MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Approvazione AD
Sergio Agosta
8 luglio 2025

Indice

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 8
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI 8
1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 9
1.3 MODELLO E CODICE ETICO 11
1.4 TAMINI E LE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 13
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TAMINI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 16
2.1 OBIETTIVI E FUNZIONE DEL MODELLO 16
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE PER PROCESSI 17
2.3 ADOZIONE ED APPLICAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI TAMINI 19
2.4 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING 21
2.5 SISTEMI DI GESTIONE 29
2.6 LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE 30
2.7 GLOBAL COMPLIANCE PROGRAM E COMPLIANCE PROGRAM LOCALI 31
3 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 32
3.1 IDENTIFICAZIONE E NOMINA DELL'ODV 32
3.2 LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE 34
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV 36
3.4 FUNZIONI DELL'ODV: *REPORTING* NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI 38
3.5 FUNZIONI DELL'ODV: I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV 39
3.6 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI 42
3.7 IL RUOLO DELL'ODV DI TAMINI NEL CONTESTO DEL GRUPPO TERNA 43
4 DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 44
4.1 SELEZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 44
4.2 COLLABORATORI ESTERNI: SELEZIONE E INFORMATIVA 46
5 SISTEMA DISCIPLINARE 48
5.1 PRINCIPI GENERALI 48
5.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI 49
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 50
5.4 MISURE SANZIONATORIE IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING* 51
6 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 53
6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 53
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI 53
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ODV 54
7 VERIFICHE PERIODICHE 55
ALLEGATO 1 PARTE GENERALE 1
"REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento: (i) tutti i termini e le espressioni di seguito definiti, quando indicati con la lettera iniziale maiuscola, hanno il significato a essi convenzionalmente attribuito, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel corpo del testo; (ii) i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato se usati nella forma plurale e viceversa; (iii) qualsiasi riferimento contenuto ad un determinato genere (ad esempio maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; (iv) ogniqualvolta è citata una struttura/funzione di TERNA si fa riferimento alle attività svolte dalla stessa in virtù dei contratti intercompany intercorrenti tra TERNA e la Società.
Qualsiasi riferimento a una norma di legge deve intendersi effettuato a quella *medio tempore* vigente, ivi incluse le sue successive modifiche e integrazioni.

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato di TAMINI Trasformatori S.r.l.

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

CMP: la struttura Compliance nell'ambito della direzione Strategia, Digitale e Sostenibilità di TERNA.

Codice Etico: il codice etico adottato nell'ambito del Gruppo Terna e approvato dal Consiglio di Amministrazione di TERNA il 21 dicembre 2006 ed eventuali successivi aggiornamenti, volto a definire i principi etico-comportamentali ai quali gli Esponenti Aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto di TERNA o delle società del Gruppo Terna devono attenersi.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i consulenti, i partner, i fornitori, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di

altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici.

Comitato Etico: l'organo aziendale competente, tra l'altro, per la gestione delle segnalazioni in materia di *Whistleblowing*, i cui componenti nominati dall'Amministratore Delegato di TERNA, vengono scelti per rappresentare un punto di vista eterogeneo e un equilibrio tra le diverse società del Gruppo, funzioni e ruoli aziendali.

***Compliance Officer* o CO:** il soggetto individuato in ciascuna Società Estera con delibera del relativo organo amministrativo avente il compito di favorire, nell'ambito della stessa, la diffusione della conoscenza del GCP e/o dei *Compliance Program Locali* e degli indirizzi della Capogruppo, nonché di agevolarne il funzionamento attraverso attività di formazione, informazione e attraverso l'implementazione di appositi flussi informativi.

***Compliance Program* Locali**: i programmi di *compliance* volti a prevenire la *corporate liability* adottati dalle Società Estere ai sensi della normativa locale applicabile nel Paese di riferimento e in linea con gli standard generali di controllo e i principi di comportamento previsti dal Global Compliance Program**.**

Consiglio di Amministrazione o CdA: l'organo amministrativo della Società e i suoi componenti.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali nonché i Collaboratori Esterni e i clienti della Società nei casi ad essi specificamente riferiti nel Modello.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con TAMINI di qualsiasi natura, ivi compresi i dirigenti ed i dipendenti distaccati.

D.lgs. 24/2023 o il **Decreto *Whistleblowing***: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

D.lgs. 231/2001 o il **Decreto**: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

Disciplina *Privacy*: il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*" (c.d. GDPR), il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Enti: le entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: gli amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società.

***Facilitating Payments*:** i pagamenti fatti allo scopo di accelerare o garantire l'effettuazione di un'attività nell'esercizio di una funzione pubblica considerata di *routine* (ad esempio, concessione di un permesso di soggiorno, concessione di un servizio di protezione da parte delle forze di polizia, organizzazione di un'attività ispettiva, concessione di una licenza commerciale, formalità connesse ad operazioni di carico e scarico di merce).

Gestore Whistleblowing o Gestore: i soggetti, individuati dalla Società, competenti per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 e della Disciplina *Privacy*.

***Global Compliance Program* o GCP**: il presidio di controllo adottato da TERNA quale atto di indirizzo rispetto alle attività svolte dal Gruppo all'estero, la cui applicazione è rivolta alle Società Estere chiamate a recepirlo.

Gruppo o **Gruppo Terna**: TERNA e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 TUF.

HSE: le strutture *Health & Safety* e Tutela dell'Ambiente di TERNA che presidiano la normativa e la giurisprudenza sulle tematiche della salute, sicurezza e ambiente, con compiti di coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo preventivo delle attività in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente.

Incaricati di un Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Linee Guida Confindustria: "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" adottate da Confindustria, così come di volta in volta aggiornate.

Linea Guida *Whistleblowing* o Linea Guida 054 o **LG054**: la linea guida adottata da TERNA e dalla Società in materia di *Whistleblowing*.

Linee Guida *Anticorruzione* o Linea Guida 059 o LG059: il documento elaborato tenendo conto delle principali convenzioni internazionali, della normativa comunitaria, del FCPA statunitense e del U.K. *Bribery Act* in tema di prevenzione e lotta alla corruzione. Esso contiene principi e regole di comportamento adottati da ciascuna società del Gruppo e dai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di una di esse anche in relazione a singole operazioni.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico della Società.

Organismo di Vigilanza o **OdV**: l'organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, istituito dalla Società ai sensi del Decreto e preposto

alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme degli uffici pubblici che concorrono a formare l'apparato amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici, nazionali e internazionali, ivi inclusi Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, cui è affidata la gestione degli interessi collettivi individuati da normative nazionali e internazionali di carattere pubblicistico, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, regolamenti, direttive e altri atti dell'Unione Europea, la Costituzione e la legislazione nazionale e locale.

PCR: la struttura Presidio *Corporate Liability* e *Compliance Risk* di TERNA nell'ambito della struttura CMP che svolge le funzioni di segreteria tecnica degli Organismi di Vigilanza del Gruppo.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 nonché gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Referente 231: il soggetto, individuato nell'ambito dei primi riporti dei responsabili di primo e secondo livello organizzativo, avente il compito di favorire la diffusione della conoscenza del Modello nella struttura di appartenenza, di agevolarne il funzionamento e di fornire riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, anche per il tramite della direzione Audit di *TERNA*.

Responsabile Audit o RIA: il responsabile della direzione Audit di TERNA.

Risorse Umane: la direzione Risorse Umane di TERNA.

Sindaco Unico: l'organo di controllo di TAMINI.

Società Estere: le società non italiane del Gruppo Terna controllate, anche in via indiretta, da TAMINI.

Società o TAMINI: Tamini Trasformatori S.r.l.

TERNA o **Capogruppo**: TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede legale in Roma.

Testo Unico della Finanza o TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Whistleblowing: segnalazioni circostanziate effettuate dalle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3, del Decreto *Whistleblowing*, di condotte illecite inerenti "*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente*" come disciplinate dall'art. 1 del medesimo tra cui quelle rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".*

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di "*responsabilità amministrativa dipendente da reato*" a carico degli Enti, per i Reati commessi nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo, è previsto che la responsabilità *ex* D.lgs. 231/2001 sia imputabile all'ente anche nelle ipotesi di "*delitto tentato*" ai sensi dell'art. 56 c.p., ovverosia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di "*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*" compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui "*volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano "*commessi all'estero*" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2001 o siano "*transnazionali*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

Per quanto attiene alle tipologie dei Reati astrattamente idonei a fondare la responsabilità dell'Ente, si rinvia all'allegato 1 della Parte Generale.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri, tra l'altro, che:

a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione*" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei predetti "*modelli*" nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti "*modelli*";
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto, art. 6, commi 2 e 2-bis, prevede, inoltre, che i predetti "*modelli*" di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;*
- [prevedere] *ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato* [ai sensi del punto precedente]*.*"

Con specifico riferimento all'efficacia preventiva del modello di organizzazione, gestione e controllo per i reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D.lgs. 81/2008** stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate"[1]*.*

[1] Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta,*

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia. La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato le Linee Guida Confindustria, poi successivamente modificate ed aggiornate.

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

1.3 Modello e Codice Etico

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, ai sensi del Decreto, a prevenire la commissione dei Reati.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

---

un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "*deontologia aziendale*" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni. In ogni caso, ai fini del presente Modello, si intendono pienamente richiamate le disposizioni del Codice Etico pertinenti al Decreto e alle Aree a Rischio;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati.

Il Codice Etico, si struttura in 5 sezioni: (i) i principi etici fondamentali del Gruppo Terna ; (ii) i comportamenti richiesti, su tre temi trasversali: la lealtà verso l'azienda, il conflitto di interessi e l'integrità dei beni aziendali; (iii) le indicazioni principali sulla condotta da tenere nelle relazioni con gli *stakeholder*; (iv) gli impegni del Gruppo Terna per il rispetto del Codice Etico stesso e i comportamenti richiesti in proposito ad alcuni *stakeholder*; (v) le norme di attuazione del Codice Etico e le persone di riferimento, responsabili dell'aggiornamento e della raccolta delle segnalazioni, a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Poiché il Codice Etico è considerato sempre quale parte integrante dei presidi di *corporate liability* (quali in Italia il modello di organizzazione, gestione e controllo) anche per le segnalazioni afferenti allo stesso Codice Etico sono richiamati i generali presidi di *Whistleblowing* introdotti per detto ambito normativo in base alle procedure adottate dalla Società (LG054).

Il Codice Etico si applica all'intero Gruppo, quindi anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, sia in Italia sia all'estero per le parti relative ai suoi principi etici (sezione 1), alla lealtà verso l'azienda, al conflitto di interesse e all'integrità dei beni aziendali (sezione 2) e nelle linee guida generali che riguardano il rapporto con gli *stakeholder* (all'inizio di ogni capitolo della sezione 3).

Rinviando, pertanto, al Codice Etico per un maggiore approfondimento, si evidenziano di seguito i quattro principi etici fondamentali del Gruppo Terna:

- la **buona gestione** a tutti i livelli ovvero la capacità di guidare e governare l'azienda in modo equilibrato e proficuo, ma anche l'impegno di ciascuno a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro, fornendo sempre e pretendendo standard di qualità elevati;
- il **rispetto** inteso come relativo all'individuo, nella sua sfera personale e professionale, nonché come atteggiamento dell'azienda nei confronti degli impegni presi con i propri interlocutori;
- l'**equità** che rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda, di tutti gli azionisti, di ogni utente della rete e di ogni fornitore;
- la **trasparenza**, sia nell'agire sia nel comunicare e nell'informare considerata un elemento centrale dell'affidabilità nei confronti degli *stakeholder* interni ed esterni. Riguarda la sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno.

1.4 TAMINI e le attività di predisposizione del Modello

TAMINI è una società a responsabilità limitata, sottoposta a direzione e coordinamento di TERNA e controllata al 100% da Terna Energy Solutions S.r.l.

La Società, operante nel settore elettromeccanico, si occupa di costruzione, riparazione e commercio in Italia e all'estero di macchine elettriche, in particolare di trasformatori e autotrasformatori.

Inoltre, la Società può svolgere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, operazioni commerciali, industriali e finanziarie, ma queste ultime non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e convenienti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In conformità alle politiche aziendali, TAMINI ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano, infatti, il sistema di corporate governance della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Aree a Rischio e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e del Decreto Whistleblowing, le Linee Guida Confindustria e le Linee Guida dell'ANAC (ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing[2]), nonché, in considerazione della ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della best practice americana e delle Federal Sentencing Guide Lines.

[2] L'art. 10 del Decreto Whistleblowing dispone che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. L'ANAC ha, quindi, adottato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di TAMINI con delibera del 31 maggio 2005 e successivamente aggiornato secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, considerando le dimensioni della Società, ha ritenuto di affidare ad un organismo collegiale (composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TAMINI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

2.1 Obiettivi e funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di presidi nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controlli *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi aziendali, delle Aree a Rischio e della loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione anche solo tentata delle disposizioni previste dal Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito, anche nella forma del tentativo, sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui TAMINI intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa dei processi e delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;

- la prevenzione del rischio anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'iter di formazione ed attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- la tracciabilità di ogni singola operazione, con particolare ma non esclusivo riferimento alla gestione delle risorse finanziarie;
- il rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti dei Destinatari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure del Modello;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello nonché sulla sua osservanza.

2.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale per processi

Il presente Modello è composto da: (a) la presente "*Parte Generale*", che descrive le logiche e il funzionamento dello stesso Modello e riepiloga tutti i Reati nell'allegato 1 della Parte Generale; e (b) una "*Parte Speciale*" costruita secondo un "approccio per processi a rischio reato".

In particolare, la "*Parte Speciale"* del Modello individua, per ciascun processo a rischio reato:

- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna di esse, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati;
- le categorie di Reato applicabili e i singoli Reati astrattamente perpetrabili;
- le strutture aziendali coinvolte nelle Aree a Rischio e i cui esponenti, astrattamente, potrebbero commettere i Reati, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun Esponente Aziendale (indipendentemente dalla direzione/struttura/funzione di appartenenza) potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso. L'individuazione dei ruoli/funzioni

coinvolte è riportata nel documento all'uopo elaborato, denominato "Risk Assessment 231";
- l'ambiente di controllo.

Quanto all'ambiente di controllo, esso si articola nei seguenti principi descritti all'interno della Parte Speciale:

- principi generali di controllo, applicabili in via trasversale per tutti i processi e per tutte le Aree a Rischio e le attività c.d. "sensibili";
- principi di controllo specifici, previsti in ciascun processo e con riferimento alle singole Aree a Rischio; e
- principi generali di comportamento, declinati in relazione alle singole categorie di reato considerate dal Modello e diretti a tutti i Destinatari.

L'ambiente di controllo descritto dalla Parte Speciale trova attuazione all'interno degli strumenti normativi interni (ad es. disposizioni organizzative, linee guida, procedure, istruzioni operative ecc.) adottati dalla Società che, pertanto, costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Rispetto al complesso dei Reati elencati nell'allegato 1 della Parte Generale, si precisa che la Società, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto rilevanti alcuni Reati così come espressamente indicati nell'allegato 1 della Parte Speciale.

Inoltre, si evidenzia che, con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (ad esempio, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e quindi sono stati mappati congiuntamente alle fattispecie di reato ritenute rilevanti. Ciò in considerazione del fatto che qualsiasi reato è potenzialmente suscettibile di essere contestato sia al singolo che in forma associativa.

Al riguardo, per i suddetti reati di criminalità organizzata, i presidi e le procedure adottati e applicati dalla Capogruppo si ritengono idonei a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose, che sarà garantita anche dal rispetto del Codice Etico e del Modello, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale.

Contestualmente, tuttavia, viene prestata particolare attenzione a determinati reati transnazionali in relazione a specifiche Aree a Rischio.

2.3 Adozione ed applicazione del Modello da parte di TAMINI

L'adozione del Modello da parte di TAMINI è attuata secondo i criteri di seguito indicati:

a) Adozione del Modello

È rimesso a TAMINI di predisporre e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

A tale scopo è demandato all'organo amministrativo della Società di provvedere mediante apposita delibera all'adozione e all'aggiornamento del proprio Modello in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Inoltre, ogni società estera controllata, anche in via indiretta da TAMINI, valuta in relazione alle situazioni di rischio ed alla legislazione dei Paesi in cui opera, l'adozione di un proprio *Compliance Program Locale*, fatti naturalmente salvi gli adattamenti che si rendano necessari al fine di garantirne l'efficacia in considerazione delle specifiche attività svolte dalla singola società. A tale scopo è demandato all'organo amministrativo di ciascuna società estera controllata da TAMINI di provvedere mediante apposita delibera all'adozione e all'aggiornamento del proprio *Compliance Program Locale* in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

Da ultimo, a PCR è attribuito il compito di dare impulso all'adozione e all'aggiornamento del Modello da parte di TAMINI, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alla Società riguardo all'attuazione del Modello e alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. Tale ruolo è svolto ai sensi dei contratti *intercompany*, in virtù dei quali PCR è preposta a garantire la *compliance* al D.lgs. 231/2001 da parte di tutte le società del Gruppo.

b) Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato, in virtù della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Delegato la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi e normativi.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato per l'approvazione.

PCR valuta l'applicabilità delle modifiche ed integrazioni apportate anche nelle altre società del Gruppo, eventualmente promuovendone il recepimento, da

parte delle società stesse, nei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

c) Adozione ed attuazione nelle Società Estere.

Tenuto conto della non diretta applicabilità del D.lgs. 231/2001 all'estero, e in coerenza con le indicazioni della Capogruppo, le singole Società Estere, in ragione dei relativi profili di rischio, adottano il GCP e/o un *Compliance Program Locale* redatto alla luce della normativa locale in materia di responsabilità degli enti ove vigente.

Per garantire l'effettiva ed efficace attuazione dei documenti suddetti, l'organo amministrativo delle società medesime nomina un organo di controllo di detto GCP e/o Compliance Program Locale (ad esempio il Compliance Officer), secondo quanto indicato nel GCP.

Il Compliance Officer, la cui attività è autonoma e indipendente, al fine di garantire un adeguato scambio di informative, riferisce annualmente all'OdV della Capogruppo e per competenza anche all'OdV della diretta controllante in merito alle attività svolte.

2.4 Sistema di Whistleblowing

TAMINI, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, già dal settembre 2016 ha implementato un sistema volto a consentire l'effettuazione di segnalazioni, successivamente aggiornato alle modifiche normative intervenute nel 2017 prima e nel 2023 poi, con il D.lgs. n. 24/2023, che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, la Società ha attivato gli opportuni canali di segnalazione interna, volti a consentire, alle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3, del Decreto *Whistleblowing*, l'effettuazione di segnalazioni di violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le violazioni, commesse o non ancora commesse, che possono essere segnalate ai sensi dell'art.1 del Decreto Whistleblowing sono le "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato".

In tale contesto, con riferimento alle previsioni relative all'oggetto delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) numero 3) e dell'art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto *Whistleblowing*, costituiscono oggetto di segnalazione per la Società, in particolare, i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato indicati dal D.lgs. 24/2023, all'art. 2, comma 1, lett. a) n.2, 3, 4, 5 e 6, nonché condotte volte ad occultare le violazioni inerenti, tra l'altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee indicate nel Decreto *Whistleblowing*).

L'OdV dovrà essere tempestivamente informato circa eventuali variazioni delle condizioni in ordine all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing.

Le informazioni, oggetto della segnalazione, devono riguardare violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel "contesto lavorativo" dei rapporti con la Società.

Al riguardo, infatti, possono effettuare segnalazione tutti coloro che operano nel "contesto lavorativo" della Società: (a) sia soggetti interni quali, a titolo esemplificativo, lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti, azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, ecc.; (b) sia soggetti esterni che intrattengono con la Società rapporti di affari, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per la Società, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, liberi professionisti, lavoratori autonomi ecc.

Possono altresì effettuare segnalazioni coloro che segnalino informazioni acquisite:

- nell'ambito di un rapporto di lavoro con la Società nel frattempo terminato purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso;
- nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato laddove le informazioni riguardanti una violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

Per "*contesto lavorativo"* si intendono le attività lavorative o professionali, in essere ma anche passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi sopra indicati, indipendentemente dalla natura di tali attività.

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti al fine di consentire la valutazione dei fatti in esse rappresentati.

In particolare, è necessario che risultino con chiarezza:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati e le eventuali altre persone coinvolte.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Società, in conformità al Decreto *Whistleblowing*, ha definito i seguenti canali di segnalazione con accesso selettivo solo da parte del personale all'uopo

specificamente autorizzato, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni. In particolare, sono disponibili:

- un canale informatico dedicato attraverso il quale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale (accessibile dall'apposito portale sul sito https://whistleblowing.terna.it) che garantisce, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni, la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante e consente, nella gestione della segnalazione, la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*;
- una modalità di segnalazione diretta, volta a consentire che le segnalazioni siano effettuate attraverso un incontro concordato con la Società esclusivamente con i soggetti appositamente autorizzati per la raccolta delle segnalazioni. Tale incontro può essere richiesto dal segnalante sul predetto canale informatico o tramite apposita *e-mail* all'indirizzo whistleblowing@terna.it, specificando il nome della Società in quanto interessata dalla segnalazione.

Le suddette diverse modalità di segnalazione sono più specificatamente dettagliate nella Linea Guida *Whistleblowing*.

Eventuali segnalazioni che potranno essere altrimenti effettuate a mezzo posta ordinaria, saranno ammesse se indirizzate alla Società, all'attenzione del Responsabile Audit c/o TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, utilizzando la seguente dicitura "*segnalazione whistleblowing, riservata – non aprire*" e, se debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti secondo quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, potranno essere ammesse sebbene non potranno essere considerate quali segnalazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing* ai fini della gestione delle comunicazioni con il segnalante.

Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni per le società del Gruppo Terna avviene in base ad idonei accordi *intercompany* con TERNA che prevedono il coinvolgimento del Responsabile Audit, incaricato di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute, fermo restando il ruolo centrale del Comitato Etico e la raccolta, trattazione e gestione separata delle segnalazioni pervenute per ciascuna società.

I canali interni istituiti devono essere intesi come canali privilegiati.

Tale principio, inoltre, è volto da un lato, "*a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni*", dall'altro a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.[3]

Per le segnalazioni che afferiscono al settore privato non inerenti alla concessione di pubblico servizio, il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto *Whistleblowing*:

a) nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o questo, anche se previsto, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme al Decreto *Whistleblowing*;
b) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, ad essa non verrebbe dato efficace seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni.

[3] Cfr. Considerando 47 della Direttiva (UE) 1937/2019.

In ordine ai fondati motivi, si specifica che la persona segnalante deve poter ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna[4] alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;

d) questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
e) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse[5]. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente[6].

Il segnalante può altresì effettuare una divulgazione pubblica delle informazioni sulla violazione di cui sia venuto in possesso nel contesto lavorativo, solo al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dalla regolamentazione attuativa.

La Società ha individuato formalmente i soggetti competenti per la gestione della segnalazione, ai sensi del D.lgs. 24/2023 e della Disciplina *Privacy*.

[4] Cfr. Considerando 62 della Direttiva (UE) 1937/2019.
[5] In ordine a tale "*pericolo*", l'ANAC, al paragrafo 3.2, punto 4, delle proprie "*Linee Guida*" menzionate nella nota che precede, precisa che "*Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente*.".
[6] Cfr. Considerando 62 della Direttiva (UE) 1937/2019.

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto *Whistleblowing* e dalle procedure aziendali applicabili, la ricezione di eventuali segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali, sono comunicate tempestivamente all'OdV, secondo quanto previsto nelle apposite procedure interne, e in particolare nella Linea Guida *Whistleblowing*, per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione: l'OdV è aggiornato in merito agli esiti delle attività di analisi e indagine poste in essere.

Qualora l'OdV riceva erroneamente segnalazioni, provvederà a trasmetterle in via riservata al Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) entro 7 giorni dal loro ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante ove possibile.

La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del segnalato.

Per "ritorsione" ai sensi del Decreto *Whistleblowing* si intende: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato, quale effetto provocato dalla ritorsione[7].

[7] Il Decreto Whistleblowing riporta un'utile elencazione, seppur esemplificativa, di ipotesi che possono considerarsi ritorsive nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di merito negative o le referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del *whistleblower* e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.lgs. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

La Società garantisce al segnalante le tutele contro le ritorsioni così come previsto dal Decreto Whistleblowing, qualora lo stesso abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 è nullo ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello stesso decreto.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.lgs. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, così come descritti al successivo paragrafo 5.

La gestione delle segnalazioni è disciplinata dalla Linea Guida 054: sono regolamentati i canali di segnalazione attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti e i soggetti che possono effettuarle, la competenza e le modalità di gestione delle attività di analisi e indagine conseguenti alle segnalazioni e i relativi termini, le misure di tutela del segnalante, le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne e della divulgazione pubblica, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati.

avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) annullamento di una licenza o di un permesso; q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società, oltre a quanto previsto al paragrafo 4.1 per le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale, promuove la conoscenza dell'istituto del *Whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo anche verso l'esterno, provvedendo a pubblicare dette informazioni in una apposita sezione del sito internet aziendale e richiamando i presidi di segnalazione nell'ambito dei contratti che disciplinano i rapporti rilevanti ai fini del Decreto *Whistleblowing*.

Si rappresenta che nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute tutti i dati personali sono trattati nel rispetto della riservatezza secondo quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e della Disciplina *Privacy*.

2.5 Sistemi di gestione

TAMINI assicura il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Delegato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente.

A tal fine, la Società ha certificato la conformità del sistema di gestione adottato in materia ambientale presso gli stabilimenti di Legnano, Ospitaletto Novara e Valdagno alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

La Società ha, altresì, certificato la conformità del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori adottato presso lo stabilimento di Legnano, Ospitaletto, Valdagno e Novara alla norma UNI EN ISO 45001:2018.

La Società è, altresì, certificata ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione.

La Società si impegna a monitorare e migliorare i propri sistemi di gestione presso tutti gli stabilimenti.

2.6 Linee Guida Anticorruzione

I contenuti del Modello sono integrati dai principi e dalle regole di comportamento contenuti nelle Linee Guida Anticorruzione.

Le Linee Guida Anticorruzione costituiscono un presidio di controllo contro i fenomeni corruttivi e sono redatte alla luce delle principali convenzioni internazionali, delle normative unionali e delle disposizioni contenute nel *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") e nel U.K. *Bribery Act* ("BA") in materia di corruzione pubblica e privata.

Le Linee Guida Anticorruzione forniscono le regole e gli indirizzi relativi al programma anticorruzione adottato da TERNA e dal Gruppo, le politiche e le procedure a cui bisogna uniformarsi, nonché alcuni *standard* minimi di comportamento che tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, concernenti, a titolo esemplificativo, l'erogazione di omaggi e liberalità e la relativa registrazione, le attività di sponsorizzazione e beneficenza, i rapporti con i terzi e la relativa gestione, il divieto dei *Facilitating Payments* e le contribuzioni politiche.

Le Linee Guida Anticorruzione sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di TERNA.

TAMINI si impegna a diffonderne i contenuti e a prevedere apposite sessioni formative in materia nell'ambito delle quali sono evidenziati i contenuti delle Linee Guida Anticorruzione (ivi incluse le modalità con cui effettuare le segnalazioni e gestire presunti o segnalati episodi di tipo corruttivo) e dei documenti ad esse correlati e sono descritti casi pratici in merito a come condotte di tipo corruttivo possano interessare i Destinatari.

La violazione della normativa applicabile in materia di anticorruzione può avere conseguenze penali, civili e amministrative, tra cui l'irrogazione di sanzioni e la reclusione, così come un grave danno alla reputazione del Gruppo.

Pertanto, l'elusione o il non rispetto delle Linee Guida Anticorruzione da parte dei Destinatari potrà comportare l'adozione di azioni disciplinari.

2.7 Global Compliance Program e Compliance Program Locali

TERNA ha adottato il *Global Compliance Program* (GCP) al fine di fornire alle Società Estere un approccio condiviso, coerente e uniforme contro possibili comportamenti illeciti e fattispecie di reato aventi rilevanza internazionale (tra cui, ad esempio: reati societari, di finanziamento al terrorismo, di riciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore, reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il GCP si ispira alle principali normative e *best practice* internazionali e mira a definire gli standard generali di controllo e i principi di comportamento applicabili agli amministratori e agli altri membri degli organi di gestione e di controllo delle Società Estere, nonché, ove applicabili, a qualsiasi terzo che agisca in nome e/o per conto di una Società Estera.

Il GCP è integrato con le regole eventualmente previste nei Compliance Program Locali adottati da ciascuna Società Estera (e nelle ulteriori procedure locali eventualmente previste) laddove richiesto dalla normativa locale applicabile.

Le Società Estere sono pertanto tenute a:

a) effettuare una propria valutazione del rischio sulla base della normativa locale applicabile nonché delle peculiarità della propria attività e struttura organizzativa;
b) definire, laddove opportuno, propri principi di controllo integrativi e specifici principi di comportamento rispetto a quelli contenuti nel GCP.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione e nomina dell'OdV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, comma 1, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento – TAMINI ha istituito un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale.

L'OdV, considerato nel suo complesso, è un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e nell'espletamento delle attività deve garantire il requisito della continuità di azione attraverso il supporto fornito da una struttura all'uopo dedicata.

I soggetti che compongono l'OdV e la durata del loro mandato sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la durata, di norma triennale, fermo restando che, nel caso in cui la Società fosse interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali o modifiche nel controllo societario (*change of control*), la durata deve intendersi fissata nel minor termine coincidente con dette cessazioni e/o modifiche.

I professionisti sono selezionati sulla base dell'analisi dei rispettivi *curricula*, tenendo anche conto delle esperienze maturate affinché siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia di responsabilità degli enti *ex* D.lgs. 231/2001 e/o di prevenzione e gestione del rischio in relazione alle caratteristiche della Società e/o di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, stabilire che uno tra i componenti dell'OdV sia interno all'organizzazione aziendale quando, alla luce della

normativa e delle *best practice*, risulti idoneo a ricoprire tale ruolo.

Con riferimento alla nomina dell'OdV, si deve tener conto che:

- l'autonomia dell'organo va intesa in senso non meramente formale. La posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo; inoltre, l'OdV è dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, ha possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, è dotato di risorse adeguate e può avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'OdV non sono condizionati a livello economico o personale[8], e non devono versare in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, con TAMINI, né essere titolari all'interno della struttura aziendale della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale e essere titolari di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto, non potendo in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi, fermo restando che il grado di indipendenza dell'OdV dovrà essere valutato nella sua globalità.

In ordine ai requisiti di onorabilità, costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei Reati, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei suddetti requisiti,

[8] "*È chiaro, ad esempio, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di "dipendenza*" (V. Linee Guida Confindustria, p. 77).

oltre che attraverso l'acquisizione dei *curricula* agli atti del Consiglio di Amministrazione medesimo, anche mediante la sottoscrizione da parte dei singoli componenti di apposita dichiarazione in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal Modello, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti sopra citati.

Come indicato nel GCP, nelle Società Estere è nominato un organo di controllo di detto GCP e/o del Compliance Program Locale (ad esempio il Compliance Officer).

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e per garantire il requisito della continuità di azione, nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'OdV è supportato da uno *staff* dedicato con funzioni di segreteria tecnica, individuato nella struttura PCR di TERNA che svolge tale funzione per tutti gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo. PCR supporta anche le attività dei Compliance Officers.

L'OdV, quando necessario per l'espletamento dell'incarico, può avvalersi di professionisti esterni dotati delle conoscenze e competenze richieste dal caso concreto.

L'OdV può avvalersi, altresì, del supporto delle strutture aziendali che, di volta in volta, si rendano necessarie per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

3.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;

- nel caso in cui la Società sia interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali o modifiche nel controllo societario (*change of control*);
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
b) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV. Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione del mandato e la delibera del CdA, l'OdV opera in regime di *prorogatio*.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

a) a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
c) qualora sopraggiunga una delle cause di ineligibilità e decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

a) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
b) il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni dell'OdV, ovvero si renda inadempiente agli obblighi propri della funzione, decade dall'incarico su motivata proposta del Presidente dell'OdV, o degli altri due componenti.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di un singolo componente, per le cause sopra previste o per rinuncia del membro stesso, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato in sostituzione scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

3.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto;
b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati;
c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma

parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*"); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio stesse;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di Reati. Inoltre, l'OdV ha il compito di aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di Reato;
- condurre le attività interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'azienda, nel rispetto delle previsioni di cui alla Linea Guida *Whistleblowing*;
- verificare che i presidi di controllo previsti nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di Reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti

alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Referenti 231 e, in ogni caso, con i responsabili delle strutture aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.

Al fine di agevolare le suddette attività di vigilanza e verifica sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello. Tali flussi informativi possono avere un contenuto di carattere generale o di carattere specifico.

Per il dettaglio dei flussi informativi dovuti all'OdV si rimanda alla procedura aziendale che regola la materia (IO415CA).

L'OdV disciplina il proprio funzionamento, compresi i rapporti con gli organi sociali, mediante un proprio regolamento interno adottato all'unanimità.

Al fine di garantire che l'OdV svolga l'attività di vigilanza in piena autonomia, la Società definisce ed approva un *budget* dell'OdV.

In ogni caso, la Società mette a disposizione dell'OdV ogni risorsa che dovesse rendersi necessaria o opportuna per l'efficace espletamento delle funzioni di vigilanza, compreso il supporto di professionisti esterni individuati dall'OdV medesimo per valutazioni tecniche di particolare complessità.

3.4 Funzioni dell'OdV: *reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*:

a) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Unico e della società di revisione legale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali,

costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno annualmente, di norma semestralmente, l'OdV trasmette agli organi di cui alla precedente lettera b), un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

3.5 Funzioni dell'OdV: i flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale - fermo restando le previsioni in materia di *whistleblowing* di cui al paragrafo 2 - deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella "*Parte Speciale*" del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio, come disciplinato dalla procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto. I flussi informativi saranno trasmessi mediante invio all'indirizzo mail OdV_Tamini@terna.it

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte della Società di flussi di *reporting* che la segreteria tecnica trasmette, con cadenza periodica, all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- funzionamento e aggiornamento del Modello;
- verifica sull'efficacia del Modello;
- informativa sulle attività di formazione e informazione.

Inoltre, TAMINI ha formalizzato l'istituzione di un flusso che, con cadenza semestrale, è trasmesso all'OdV da parte del responsabile delle singole strutture.

Ferme restando le peculiarità di ogni struttura, i flussi contengono obbligatoriamente informazioni riguardanti:

- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei Reati;
- il compimento di verifiche e/o ispezioni compiute da autorità di pubblica vigilanza e/o forze dell'ordine;
- i comportamenti non in linea con le regole di condotta della Società;
- le carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- la programmazione e l'erogazione della formazione in ambito di D.lgs. 231/2001;
- le modifiche nel sistema di deleghe e procure aziendali;
- le modifiche della struttura societaria del Gruppo.

Dall'altro lato, gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di trasmettere all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono <u>obbligatoriamente e tempestivamente</u> essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
   - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano TAMINI o Esponenti Aziendali;
   - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
   - i rapporti preparati dai responsabili delle strutture della Capogruppo che svolgano, sulla base di accordi contrattuali, determinate attività in nome e per conto della Società, e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o a violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. In tal caso, sarà opportuno inviare all'OdV la lettera di contestazione e il relativo provvedimento sanzionatorio applicato con espressa indicazione della violazione delle previsioni del Modello e/o delle relative *policies*, nonché - con cadenza periodica - un elenco delle violazioni occorse che possano essere ritenute rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- le violazioni delle Linee Guida Anticorruzione che integrino o potrebbero integrare una condotta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo.

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel paragrafo 3.5, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza potranno essere sanzionati in conformità alla posizione da loro ricoperta all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.

La Società garantisce iniziative finalizzate a fornire all'OdV un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

A tale fine, PCR illustra all'OdV la struttura e le dinamiche della Società e del Gruppo, indicando le procedure interne adottate rilevanti.

Possono essere previsti, altresì, incontri di aggiornamento su significative novità normative e giurisprudenziali relative al Decreto di alto impatto sul Gruppo.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al punto 1, salvo quelle di provenienza interna della Società.

Inoltre, l'OdV potrà svolgere degli incontri periodici ai fini informativi con il *Chief Risk Officer* e il *Compliance Antitrust Officer* di TERNA, con il *Data Protection Officer* ed i Compliance Officer esteri in relazione agli aspetti di propria competenza.

Infine, ulteriori flussi informativi da trasmettere all'OdV sono previsti nelle procedure interne le quali indicano l'oggetto del flusso, il soggetto preposto alla sua redazione e la cadenza con cui l'OdV competente deve essere informato.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

3.6 Modalità delle segnalazioni

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto *Whistleblowing* e dalle procedure aziendali applicabili, il Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) informa l'OdV, con apposita e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (OdV_Tamini@terna.it), della ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di Reato, anche potenziali. Il contenuto di tali segnalazioni sarà mostrato e così reso noto all'OdV (per il tramite della segreteria tecnica dell'OdV, che cura le informative verso detto organismo) assicurando la tutela della riservatezza.

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina *Privacy* coerentemente con quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del soggetto segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

3.7 Il ruolo dell'OdV di TAMINI nel contesto del Gruppo TERNA

Fermo restando che l'attività di vigilanza dell'OdV di TAMINI si esplica esclusivamente nella Società, qualora dalle segnalazioni ricevute rilevanti ai fini del Decreto e trasmessegli secondo quanto previsto al paragrafo 3.6, l'OdV ravvisi che la fattispecie è di interesse anche di altra società del Gruppo, provvede ad informare il Gestore (per il tramite del Responsabile Audit) affinché siano informati gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo interessate.

Inoltre, nel caso in cui l'OdV di TAMINI, durante le attività di controllo, ravvisi un'inadeguatezza del Modello che possa interessare anche il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da altra società del Gruppo, segnala tale evento all'organismo di vigilanza della società del Gruppo interessata.

In ogni caso, con cadenza almeno annuale, gli organismi di vigilanza di tutte le società del Gruppo, su iniziativa promossa dall'organismo di vigilanza di TERNA, si riuniscono al fine di effettuare uno scambio di informative e rappresentare situazioni di particolare rilevanza o criticità. Alle riunioni congiunte partecipano per analogo scambio informativo anche gli organi nominati per il controllo del GCP e/o dei Compliance Program Locali (come previsti al paragrafo 2.3).

4 DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti della Società nonché a tutti coloro che operano nell'interesse della Società a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

4.1 Selezione, comunicazione e formazione del personale

TAMINI, tramite Risorse Umane, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tiene conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione delle previsioni del Decreto.

Il Modello ed il Codice Etico sono pubblicati sulla rete intranet aziendale e comunicati a tutto il personale che sottoscrive apposita dichiarazione di conoscenza ed impegno al rispetto di quanto ivi previsto.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita da Risorse Umane di concerto con la struttura PCR che rappresenta le esigenze formative, tenendo conto dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e del Modello, delle novità normative e giurisprudenziali rilevanti, nonché delle modifiche interne di tipo organizzativo o societario e dell'evoluzione delle attività di *business*.

La struttura che si occupa di dare impulso all'attività di formazione e ad erogare i contenuti dei corsi di formazione è PCR che agisce anche su indicazione dell'OdV.

Ad inizio anno, PCR formula nei confronti di Risorse Umane una proposta di piano formativo biennale che ricomprende sia corsi d'aula sia *online*.

La Società approva poi il piano formativo pluriennale.

I corsi di formazione sono rivolti al personale previamente identificato, di regola, in base all'inquadramento contrattuale e alla struttura di appartenenza.

In ogni caso, i contenuti delle sessioni formative vengono tarati in base alle Aree a Rischio in cui operano i rispettivi destinatari. Pertanto, il progetto di formazione del personale si può articolare attraverso le seguenti iniziative:

a) corsi *online* di base destinati ad una popolazione aziendale ritenuta a basso rischio di commissione dei Reati;
b) corsi *online* di base con *focus* specifici in determinate materia rivolti ad una popolazione aziendale ritenuta a rischio basso o medio di commissione dei Reati oggetto delle materie su cui viene effettuato il *focus*;
c) corsi in aula di base dedicati a neoassunti e neoinseriti aventi ad oggetto i contenuti del D.lgs. 231/2001, il Modello e il Codice Etico e le altre misure di *compliance* adottate dalla Società in materia. A tali soggetti, inoltre, è data apposita informativa in merito nella lettera di assunzione, specificando espressamente che la frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria;
d) corsi in aula specifici rivolti ad una popolazione aziendale a rischio medio-alto su più aree/attività a rischio o con un ruolo attivo nelle attività oggetto di verifica da parte dell'OdV;
e) aggiornamenti su novità normative e giurisprudenziali maggiormente significative destinati al *top management* della Società e ai componenti dell'OdV;
f) corsi di aggiornamento per i Referenti 231.

L'erogazione dei corsi di formazione è affidata, in linea generale, alle strutture aziendali competenti per le singole tematiche oggetto di approfondimento. Nel caso di corsi relativi a specifiche materie, l'erogazione dei contenuti può essere affidata a docenti esterni, previa selezione degli stessi da parte della struttura competente.

È prevista la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione. All'inizio e al termine della sessione formativa, di norma, è distribuito un *test* di valutazione sui temi

oggetto del corso al fine di poter verificare la conoscenza sul tema prima e dopo lo svolgimento del corso e di poter valutare la qualità dell'insegnamento.

La Società condivide con l'OdV il piano di formazione e lo informa periodicamente sul grado di partecipazione ai corsi e sull'esito dei *test* di valutazione.

Il materiale didattico e i *test* di valutazione sono archiviati a cura di Risorse Umane.

Inoltre, sono promosse iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del *Whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, *newsletter* e portale *intranet*). Sono promosse specifiche iniziative di formazione professionale nei confronti di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

4.2 Collaboratori Esterni: selezione e informativa

TAMINI adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico, del Modello, delle Linee Guida Anticorruzione e di ogni altro documento adottato in materia da parte della Società.

Il Modello ed il Codice Etico sono integralmente pubblicati sul sito *internet* della Società.

Possono essere, altresì, fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Inoltre, i Collaboratori Esterni - mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali - devono dichiarare esplicitamente di conoscere, tra l'altro, i contenuti del Modello, del Codice Etico, delle Linee Guida Anticorruzione, del *Global Compliance Program* e della Linea Guida *Whistleblowing*, nonché impegnarsi ad agire in conformità ai principi dettati dai suddetti documenti.

Ogni eventuale deroga o eventuale rifiuto da parte dei Collaboratori Esterni rispetto a quanto sopra indicato, deve essere prontamente riferito per iscritto a PCR che, in tale ipotesi, si confronta con l'OdV per valutare eventuali specifici rischi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei Reati, e, in generale, dalle procedure interne previste dal Modello stesso, costituisce un aspetto essenziale per l'effettività del Modello.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla struttura aziendale competente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito penale che possa concorrere.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

a) tipologia di illecito contestato;
b) circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
c) modalità di commissione del fatto;
d) gravità della condotta, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
e) eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
f) eventuale recidiva dell'autore.

Fermo quanto previsto dai paragrafi che seguono, e salva ogni altra azione consentita dall'ordinamento a tutela degli interessi di TAMINI, allorché sia accertata una violazione disciplinare, rileveranno altresì, ove applicabili, i

meccanismi sanzionatori individuati nell'ambito dei regolamenti aziendali che disciplinano i sistemi di incentivazione (di breve e/o lungo termine).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile della struttura Risorse Umane.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, ivi incluse quelle in materia di *Whistleblowing* in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 24/2023, così come disciplinate nel presente Modello (cfr. paragrafo 2.4) e nella LG054, costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dagli artt. 2104 s.s. codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello costituisce parte sostanziale ed integrante.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello possono acquisire rilevanza come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale e vengono applicate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (v. Sez. Quarta – Titolo VII - art. 8 "Provvedimenti disciplinari", art. 9 "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni", art. 10 "Licenziamenti per mancanze").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione del sopracitato CCNL e dell'art. 7 L. 300/1970, si prevede che possano essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in TAMINI, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

5.4 Misure sanzionatorie in materia di *Whistleblowing*

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente documento la violazione di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto *Whistleblowing*;
- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.lgs. 24/2023[9], ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare un danno ingiusto: (i) al segnalante; (ii) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo; (iii) ai colleghi di lavoro; (iv) ai facilitatori; (iii) ai parenti e affini del segnalante; (iv) ai colleghi del segnalante; (v) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora il segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;

[9] A titolo esemplificativo:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Le misure disciplinari, ove adottabili, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in relazione all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, D.lgs. 24/2023, il licenziamento ritorsivo del segnalante, è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, ove abbia portata ritorsiva e/o discriminatoria, ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva e/o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera m), del D.lgs. 24/2023.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. La Società ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2 e comma 3 del D.lgs. 24/2023.

6 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazione del Modello da parte del Sindaco Unico della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati, l'amministratore e/o il Sindaco condannato deve darne immediata comunicazione all'OdV che procede ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico come sopra indicato.

Nei casi di cui sopra l'OdV deve altresì informare tempestivamente l'organismo di vigilanza di TERNA che provvede a riferire agli organi sociali di TERNA per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV, ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Sindaco Unico ed il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello, al fine di verificarne l'adeguatezza e il funzionamento, nonché il miglioramento, è soggetto a verifiche svolte su vari livelli, come di seguito indicato.

a) Verifica da parte dell'OdV: l'Organismo di Vigilanza approva annualmente il piano verifiche in materia di D.lgs. 231/2001 sulla base delle Aree a Rischio ed esegue le verifiche mediante le interviste di Esponenti Aziendali, l'acquisizione della documentazione aziendale e/o demandando delle verifiche *ad hoc* alle strutture aziendali più idonee.
b) Verifica da parte di PCR: PCR, a cui è affidato il compito di promuovere l'aggiornamento del Modello, svolge principalmente le verifiche di adeguamento del Modello stesso a livello normativo e della sua efficace attuazione organizzativa, e successivamente adegua la mappatura delle Aree a Rischio e la relativa valutazione del grado di rischio.
c) Verifica da parte di HSE: le strutture *Health & Safety e Tutela dell'Ambiente* di TERNA pianificano le ispezioni in cantiere e monitorano l'andamento degli infortuni. Le risultanze sono oggetto di flusso informativo nei confronti dell'OdV.
d) Verifica da parte della direzione *Audit* di TERNA: in ambito D.lgs. 231/2001, la direzione *Audit* presenta annualmente all'OdV il piano *audit* approvato in CdA che individua alcune delle verifiche da svolgere oltre delle attività pianificate *ad hoc*.

L'esito delle verifiche di cui sopra può scaturire in una o più delle seguenti azioni:

- adeguamento del Modello alla normativa vigente e/o alla struttura organizzativa;
- adeguamento delle Aree a Rischio;
- adeguamento della documentazione aziendale;
- segnalazioni e flussi informativi verso l'organo dirigente.

Per quanto concerne le società controllate da TAMINI, tali verifiche verranno pianificate e svolte dagli organismi di vigilanza/*Compliance Officers* delle

società stesse con il supporto delle strutture sopra citate, in virtù dei *contratti intercompany*.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE – ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 PARTE GENERALE

"REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (cd. **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

   Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

   Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

   Art. 317 c.p. - Concussione

   Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

   Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

   Art. 319-*bis* c.p. - Circostanze aggravanti

   Art. 319-*ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari

   Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

   Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

   Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

   Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

   Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

   Art. 640, comma 2, n.1 c.p. - Truffa

   Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

   Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

   Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

   Art 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite

   Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Art. 314, comma 1, c.p. - Peculato*

Art. 314-*bis* c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Art. 353-*bis* c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

**Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-*bis* del Decreto (cd. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 617-*bis* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-*quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-*sexies* c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 623-*quater* c.p. - Circostanze attenuanti

Art. 629, comma 3, c.p. – Estorsione

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi

informatici pubblici o di interesse pubblico

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-*quater* 1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Art. 639-*ter* c.p. - Circostanze attenuanti

Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 1, comma 11 del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);

Art. 174-sexies della cd. "Legge sul diritto d'autore" - Omessa denuncia di violazioni

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-*ter* del Decreto cd. **delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), in particolare:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

Fattispecie richiamate dall'art 407 comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari (i.e. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409) – cd. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* 1 del Decreto (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - cd. **delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517-*ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando

titoli di proprietà industriale

Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61) - cd. **reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-*bis* c.c. – Fatti di lieve entità

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Art. 2635-*bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull' assemblea

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 55 del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, e le scissioni transfrontaliere - Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater del Decreto (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei cd. **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, tra cui in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

Art. 270-*bis 1* c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270–*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*quater* 1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-*quinquies* 1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-*quinquies* 2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Art. 270 *quinquies* 3 c.p. - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 280-*ter* c.p. - Atti di terrorismo nucleare

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 289-*ter* c.p. – Sequestro di persona a scopo di coazione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Art. 435 c.p. - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Art. 1 Legge n. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Art. 2 Legge n. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra

Art. 3 Legge n. 422/1989 – Sanzioni

Art. 5 D.Lgs. 625/1979 - Pentimento operoso

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* 1 del Decreto (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7) - cd. **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, ed in particolare:

Art. 583-*bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* del Decreto (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei cd. **delitti contro la personalità individuale,** e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile

Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile

Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione o accesso a materiale pornografico

Art. 600-*quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale

Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-*bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 609-*undecies* c.p. - Adescamento di minorenni

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187 *quinquies* TUF (cd. **reati ed illeciti amministrativi di abuso del mercato**), e precisamente:
Art. 184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato
Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
Art.187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* del Decreto con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* del Decreto che estende i reati rilevanti ai cd. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, ovvero:
Art. 648 c.p. - Ricettazione
Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio
Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648-*ter* 1 c.p. - Autoriciclaggio

13) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* 1 del Decreto che estende i reati rilevanti ai cd. **reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori**, ovvero:
Art. 493-*ter* c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di

pagamento diversi dai contanti

Art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 512-*bis* c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a-*bis* e comma 3 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, "**L.A.**") - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. **reati ambientali**, ovvero:

Art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale

Art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale

Art. 452-*quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-*octies* c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto

Art. 137, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, "**Cod. Amb.**") - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti

Art. 137, comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

Art. 137, comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento

Art. 256, comma 1, lett. a., lett. b. Cod. Amb. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256, comma 3 primo e secondo periodo Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica

Art. 256, comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256, comma 6 primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Art. 257, comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Bonifica dei siti

Art. 258, comma 4 Cod. Amb. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 259, comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Art. 260-*bis* Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Art. 279, comma 5 Cod. Amb. - Sanzioni (in materia di violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti)

Art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art 3-*bis*, comma 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"

Art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'**impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** e qualora (così come previsto dalla Legge n. 161 del 2017) vengano realizzate condotte di **traffico di migranti** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, "**Testo Unico sull'immigrazione**"), ovvero:

Art. 22, comma 12-*bis*, Testo Unico sull'immigrazione - Lavoro

subordinato a tempo determinato e indeterminato

Art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico sull'immigrazione - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

18) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*terdecies* del Decreto (inserito dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*"), rubricato "**razzismo e xenofobia**". La norma incrimina ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento da cui derivi il concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dall'art. 604-*bis* del c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

19) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 -

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

20) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto (inserito dall'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39) e rubricato "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**", ossia:
Art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive
Art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

21) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto inserito dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 recante "*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" e in seguito modificato dall'art. 5 Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("**D.lgs. 74/2000**") rubricato "**Reati tributari**", ovvero:
Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele*
Art. 5 D.lgs. 74/200 - Omessa dichiarazione*
Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000 - Indebita compensazione*
Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
* *Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*

22) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75

e modificato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141("**D.lgs. 141/2024**") e rubricato "**Contrabbando**", ossia:

Art. 40 Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ("**D.lgs. 504/1995**") - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

Art. 40-*bis* D.lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Art. 40-*ter* D.lgs. 504/1995 – Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

Art. 40-*quater* D.lgs. 504/1995 – Circostanze attenuanti

Art. 40-*quinquies* D.lgs. 504/1995 – Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Art. 40-*sexies* D.lgs. 504/1995 – Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

Art. 41 D.lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestine di alcole e di bevande alcoliche

Art. 42 D.lgs. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestine di alcole e di bevande alcoliche

Art. 43 D.lgs. 504/1995 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Art. 44 D.lgs. 504/1995 - Confisca

Art. 45 D.lgs. 504/1995 - Circostanze aggravanti

Art. 46 D.lgs. 504/1995 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Art. 47 D.lgs. 504/1995 - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

Art. 48 D.lgs. 504/1995 - Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

Art. 49 D.lgs. 504/1995 - Irregolarità nella circolazione

Art. 78 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione

Art. 79 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele

Art. 80 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

Art. 81 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Art. 82 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 83 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Art. 84 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 85 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 86 D.lgs. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Art. 94 D.lgs. 141/2024 - Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

23) fattispecie criminose di cui agli art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto cd. **reati contro il patrimonio culturale**, ossia:

Art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali

Art. 518-*ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Art. 518-*quarter* c.p. - Ricettazione di beni culturali

Art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518-*novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Art. 518-*undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Art. 518-*sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-*terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

Approvazione AD
Sergio Agosta
8 luglio 2025

Sommario

I. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE *6*

II. NORMATIVA INTERNA *7*

III. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO VALIDI PER TUTTI I PROCESSI A RISCHIO *9*

III.1. Sistema dei poteri **9**

III.2. Segregazione dei compiti **10**

III. 3 Tracciabilità e verificabilità *ex post* **10**

IV. Processo a rischio reato: TUTTI I PROCESSI *11*

V. Processo a rischio reato n° 1: RISORSE UMANE *16*

VI. Processo a rischio reato n° 2: LEGALE E SOCIETARIO *26*

VII. Processo a rischio reato n° 3: AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE *32*

VI. Processo a rischio reato n° 4: FINANZA E M&A *47*

VIII. Processo a rischio reato n° 5: INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT") *54*

IX. Processo a rischio reato n° 6: CYBERSECURITY *62*

X. Processo a rischio reato n° 7: PROCUREMENT *69*

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili *69*

XI. Processo a rischio reato n° 9: COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE) *76*

XII. Processo a rischio reato n° 15: COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI *85*

XIII. Processo a rischio reato n° 16: HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT ("HSE") *95*

XVI. Processo a rischio reato n° 11: SERVIZI *130*

XIV. Processo a rischio reato n° 12: SECURITY & REPUTATION INTELLIGENCE *132*

XV. Processo a rischio reato n° 13 SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO PROCESSI 135
XVI. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI REATO 137
ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE 3
"DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO" 3
PREMESSA 3
A. FATTISPECIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT CONDOTTA 3
1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3
2. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 15
3. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE 23
4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D. LGS. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 27
5. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 31
6. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001: REATI SOCIETARI 34
7. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 42
8. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 48

9. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001: ABUSI DI MERCATO 49
10. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 58
11. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 60
12. I REATI DI CUI I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES. 1 DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 65
13. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE ... 68
14. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 70
15. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001: REATI AMBIENTALI 71
16. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 86
17. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 88

18. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D. LGS. 231/2001: REATI TRIBUTARI 89
19. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIESDECIES DEL D. LGS. 231/2001: REATI DI CONTRABBANDO 96
20. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 98
B. ULTERIORI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 100

Il presente documento costituisce la "Parte Speciale" del Modello adottato da TAMINI ("**Parte Speciale**").

Ai fini della stessa, in aggiunta ai termini e alle espressioni definiti nel seguito si fa riferimento a quanto indicato nella sezione "Definizioni" della Parte Generale.

I. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello è stata costruita seguendo il c.d. "approccio per processi a rischio reato *ex* D.lgs. 231/2001".

In particolare, per ciascun processo a rischio reato ("**Processo a Rischio**" o "**Processo**"), sono state identificate:

- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna area, le attività c.d. "sensibili" volte a descrivere con maggior dettaglio le relative Aree a Rischio ("**Attività Sensibili**"). Nell'ambito di tali Aree a Rischio, assumono rilevanza anche le attività espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Società da altre società del Gruppo in virtù della stipulazione di contratti di servizio o di specifiche deleghe;
- le categorie di Reato applicabili e i singoli Reati astrattamente perpetrabili (per una sintetica descrizione dei Reati previsti dal Decreto si rimanda all'Allegato 1 della Parte Speciale denominato "Descrizione dei reati presupposto");
- le strutture aziendali coinvolte nelle Aree a Rischio e i cui esponenti, astrattamente, potrebbero commettere i Reati, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso (l'individuazione dei ruoli/funzioni coinvolte è riportata nel documento all'uopo elaborato, denominato "Risk Assessment 231" recante gli esiti dell'esercizio di mappatura e valutazione dei rischi condotto ai fini dell'elaborazione della presente versione del Modello).

Nella Parte Speciale, inoltre, sono considerate, in relazione a ciascun Processo, sia le Aree a Rischio cd. "diretto" nel cui ambito possono essere commessi i Reati sia le Aree a Rischio c.d. "strumentali", ossia quelle aree caratterizzate da attività che possono assumere carattere di supporto (o, appunto, strumentale) rispetto alla commissione dei Reati.

In ogni caso, tutte le Aree a Rischio, a prescindere dal fatto che esprimano un rischio "diretto" o "strumentale", assumono analoga rilevanza ai fini del presente Modello e sono, quindi, presidiate con il medesimo approccio metodologico.

In relazione a quanto sopra, l'ambiente di controllo interno descritto dalla presente Parte Speciale è strutturato in:

- **principi generali di controllo**, applicabili in ciascun Processo in via trasversale per tutte le Aree a Rischio e le Attività Sensibili;
- **principi di controllo specifici**, previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nei Processi/Aree a Rischio; e
- **principi generali di comportamento**, declinati in relazione alle singole categorie di Reato considerate dal Modello e diretti a tutti i Destinatari.

Si precisa che devono intendersi parte integrante dell'ambiente di controllo interno definito da TAMINI ai fini della prevenzione dei Reati, gli **strumenti normativi interni** (ad es. disposizioni organizzative, linee guida, procedure, istruzioni operative ecc.) che costituiscono uno strumento di attuazione dei principi di controllo, generali e specifici, nonché dei principi generali di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale.

II. NORMATIVA INTERNA

Gli Esponenti Aziendali, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, sono tenuti a rispettare tutte le regole ed i principi disposti e adottati dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TAMINI e contenuti, tra l'altro, nei predetti strumenti normativi interni, come di volta in volta vigenti, per le parti di proprio interesse, ivi inclusi, tra gli altri, i seguenti che si menzionano a titolo di esempio in quanto aventi un perimetro di applicazione trasversale a una pluralità di Esponenti Aziendali:

1. Organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Codice Etico;
3. procedure in ambito Anticorruzione;
4. procedure in ambito Whistleblowing;
5. procedure in ambito Trade Compliance;
6. procedure in ambito Compliance Antitrust;
7. procedure per la selezione e assunzione e gestione del personale;
8. procedure adottate in tema di preventivazione e vendita, nonché gestione della commessa;
9. procedure in tema di scelta dei fornitori e, più in generale, in tema di approvvigionamenti;
10. regole, procedure ed istruzioni operative per la gestione dei rapporti con le P.A. (ad es. in relazione a iter autorizzativi, comunicazioni e ispezioni);
11. procedure relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
12. procedure relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
13. procedure relative alla gestione delle richieste per la cessione dei beni aziendali;
14. il Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
15. procedure in materia di gestione delle informazioni privilegiate;
16. procedure per la redazione della Relazione Finanziaria Annuale –Rapporto Integrato, della Relazione finanziaria annuale rapporto integrato Semestrale e dei resoconti trimestrali;
17. regolamento del Dirigente Preposto;
18. procedure in ambito amministrativo contabile, applicabili alla Capogruppo e alle società del Gruppo; nonché più in generale procedure relative alla predisposizione delle scritture contabili ed alla redazione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale;
19. piano dei conti di Contabilità Generale;
20. manuale di Contabilità Industriale;
21. procedure sulla approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse;

22. procedura relative alle operazioni con le c.d. "Parti Correlate";
23. procedure per la conduzione degli appalti e degli appalti c.d. "estranei (i.e. che si inquadrano solo in ambito privatistico)";
24. procedure relative ai sistemi di gestione delle certificazioni e degli accreditamenti;
25. procedure relative all'attività di *media relation* del Gruppo;
26. procedure in materia ICT;
27. procedure relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*;
28. procedure relative al compimento e la gestione di operazioni straordinarie;
29. sistema di controllo 262[1] e istruzioni operative di attuazione.

I Destinatari diversi dagli Esponenti Aziendali sono chiamati a conformarsi ai principi dettati dalla normativa interna indicata secondo i casi e ove previsto specificamente dal Modello attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali *ad hoc*.

III. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO VALIDI PER TUTTI I PROCESSI A RISCHIO

Tutte le Aree a Rischio e le Attività Sensibili di ciascun Processo devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo.

III.1. Sistema dei poteri

I poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

[1] La Società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, co. 5, TUF).

III.2. Segregazione dei compiti

È assicurata la preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.

III. 3 Tracciabilità e verificabilità *ex post*

Vige il principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa a ciascuna Area a Rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di qualsiasi attività riconducibile all'Area a Rischio deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali, adeguatamente archiviati.

IV. Processo a rischio reato: TUTTI I PROCESSI

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione a tutti i Processi sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. (ad es. ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO., ecc.):
  a) Gestione della visita;
  b) Contatto con gli esponenti della P.A.;
  c) Trasmissione di informazioni/documenti alla P.A.;
  d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva.

- Gestione di "informazioni privilegiate" ai sensi della normativa in materia di abusi di mercato

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

TUTTI I PROCESSI	Famiglie di reato rilevanti				
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-sexies e art.187 quinquies TUF Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. (Ad es. ASL, ARPA, ARERA, ADE, FF.OO., ecc.)	X	X	X		X
Gestione di "informazioni privilegiate" ai sensi della normativa in materia di abusi di mercato			X	X	

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Abusi di mercato (art. 25-sexsies D.lgs. 231/2001 e art.187 quinquies TUF):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).
- Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio "*Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. (ad es. ASL, ARPA, ARERA, AdE, FF.OO. ecc.)*" è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico (ove necessario, i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da

personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione, a seconda delle relative competenze, allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e quant'altro potrebbe favorire indebite richieste);

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- gestire i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive tramite gli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- esibire, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare o, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- sottoscrivere, a cura degli Esponenti Aziendali coinvolti nell'ispezione o dei soggetti da questi individuati per l'ispezione stessa, i verbali relativi alle visite ispettive;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- con specifico riferimento ad accertamenti ispettivi svolti da Autorità pubbliche di Vigilanza (i) assicurare una adeguata collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti; (ii) individuare in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse strutture aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza e di redigere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento all'Area a Rischio "*Gestione di "informazioni privilegiate" ai sensi della normativa in materia di abusi di mercato*", TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- rispettare la normativa in materia di *market abuse* così come declinata nelle procedure aziendali adottate dalla Capogruppo e nello specifico tener conto, tra le altre:
    - dei compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate;
    - delle modalità di trattamento, diffusione e pubblicazione delle informazioni privilegiate;
    - delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato; (b) sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;
    - dei criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
    - delle misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni privilegiate ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
    - della necessità di individuare i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate al fine di consentire l'implementazione del registro da parte della Capogruppo;

- in relazione alle attività ritenute significative per la Capogruppo, supportare le strutture di TERNA per individuare e monitorare le informazioni da considerare rilevanti;
- fornire supporto alle strutture di TERNA al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi gestionali, informativi e di comunicazione delle informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente;
- definire e adottare misure di tipo fisico (ad es. stampa di documenti solo previa identificazione dell'utente tramite utilizzo di badge nominativo o conservazione di documenti cartacei in luoghi ad accesso riservato, ecc.) e informatico (ad es. limitazione dei diritti di accesso alle cartelle digitali in cui sono archiviati i documenti, ecc.) al fine di evitare che soggetti anche interni, non autorizzati, possano entrare in possesso di documenti contenenti informazioni a loro non destinate;
- erogazione di corsi di formazione – informazione periodica sui reati e gli illeciti amministrativi di market abuse e sulle relative procedure aziendali.

V. Processo a rischio reato n° 1: RISORSE UMANE

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo RISORSE UMANE sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Selezione e assunzione del personale:
  a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
  b) Analisi delle candidature pervenute;
  c) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo;
  d) Formulazione dell'offerta economica;
  e) Rapporti con società di recruitment e agenzie di lavoro;
  f) Gestione degli adempimenti legati all'assunzione del personale.

- Incentivazione del personale e *salary review*:
  a) Definizione formale di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere;
  b) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi, benefit aziendali e aumenti salariali e relativo monitoraggio;
  c) Discussione e formalizzazione scritta degli esiti delle valutazioni.

- Gestione della formazione del personale tramite erogazioni pubbliche (ad es. contributi, finanziamenti agevolati, ecc.):
  a) Gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta e l'impiego erogazioni pubbliche in materia di formazione;
  b) Presentazione della domanda di erogazione e della documentazione a supporto anche mediante consulenti esterni;
  c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo dell'erogazionee gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto di concessione dell'erogazione;
  d) Pianificazione ed erogazione della formazione ai Dipendenti;
  e) Rendicontazione dell'erogazione ricevuta.

- Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali:

- Amministrazione del personale:
    a) Gestione anagrafica Dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.);
    b) Gestione dei libri previsti dalla legge;
    c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte;
    d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi;
    e) Gestione anticipi del TFR ai Dipendenti;
    f) Gestione incentivi all'esodo;
    g) Rendicontazione dei costi del personale che opera in regime di outsourcing.

- Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di adempimenti del personale:
    a) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
    b) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
    c) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali (ivi incluse le attività di welfare);
    d) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti, della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di cassa integrazione.

- Gestione delle note spese:
    a) Gestione delle missioni/trasferte;
    b) Gestione, delle note spese;
    c) Gestione delle carte di credito aziendali, anche virtuali.

- Gestione delle carte carburante

- Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale (ad es. convenzioni a titolo non oneroso)

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

RISORSE UMANE	Famiglie di reato rilevanti										
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo	Art.25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-duodecies Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Selezione e assunzione del personale	x		x		x		x			x	x
Amministrazione del personale	x		x				x			x	x
Gestione delle note spese	x		x		x				x		x
Gestione delle carte carburante	x		x		x				x		
Incentivazione del personale e salary review	x		x		x						x
Gestione della formazione del personale tramite erogazioni pubbliche	x		x		x						x
Gestione dei rapporti con la P.A. In materia di adempimenti del personale	x	x	x	x			x				x
Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali	x		x		x		x				
Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito del welfare aziendale (convenzioni non a titolo oneroso)	x	x	x		x	x		x			x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);

- Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Peculato (art. 314, co. 1, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis cod. pen. art. 110 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, co. 2, cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.).

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001)
- Reati di corruzione tra privati (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001):

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter cod. pen.).
- Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001):
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e co. 5, D.lgs. n. 286/1998);
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis, D.lgs. n. 286/1998).
- Reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio "*Selezione e assunzione del personale*" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- assicurare chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di

individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione;

- adottare un processo di pianificazione dell'evoluzione degli organici, del costo del personale amministrato e quello delle risorse esterne della Società;
- verificare, in fase di selezione: (a) i requisiti reputazionali del candidato; (b) l'esistenza di rapporti di coniugio, parentela (di secondo grado) o affinità (di secondo grado) del candidato con esponenti della Pubblica Amministrazione; (c) l'esercizio, nei tre anni precedenti, di poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni con le quali la Società intrattiene rapporti contrattuali o alla cui autorità la Società è soggetta; (d) l'esistenza di rapporti di coniugio, parentela (di secondo grado) o affinità (di secondo grado) del candidato con altri esponenti (ad es. amministratori, dipendenti, ecc.) della Società o di altre società del Gruppo; (e) in caso di lavoratori di paesi esteri, la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- concludere i contratti sulla base del sistema di deleghe in vigore e sulla base dei contratti collettivi;
- riconoscere compensi in favore dei Dipendenti in linea con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nonché sulla base del contratto di lavoro stipulato e delle successive variazioni, opportunamente autorizzate e approvate.
- è fatto, inoltre, divieto di:
    - fatto salvo quanto previsto sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità e comunque mai al fine dell'ottenimento di vantaggi indebiti a favore della Società (a) assumere o effettuare promesse di assunzione; (b) incentivare mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni Dipendenti;
    - porre in essere qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l'indipendenza di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio o ad indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Incentivazione del personale e salary review"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire le modalità di attribuzione di bonus e incentivi da erogare ai Dipendenti;
- gestire il processo di definizione ed erogazione di incentivi e bonus (anche tramite apposito sistema informativo), prevedendo differenti livelli autorizzativi per l'approvazione, garantendo la tracciabilità del processo e limitando l'accesso solo ai soggetti delegati;
- gli incentivi e i bonus calcolati sono approvati da parte di soggetti chiaramente identificati e muniti di adeguate deleghe;
- assicurare la segregazione dei ruoli e dei soggetti coinvolti ai fini della liquidazione degli incentivi approvati;
- adottare un processo strutturato di definizione, autorizzazione e verifica della corretta registrazione contabile e erogazione degli incentivi e bonus.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione della formazione del personale tramite erogazioni pubbliche (ad es. contributi, finanziamenti agevolati, ecc.)"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire le modalità di pianificazione ed erogazione della formazione;
- valutare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento di erogazioni pubbliche;
- verificare i contenuti del provvedimento emesso dal soggetto pubblico al fine di valutarne la corrispondenza con quanto richiesto dalla Società;
- rendicontare le erogazioni pubbliche ricevute;
- verificare la formazione erogata e monitorare le strutture che hanno ricevuto/devono ricevere la formazione;
- è fatto obbligo di:
    - rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
    - garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni pubbliche, per scopi diversi da quelli cui sono destinati.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- identificare i soggetti responsabili per la gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
- definire le modalità di trasmissione delle informazioni richieste da parte delle organizzazioni sindacali;
- formalizzare gli incontri e, almeno per i casi più significativi, le riunioni e le comunicazioni che intercorrono con tali soggetti;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di un esponente delle organizzazioni sindacali, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Amministrazione del personale"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire un iter procedimentale per la predisposizione e la verifica di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale;
- verificare periodicamente i dati anagrafici dei Dipendenti inseriti nei sistemi informatici aziendali (es. ERP);
- definire le modalità di gestione del processo di retribuzione (es. la predisposizione dei cedolini);
- autorizzare i pagamenti nel rispetto delle deleghe per la movimentazione dei conti bancari;
- adottare un processo strutturato di gestione e autorizzazione delle presenze/assenze del personale dei Dipendenti;
- verificare periodicamente la corrispondenza tra il numero dei Dipendenti e il numero delle buste paghe elaborate;
- verificare la corretta elaborazione dei cedolini e il corretto pagamento degli stipendi;
- verificare la corretta contabilizzazione delle voci relative ai Dipendenti;
- monitorare le retribuzioni erogate ai Dirigenti;

- verificare mensilmente la remunerazione dei Dipendenti;
- per quanto concerne la rendicontazione dei costi del personale che opera in regime di outsourcing, verificare a consuntivo con periodicità annuale la percentuale di allocazione delle ore del personale.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di adempimenti del personale"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- effettuare controlli volti a garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinataria la P.A. siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- verificare il corretto assolvimento degli adempimenti contributivi e fiscali;
- è fatto divieto di:
    - effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far ottenere un'utilità alla Società o per un terzo;
    - presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e omettere dati o informazioni.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione delle note spese"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- prevedere un controllo da parte del provider esterno sulla nota spese presentata dal Dipendente, verificando che gli importi siano coerenti e siano allegati i giustificativi necessari;
- concludere un accordo sindacale aziendale in merito alla gestione dei rimborsi spese del personale in trasferta;
- salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, è fatto obbligo ai Dipendenti di avvalersi dei canali indicati dalla Società per l'emissione dei titoli di viaggio necessari per il trasferimento;
- è fatto divieto di alterare o cedere a terzi i titoli di viaggio necessari per l'esecuzione delle trasferte;

- rimborsare le spese sostenute dal Dipendente previo caricamento da parte dello stesso dei giustificativi di spese sull'apposito portale;
- approvare le note spese da parte del diretto responsabile del Dipendente;
- svolgere un controllo di congruità degli importi per cui è stato richiesto il rimborso nonché sulla presenza di opportuni giustificativi;
- definire le modalità di registrazione delle note spese in modo tale da garantire la corrispondenza tra gli importi autorizzati e le relative registrazioni contabili.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione delle carte carburante"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- definire l'*iter* autorizzativo e procedimentale per l'emissione e la disattivazione delle carte carburante;
- disciplinare le modalità di verifica della coerenza tra gli acquisti effettuati con la singola carta carburante e i chilometri percorsi dall'automobile a cui è associata;
- è fatto divieto di falsificare o alterare, in qualsiasi modo, le carte carburante nonché di consentirne l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.

Con riferimento all'Area a Rischio "*Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale (ad es. convenzioni a titolo non oneroso)*" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- individuare i soggetti responsabili dell'instaurazione e della gestione dei rapporti con le controparti esterne e definizione dei relativi compiti;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di soggetti terzi, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo.

VI. Processo a rischio reato n° 2: LEGALE E SOCIETARIO

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo LEGALE E SOCIETARIO sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione di controversie con controparti in sede giudiziale e stragiudiziale, in Italia e all'estero ivi inclusa la definizione di eventuali accordi transattivi:
    a) Rapporto con soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziali in qualità di controparti e testimoni;
    b) Gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi.

- Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni:
    a) Contatto con gli esponenti della P.A.;
    b) Trasmissione di informazioni/documenti alla P.A..

- Gestione degli adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico:
    a) Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
    b) Gestione di adempimenti pubblicitari;
    c) Tenuta dei libri sociali.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

LEGALE E SOCIETARIO	Famiglie di reato rilevanti						
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-sexies Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Art.25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione degli adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico	x	x		x	x		x
Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCOM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni	x	x		x		x	x
Gestione di controversie con controparti in sede giudiziale e stragiudiziale, in Italia e all'estero ivi inclusa la definizione di eventuali accordi transattivi	x	x	x	x		x	x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.);

- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
  - Impedito controllo (art. 2625 cod.civ.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
  - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 55 D.lgs. 19/2023)

- Abusi di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001):
  - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000).
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001):
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di controversie con controparti in sede giudiziale e stragiudiziale, in Italia e all'estero ivi inclusa la definizione di eventuali accordi transattivi"* è fatto divieto di*:*

- indurre le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, con violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altre utilità alle persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- intrattenere rapporti diretti con le persone chiamate a rendere dichiarazione all'autorità giudiziaria.

È inoltre previsto l'obbligo di:

- avvalersi del supporto della struttura competente e di un legale nella gestione dei procedimenti penali in cui sia indagata/imputata la persona fisica e/o la Società;
- prevedere l'attribuzione di procura ad litem al legale esterno individuato;
- effettuare la verifica preliminare sull'opportunità di procedere con l'accordo transattivo, garantendo la massima trasparenza e tracciabilità del relativo iter decisionale;
- verificare la corrispondenza tra gli importi indicati negli accordi transattivi e quelli effettivamente versati o ricevuti;
- rispettare l'iter autorizzativo per la gestione di claims/controversie con controparti e delle eventuali note di credito o di debito;
- assicurare il monitoraggio dei crediti, nonché il coordinamento e il supporto operativo nelle azioni per il recupero degli stessi.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es., AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni"* è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di far ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e omettere dati o informazioni.

Con particolare riferimento ai rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza è fatto obbligo di:

- rispettare le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- rispettare gli obblighi di trasmissione alle Autorità richiedenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle

predette Autorità (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari, ecc.);

- garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la correttezza e la completezza delle comunicazioni nonché il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- individuare i soggetti responsabili della raccolta e dell'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione degli adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire le responsabilità e le modalità di predisposizione dei documenti alla base di delibere degli organi sociali;
- definire ruoli e responsabilità ai fini della trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
- definire e diffondere ai soci regole scritte (ad es. tramite un regolamento assembleare, ecc.) per la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di amministratore in altra società, è fatto obbligo di comunicare all'apertura della riunione del consiglio di amministrazione di tale società, agli altri amministratori e all'organo di controllo, l'eventuale presenza degli interessi, che abbia, per conto della Società, in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, la natura, i termini, l'origine o la portata;
- è fatto divieto di effettuate false dichiarazioni od omettere dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare con riferimento alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

VII. Processo a rischio reato n° 3: AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Contabilità generale, bilancio e redazione di altri documenti contabili e prospetti informativi concernenti la Società destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale:
    a) Registrazioni di contabilità generale: determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
    b) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti d'impresa;
    c) Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione;
    d) Tenuta e conservazione dei libri contabili;
    e) Gestione della documentazione contabile/fiscale obbligatoria.

- Gestione del ciclo attivo:
    a) Gestione anagrafica clienti;
    b) Registrazione dei contratti di vendita;
    c) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
    d) Gestione degli incassi;
    e) Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
    f) Gestione della documentazione a supporto delle fatture.

- Gestione del ciclo passivo:
    a) Gestione anagrafica fornitori;
    b) Registrazione delle fatture e delle note di credito;
    c) Gestione ed esecuzione del contratto;
    d) Liquidazione delle fatture;

e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori.

- Gestione degli adempimenti fiscali, ivi inclusa in particolare la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l'Agenzia delle Entrate (AdE) e le altre autorità in materia:
    a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni ed accesso all'applicativo dell'AdE; in particolare:
        - estrazione dei dati contabili ai fini della predisposizione delle dichiarazioni contabili;
        - predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e relativa; trasmissione;
        - calcolo dell'obbligazione tributaria e relativi pagamenti;
        - gestione delle comunicazioni rilevanti ai fini dichiarativi e, in generale, della documentazione contabile/fiscale obbligatoria
    b) Predisposizione ed invio delle dichiarazioni relative a operazioni intracomunitarie (ad es. INTRASTAT) e rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
    c) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per eventuali procedure transattive (ad es. accertamento con adesione, ravvedimento operoso, ecc.) e contenziosi fiscali;
    f) Operazioni relative ad attività finalizzate ad ottenere crediti d'imposta (ad es. Ricerca e Sviluppo, ecc.).

- Gestione dei rapporti con l'incaricato alla revisione e la società di revisione legale

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla

documentazione contabile periodica (ad es. bilancio d'esercizio, , relazione trimestrale e semestrale, ecc.)

- Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*:
    a) Definizione dei rapporti infragruppo;
    b) Valorizzazione delle prestazioni;
    c) Formalizzazione dei contratti;
    d) Gestione dei finanziamenti infragruppo.

- Gestione del patrimonio immobiliare industriale e civile, strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione di immobili mediante interventi di modifica delle opere

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE	Famiglie di reato rilevanti										
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-sexies Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, nonchè autoriciclaggio	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art.25-undecies Reati ambientali	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari	Art.25-sexiesdecies Contrabbando
Gestione del ciclo attivo	x		x		x		x	x		x	
Gestione del ciclo passivo	x		x		x		x	x		x	x
Gestione degli adempimenti fiscali, ivi inclusa in particolare la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l'Agenzia delle Entrate (AdE) e le altre autorità in materia	x	x	x				x			x	
Contabilità generale, bilancio e redazione di altri documenti contabili e prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale	x		x		x	x				x	
Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (ad es. bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.)	x		x		x					x	
Gestione rapporti con l'incaricato alla revisione e/o la società di revisione legale	x		x			x					
Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*	x		x			x	x			x	
Gestione del patrimonio immobiliare industriale e civile, strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione di immobili mediante interventi di modifica delle opere	x	x	x	x		x	x		x	x	

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
  - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

- Abusi di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001):
  - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
  - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
  - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter cod. pen.);
  - ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale[2].
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001):
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.);
  - Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);

[2] Si tratta, in particolare, (i) dei seguenti "Delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del Codice Penale: art. 453 cod. pen. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 cod. pen. "alterazione di monete"; art. 455 cod. pen. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 cod. pen. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 cod. pen. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 cod. pen. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 cod. pen. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 cod. pen. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 cod. pen. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 cod. pen. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 cod. pen. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; (ii) dei seguenti "Delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del Codice Penale: art. 624 cod. pen. "furto"; art. 624-bis cod. pen. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 cod. pen. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 cod. pen. "rapina"; art. 629 cod. pen. "estorsione"; art. 630 cod. pen. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 cod. pen. "usurpazione"; art. 640 cod. pen. "truffa"; art. 640-bis cod. pen. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter cod. pen. "frode informatica"; art. 644 cod. pen. "usura"; art. 646 cod. pen. "appropriazione indebita".

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. lgs n. 152/2006, art. 257).

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D. lgs. 74/2000);
  - Omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. lgs. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10-quater D. lgs. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. lgs. 74/2000).
- Contrabbando (art.25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (si considera l'ipotesi dell'eventuale concorso nel reato di cui all'art. 80, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, Allegato 1, D.lgs. 141/2024).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione del ciclo attivo"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- assicurare la corretta creazione e gestione delle anagrafiche clienti;
- assicurare la correttezza dei dati anagrafici, fiscali e finanziari al fine di evitare l'esecuzione di transazioni con controparti incluse nelle c.d. "liste sanzionatorie;
- prevedere un processo strutturato di predisposizione, riesame, verifica e approvazione dell'offerta tecnica ed economica;
- verificare il corretto svolgimento delle attività presso il cliente o l'avvenuta consegna del bene prima dell'emissione della fattura;
- registrare la conclusione lavori con l'elenco delle prestazioni e la data di esecuzione ai fini dell'emissione della fattura;
- autorizzare formalmente l'avvio delle attività di fatturazione;
- verificare che la fattura descriva coerentemente l'operazione realmente effettuata;
- verificare che il prezzo riportato in fattura sia coerente con il dato contrattuale;
- verificare che i destinatari della fattura siano effettivamente le controparti contrattuali intervenute nel rapporto;
- verificare la coincidenza tra gli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano.

È fatto, inoltre divieto, di emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte.

Con riferimento all'area a rischio *"Gestione del ciclo passivo"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifico:

- assicurare la corretta gestione del ciclo passivo, in particolare tramite l'inserimento a sistema delle condizioni contrattuali da parte del buyer, il benestare al pagamento da parte del gestore del contratto, la creazione dell'anagrafica del fornitore, la corretta applicazione del regime fiscale, ecc.;

- verificare la correttezza ed esattezza dei dati anagrafici dei fornitori/consulenti, anche al fine di evitare l'esecuzione di transazioni con controparti incluse nelle c.d. "liste sanzionatorie", mediante l'adozione di un processo strutturato di creazione/modifica dei dati anagrafici del fornitore e di verifica del contratto e dell'ordine presenti nei sistemi informatici aziendali;
- disciplinare ruoli, responsabilità, controlli e modalità operative per la gestione amministrativa e contrattuale del rapporto con i fornitori;
- verificare, a cura del gestore del contratto, i documenti che accertano la regolare esecuzione delle prestazioni del fornitore e che la stessa sia rispondente all'importo pattuito e riportato in fattura, e gestire, di conseguenza, eventuali difformità riscontrate;
- mantenere evidenza dei controlli effettuati, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al fine di verificare l'aderenza della stessa al contratto;
- estrarre periodicamente le fatture dal sistema e prevedere a sistema adeguati steps autorizzativi relativi, in particolare, alla verifica dell'avvenuta prestazione, alla verifica di coerenza tra quanto riportato in fattura e condizioni contrattuali, all'autorizzazione alla registrazione della fattura e al relativo pagamento;
- garantire la verifica delle fatture che presentano anomalie prima di procedere al relativo pagamento;
- coinvolgere la struttura competente in materia fiscale/ per ottenere indicazioni su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano.
- verificare *ex post* che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in modo rispondente all'importo pattuito.

È fatto, inoltre, obbligo di:

- assicurare che le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni o servizi siano pagate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- verificare la corrispondenza tra le fatture e i pagamenti.

È fatto divieto di:

- tenere un comportamento non corretto o non trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica dei fornitori, anche stranieri;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- disporre pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione.

Con riferimento all' Area a Rischio *"Contabilità generale, bilancio e redazione di altri documenti contabili e prospetti informativi concernenti la Società destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifico:

- prevedere criteri e istruzioni per il calcolo delle poste valutative, in coerenza con la normativa applicabile;
- prevedere verifiche volte ad accertare il corretto svolgimento dell'attività di chiusura dei documenti economico/finanziari e, qualora si riscontrino anomalie nelle contabilizzazioni eseguite, prevedere l'obbligo di segnalazione delle stesse alle unità competenti;
- prevedere verifiche almeno semestrali delle movimentazioni e dei relativi saldi Co.Ge. dei fondi rischi e predisporre una tabella riepilogativa per il calcolo delle imposte;
- controllare la corretta movimentazione delle immobilizzazioni;
- adottare procedure amministrativo - contabili volte a disciplinare ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli chiave di ciascun processo che confluisce nell'informativa finanziaria della Società;
- predisporre un calendario della chiusura contabile annuale da divulgare a tutte le strutture aziendali interessate;

- verificare, da parte dell'area competente, la completezza e l'accuratezza della documentazione e delle informazioni ricevute previste nel calendario delle chiusure contabili;
- definire principi e modalità di contabilizzazione dei fatti aziendali al fine di assicurare la correttezza delle poste di bilancio;
- definire i principi e le modalità di redazione del bilancio della Società nonché degli altri documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti il Gruppo, ivi inclusa la reportistica periodica contabile interna e verso enti esterni al fine di assicurare la correttezza delle relative informazioni;
- presidiare l'aggiornamento della normativa contabile ai fini del corretto inquadramento contabile dei fatti aziendali;
- assicurare la verifica preliminare degli impatti contabili di specifiche fattispecie, nuovi eventi o operazioni straordinarie in Italia e all'estero.

È inoltre fatto divieto di:

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di TAMINI;
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

Con riferimento all'area di rischio "*Gestione degli adempimenti fiscali, ivi inclusa in particolare la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l'Agenzia delle Entrate (AdE) e le altre autorità in materia*" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifico:

- verificare il calcolo delle imposte dirette, sulla base delle eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti forniti dalle strutture coinvolte;
- verificare la corretta predisposizione dei modelli Redditi, IRAP e IVA e degli F24 nonché previsione di una verifica e quadratura mensile dei registri IVA, dei conti Co.Ge e del riepilogativo IVA mensile;
- definire ruoli, responsabilità e modalità operative nella gestione degli adempimenti fiscali e relative comunicazione all'amministrazione finanziaria;
- monitorare la normativa fiscale con riguardo alle modifiche che intervengono nella legislazione, nella prassi e nella giurisprudenza di natura fiscale;
- redigere documenti riepilogativi delle novità intervenute (adattati al contesto aziendale di riferimento) e condividerlo con le strutture interessate, al fine di coordinare le attività aziendali con le evoluzioni normative di riferimento;
- con riferimento ai crediti di imposta, disciplinare:
    - le fasi principali del processo;
    - gli attori coinvolti;
    - le modalità per assicurare adeguata tracciabilità della documentazione prodotta nelle diverse fasi del processo in esame;
    - lo svolgimento di controlli sull'effettività delle attività da cui origina il credito da scomputare in dichiarazione;
    - il coinvolgimento della struttura competente in materia fiscale sulle verifiche della veridicità delle certificazioni attestanti il credito da utilizzare nella determinazione dell'imposta.

È inoltre fatto divieto di:

- gestire la fiscalità in maniera difforme rispetto alla normativa vigente;
- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in

tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con l'incaricato alla revisione e la società di revisione legale"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- selezionare e gestire i rapporti con la società di revisione legale e con il soggetto incaricato della revisione nel rispetto delle normative vigenti. In particolare, TAMINI adotta presidi volti a garantire l'osservanza dei requisiti professionali, delle incompatibilità e delle inconferibilità previste dalla legge.

È fatto, inoltre, divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti degli esponenti della società di revisione, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere o omettere dati o informazioni.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (ad es. bilancio d'esercizio relazione trimestrale e semestrale, ecc.)"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- acquisire – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui proviene l'informazione;
- nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti intercompany"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- assicurare che i rapporti infragruppo siano regolati da appositi contratti *intercompany* sottoscritti nel rispetto del sistema dei poteri/deleghe aziendali;
- istituire un database aggiornato dei contratti *intercompany* con identificazione puntuale degli importi, delle scadenze e delle diverse tipologie di prestazioni;
- verificare la convenienza tecnica ed economica delle operazioni poste alla base delle transazioni con eventuali società controllate e partecipate;
- valutare che l'ammontare economico delle prestazioni sia coerente con il valore di mercato effettivo;
- svolgere controlli specifici con riferimento alle operazioni intercompany, volti a verificare: (i.) che per tutte le operazioni intercompany esista un contratto formalizzato che regolamenti la transazione intercorsa e il corrispettivo pattuito; (ii.) che il rapporto contrattuale sia sostanzialmente conforme alle operazioni commerciali in effetti realizzate e alla loro rappresentazione contabile;
- svolgere una verifica sulle consociate al fine di accertare che non abbiano il potere di impegnare TAMINI nei rapporti con i terzi e che eventuale personale di TAMINI distaccato presso le strutture delle consociate non svolga attività che rientri nella sfera giuridica di TAMINI;
- svolgere una verifica al fine di assicurare che vi sia una separazione dell'attività gestoria di TAMINI e quella delle sue eventuali controllate;
- coinvolgere la struttura competente in materia fiscale al fine di accertare la conformità alla normativa fiscale delle transazioni intercompany;
- effettuare una prima e seconda riconciliazione dei saldi intercompany.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione del patrimonio immobiliare industriale e civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione di immobili mediante interventi di modifica delle opere"*, TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- seguire un iter di valutazione e autorizzazione dell'acquisto/vendita di immobili;
- formalizzare la stima del valore dell'immobile;
- presidiare la gestione del patrimonio immobiliare, strumentale e non, verificando la congruità delle valutazioni propedeutiche al perfezionamento di acquisizioni, dismissioni, locazioni, ecc.;
- verificare gli aspetti riferiti all'accatastamento degli immobili presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio;
- gestire, in ambito nazionale, gli adempimenti tecnici catastali, fiscali, nonché gli adempimenti previsti dalla Camera di Commercio;
- verificare gli aspetti legali e fiscali degli acquisti/delle vendite di immobili;
- monitorare le consistenze immobiliari e presidiare l'allineamento delle banche dati Contabile/Fiscale/Patrimoniale;
- monitorare la normativa di settore al fine di mitigare i rischi di errati/mancati adempimenti derivanti da obblighi fiscali o urbanistici con conseguente possibili sanzioni;
- svolgere un'analisi preliminare delle operazioni immobiliari al fine di verificarne la coerenza rispetto alle reali esigenze della Società;
- determinare il prezzo di vendita di un immobile in base a perizie redatte da un tecnico esterno;
- svolgere dei controlli sul corretto aggiornamento dell'anagrafica cespiti;
- effettuare delle verifiche sulla correttezza del calcolo degli ammortamenti;
- assicurare la corretta valutazione del valore di alienazione degli immobili al fine di mitigare ipotesi di sotto/sovrastima degli stessi.

VI. Processo a rischio reato n° 4: FINANZA E M&A

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo FINANZA E M&A sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate:
    a) Individuazione del possibile target dell'operazione straordinaria;
    b) Valutazione (tramite due diligence, pareri, ecc.) ed analisi delle operazioni di M&A per valutare tutti i possibili rischi (civili, amministrativi, tributari, penali, ecc.);
    c) Autorizzazione al compimento dell'operazione e definizione del *quantum*;
    d) Sottoscrizione dei relativi contratti;
    e) Gestione e revisione dei contratti relativi all'operazione.

- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria:
    a) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
    b) Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);
    c) Gestione della liquidità, emissione delle garanzie, copertura dei rischi finanziari.

- Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative

- Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

FINANZA E M&A	Famiglie di reato rilevanti							
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-sexies Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, nonché autoriciclaggio	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate	x	x		x		x	x	x
Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria	x	x	x	x		x	x	x
Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative	x	x		x				x
Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati	x	x		x	x	x		x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.).
- <u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):</u>
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).

- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
    - Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
    - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
    - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
    - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
    - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
    - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
    - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
    - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
    - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
    - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.);
    - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
    - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
    - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.);
    - Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.);
    - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
    - Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 55 D.lgs. 19/2023)
- Reati di market abuse (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001):
    - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
    - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
    - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
    - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
    - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art.25-octies.1 D.lgs. 231/2001):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter cod. pen.);
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.);
    - Ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio ed è previsto dal Codice Penale[3].
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
    - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
    - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);

[3] Si tratta, in particolare, (i) dei seguenti "Delitti contro la fede pubblica" di cui al Titolo VII del Codice Penale: art. 453 cod. pen. "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate"; art. 454 cod. pen.. "alterazione di monete"; art. 455 cod. pen.. "spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate"; art. 457 cod. pen. "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"; art. 459 cod. pen. "falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"; art. 460 cod. pen. "contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"; art. 461 cod. pen. "fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"; art. 462 cod. pen. "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di traporto"; art. 464 cod. pen. "uso di valori di bollo contraffatti o alterati"; art. 465 cod. pen. "uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto"; art. 466 cod. pen. "alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati"; (ii) dei seguenti "Delitti contro il patrimonio" di cui al Titolo XIII del Codice Penale: art. 624 cod. pen. "furto"; art. 624-bis cod. pen. "furto in abitazione e furto con strappo"; art. 626 cod. pen. "furti punibili a querela dell'offeso"; art. 628 cod. pen.. "rapina"; art. 629 cod. pen. "estorsione"; art. 630 cod. pen. "sequestro di persona a scopo di estorsione"; art. 631 cod. pen. "usurpazione"; art. 640 cod. pen. "truffa"; art. 640-bis cod. pen. "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; art. 640-ter cod. pen.. "frode informatica"; art. 644 cod. pen.. "usura"; art. 646 cod. pen. "appropriazione indebita".

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- svolgere le operazioni sul capitale in conformità alla normativa applicabile;
- verificare la completezza e accuratezza delle scritture contabili e dei documenti ricevuti relativi alle operazioni straordinarie;
- svolgere verifiche relative alla svalutazione/rivalutazione delle partecipazioni;
- prevedere modalità di valutazione (ad es. tramite due diligence, pareri, ecc.) e di analisi interna delle operazioni di M&A;
- svolgere verifiche circa le implicazioni fiscali derivanti dalle operazioni di M&A che si intendono realizzare;
- coinvolgere sistematicamente la struttura competente in materia fiscale o un fiscalista esterno al fine di valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie;
- predisporre perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- verificare preventivamente la capienza patrimoniale che residua da una operazione, la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione da parte della P.A., anche se non ancora in corso, qualora l'operazione in questione preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera societaria;
- assicurare che le operazioni di M&A siano valutate e approvate da parte del comitato competente in materia di investimenti;
- eseguire e verificare le registrazioni contabili relative alle varie operazioni (ad es. M&A, aumenti di capitale sociale, cessione/affitto di rami d'azienda, vendite, ecc.);

- garantire, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza e il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché dei termini e delle modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- è fatto divieto di effettuate false dichiarazioni od omettere dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare con riferimento alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l'analisi dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività di gestione dei finanziamenti in essere, nonché di reportistica destinate all'interno e all'esterno della Società e curare, inoltre, la gestione della tesoreria espletando le attività connesse alla movimentazione dei conti correnti societari, assicurandone la tempestiva riconciliazione con le risultanze contabili;
- disciplinare le attività di gestione della tesoreria e la gestione della cassa centrale e delle casse periferiche;
- autorizzare i pagamenti nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;
- disporre i pagamenti tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- verificare la corrispondenza tra IBAN inserito in anagrafica, intestatario del conto e controparte contrattuale al fine di assicurare, anche tramite il sistema informatico, che il pagamento sia effettuato solo in favore della reale controparte contrattuale;
- prevedere, in caso di pagamento su conti esteri, controlli finalizzati a verificare che: (a) non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati"; (b) il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato "a rischio";
- effettuare analisi delle partite aperte sui conti transitori banca disposti;
- assicurare il pareggio dei conti transitori in banca;
- effettuare la riconciliazione trimestrale degli estratti conto bancari.

È fatto, inoltre, divieto di:

- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti degli esponenti degli istituti di credito, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo.

Con riferimento all'area di rischio *"Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- selezionare intermediari assicurativi di sicura "onorabilità" in base alla normativa applicabile;
- prevedere controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione con riferimento alla corrispondenza dei premi indicati nei contratti stessi.

È, inoltre, fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti degli esponenti delle compagnie assicurative, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire uno specifico iter autorizzativo per l'esecuzione delle operazioni;
- definire preventivamente i parametri per la scelta degli strumenti finanziari su cui investire (ad es. durata dell'investimento, rating del titolo, ecc.);
- avvalersi, ove necessario, del supporto di consulenti esperti in materia, selezionati previa verifica dei relativi necessari requisiti professionali e reputazionali.

VIII. Processo a rischio reato n° 5: INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT")

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT") sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica:
    a) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
    b) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
    c) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
    d) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
    e) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
    f) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
    g) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad es. usb, cd);
    h) Gestione e utilizzo dei software aziendali e delle relative licenze;
    i) Gestione dei computer aziendali e interventi sui programmi da parte dei Dipendenti/Collaboratori Esterni alla Società che lavorano nell'interesse della stessa.

- Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A. (ad es. tramite portali messi a disposizione dalla P.A., ecc.)

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ("ICT")	Famiglie di reato rilevanti						
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art.25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica	x	x	x	x	x	x	x
Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A. (Ad es. tramite portali messi a disposizione dalla P.A.)	x	x	x				

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):</u>
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):</u>

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);
- Estorsione informatica (art. 629, 3.co cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 cod. pen.);

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):

- Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.);

- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001):
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. pen.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, co. 2, cod. pen.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001):
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, co. 1, lettera a-bis, L. 633/1941);
  - Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla "Legge sul Diritto d'Autore"; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co. 1, L. 633/1941);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, co. 2, L. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere

dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941).

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento alle Aree a Rischio *"Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica"* e *"Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A (ad es. tramite portali messi a disposizione dalla P.A., ecc."* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- implementare i presidi di sicurezza informatica in merito a:
    - gestione del profilo utente e definizione delle limitazioni degli accessi ai sistemi informatici aziendali;
    - gestione e protezione delle reti;
    - gestione della sicurezza fisica e logica;
    - sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT;
- individuare principi e criteri della gestione dei dati personali al fine di assicurare l'ottemperanza a tutti gli obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- adottare diversi livelli di abilitazioni/autorizzazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- garantire la tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nei sistemi informatici aziendali (es. ERP);
- prevedere l'esecuzione di back-up periodici,

È, inoltre, fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società o di terzi al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per

individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da TAMINI;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TAMINI le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a TAMINI, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare, anche per il tramite di terzi, spam, malware, ransomware, phishing o altre comunicazioni malevole a chiunque, astenendosi altresì da ogni azione di

risposta o inoltro di tali comunicazioni eventualmente ricevute a soggetti diversi da quelli autorizzati;

- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

IX. Processo a rischio reato n° 6: CYBERSECURITY

In relazione al processo CYBERSECURITY sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica:
    a) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
    b) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
    c) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
    d) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
    e) Gestione e protezione della postazione di lavoro;
    f) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
    g) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad es. usb, cd);
    h) Gestione e utilizzo dei software aziendali e delle relative licenze;
    i) Gestione dei computer aziendali e interventi sui programmi da parte dei Dipendenti/Collaboratori Esterni alla Società che lavorano nell'interesse della stessa.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

CYBERSECURITY	Famiglie di reato rilevanti						
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art.25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica	x	x	x	x	x	x	x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):</u>
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.).
- <u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):</u>
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);
- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);
- Estorsione informatica (art. 629, 3.co cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 cod. pen.);

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001):
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. pen.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, co. 2, cod. pen.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L.633/1941 co. 1 lett. a) bis);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla "Legge sul Diritto d'Autore"; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941).

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- implementare i presidi di sicurezza informatica in merito a:
  - gestione del profilo utente e definizione delle limitazioni degli accessi ai sistemi informatici aziendali;
  - gestione e protezione delle reti;
  - gestione della sicurezza fisica e logica;
  - sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT;
- individuare principi e criteri della gestione dei dati personali al fine di assicurare l'ottemperanza a tutti gli obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- adottare diversi livelli di abilitazioni/autorizzazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- garantire la tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nei sistemi informatici aziendali (es. ERP);

- prevedere l'esecuzione di back-up periodici.

È, inoltre, fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società o di terzi al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici;
- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da TAMINI;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TAMINI le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a TAMINI, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare, anche per il tramite di terzi, spam, malware, ransomware, phishing o altre comunicazioni malevole a chiunque, astenendosi altresì da ogni azione di risposta o inoltro di tali comunicazioni eventualmente ricevute a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

X. Processo a rischio reato n° 7: PROCUREMENT

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo PROCUREMENT sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi:
  a) Definizione del piano degli approvvigionamenti;
  b) Formulazione delle richieste di acquisto;
  c) Definizione delle specifiche tecniche e della procedura da indire;
  d) Definizione dei criteri di aggiudicazione e di valutazione;
  e) Indizione della procedura;
  f) Composizione della commissione di gara;
  g) Esame delle offerte;
  h) Negoziazione e proposta di aggiudicazione;
  i) Verifica dei requisiti del fornitore;
  j) Aggiudicazione;
  k) Gestione delle richieste di accesso e di eventuali contestazioni.

- Affidamento di incarichi professionali e di consulenze:
  a) Selezione del professionista e del consulente esterno;
  b) Contrattazione e predisposizione e dell'incarico;
  c) Definizione dei compensi.

- Gestione della vendita di veicoli e altri mezzi operativi aziendali (compresa la vendita di altri beni mobili).

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

PROCUREMENT	Famiglie di reato rilevanti						
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo	Art.25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-octies Reati di ricettazione	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	x	x	x	x	x	x	x
Affidamento di incarichi professionali e di consulenze	x	x	x	x		x	x
Gestione della vendita di veicoli e altri mezzi operativi aziendali (compresa la vendita di altri beni mobili)	x	x	x			x	x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Concussione (art. 317 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis cod. pen. art. 110 cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis cod. civ.).

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D.lgs. 231/2001).
- Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies D.lgs. 231/2001):
    - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
    - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
    - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
    - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
    - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
    - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
    - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- improntare tutti i rapporti con i fornitori ai principi della trasparenza e dell'integrità e prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;

- inserire negli ordini/contratti clausole standard, volte a garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e della normativa interna in materia di anticorruzione, la cui violazione può comportare la risoluzione del contratto;
- disciplinare ruoli, responsabilità, controlli e modalità operative per l'esecuzione delle seguenti attività:
    - approvvigionamenti;
    - acquisti aventi natura di urgenza ed occasionalità effettuati attraverso i fondi spesa;
    - valutazione dei fornitori;
- effettuare una fase preliminare di pianificazione dei fabbisogni di approvvigionamento e di verifica della disponibilità di budget;
- individuare le modalità di selezione dei fornitori, in linea con le previsioni del Codice Civile, cui TAMINI si adegua;
- svolgere verifiche periodiche sul processo di approvvigionamento e sugli acquisti eseguiti tramite procedure di selezione semplificate;
- rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, nel rispetto delle procure di volta in volta vigenti.

È, inoltre, fatto obbligo di:

- garantire la trasparenza nell'individuazione del criterio di aggiudicazione e, quindi, nella scelta dell'aggiudicatario;
- prevedere, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (criteri oggettivi);
- effettuare, nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, una verifica di congruità del livello economico prima dell'aggiudicazione all'operatore che abbia offerto il prezzo più basso;
- non introdurre requisiti di natura soggettiva quali criteri per la valutazione delle offerte, salvo che questi non incidano in modo diretto sull'esecuzione dell'appalto;
- acquisire dall'operatore economico la documentazione necessaria in ragione della procedura di gara utilizzata;

- acquistare beni/prodotti esclusivamente dal produttore o da distributori autorizzati dallo stesso, al fine di garantire la provenienza e l'autenticità dei prodotti;
- inserire nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori apposite clausole che garantiscono la corrispondenza tra le caratteristiche dei beni forniti a quelle previste nelle eventuali schede tecniche allegate ai contratti stessi;
- garantire la rotazione tra i fornitori di cui si avvale la Società;
- nel caso in cui TAMINI acquisisca da terzi progetti o idee innovative, richiedere al fornitore una specifica garanzia al fine di evitare la violazione di un brevetto altrui nell'utilizzo di una determinata fornitura.

È fatto, altresì, obbligo di:

- formalizzare e autorizzare le richieste d'acquisto;
- verificare l'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte e l'esistenza di conflitti d'interessi;
- svolgere opportune verifiche reputazionali sulle controparti destinate a fornire particolari servizi (ad es. le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata ecc.);
- ottenere dal fornitore che abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di TAMINI, una dichiarazione in merito al rispetto della normativa locale o, se più severe, delle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
- ottenere dai Collaboratori Esterni una dichiarazione in merito all'eventuale sussistenza di condanne definitive o di procedimenti in corso per un reato rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 al fine di valutare la ricorrenza di eventuali cause ostative alla prosecuzione dell'iter di affidamento di gara o del contratto.

È fatto divieto di:

- porre in essere condotte volte ad alterare il normale svolgimento dell'iter di gara;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite rilevanti ai fini del D. lgs. 231/2001.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Affidamento di incarichi professionali e di consulenze"* è fatto obbligo di:

- verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto – l'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei consulenti;
- formalizzare e rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo;
- dare atto dei criteri adottati per l'affidamento prima di avviare il processo di selezione;
- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;
- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- prevedere una clausola in cui i consulenti, nello svolgimento delle attività, si impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;
- nel caso in cui il fornitore della Società propria sede all'estero o, comunque, nel caso in cui l'attività a favore di TAMINI sia svolta all'estero, ottenere dal fornitore una dichiarazione in merito al rispetto della normativa locale o, se più severe, delle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età 20 minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
- ottenere dai Collaboratori Esterni una dichiarazione in merito all'eventuale sussistenza di condanne definitive o di procedimenti in corso per un reato rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 al fine di valutare la ricorrenza di eventuali cause ostative alla prosecuzione dell'iter di affidamento di gara o del contratto;
- definire reporting periodici in merito all'affidamento di incarichi professionali e consulenze;

- effettuare un confronto tra più offerte e motivare la scelta sulla base di criteri oggettivi e requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.

Con riferimento all'Area a Rischio "*Gestione della vendita di veicoli aeromobili e altri mezzi operativi aziendali (compresa la vendita di altri beni mobili ivi incluso il rame)*", TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire l'iter autorizzativo per procedere alla vendita dei beni;
- definire le modalità di individuazione del valore dei beni e del relativo prezzo di vendita;
- svolgere una procedura competitiva per la vendita dei beni.

XI. Processo a rischio reato n° 9: COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE)

A) Aree di rischio e attività sensibili

In relazione al processo COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE), sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Partecipazione a procedure indette da enti pubblici o privati per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (ad es. complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari:
    a) Contatto tra i rappresentanti della Società e l'ente al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara indetta ed alla tipologia di beni/servizi di cui l'ente necessita;
    b) Valutazione dell'opportunità di partecipare alla procedura indetta;
    c) Predisposizione e gestione della documentazione tecnica ed economica e successivo invio della stessa per la partecipazione alla gara/procedura;
    d) Predisposizione e gestione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente in esito all'aggiudicazione della procedura;
    e) Stipulazione del contratto;
    f) Stipulazione di eventuali rinnovi/proroghe e/o revisione degli accordi conclusi con l'ente;
    g) Esecuzione della commessa;
    h) Attività di collaudo.

- Relazioni con controparti con cui la Società ha rapporti – anche per il tramite di altra società del Gruppo – per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business (es. partner a livello nazionale e internazionale, agenti, soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della P.A.):
    a) Selezione delle controparti;
    b) Gestione dei rapporti commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;

- Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TAMINI concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" collegate al terrorismo:
    a) Selezione e verifica in merito all'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale delle controparti;
    b) Gestione dei rapporti commerciali;
    c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto;
    d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le controparti;

- Gestione degli adempimenti doganali.

- Gestione operativa degli stabilimenti e dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE)	Famiglie di reato rilevanti												
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete	Art. 25 – bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo	Art.25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art.25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime	Art. 25-duodecies Impiego cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari	Art. 25-sexiesdecies Contrabbando
Partecipazione a procedure indette da enti pubblici o privati per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (ad es. complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari	x	x	x	x	x	x	x					x	
Relazioni con controparti con cui la Società ha rapporti – anche per il tramite di altra società del Gruppo – per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business (es. partner a livello nazionale e internazionale, agenti, soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della P.A.)	x		x			x	x	x	x		x	x	
Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TAMINI concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" collegate al terrorismo	x		x			x	x	x	x		x	x	
Gestione degli adempimenti doganali	x		x				x					x	x
Gestione operativa degli stabilimenti e dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi	x		x			x	x	x		x	x		

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, co. 2, cod. pen.);

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.).

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006).
- Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001):
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001):
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis, co. 1 cod. civ.).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
  - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);

- Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altre operazioni per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 231/2001);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 231/2001);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 231/2001);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 231/2001).
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001):
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. lgs. 231/2001):
  - Omicidio colposo (art. 589. cod. pen.);
  - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, cod. pen.).
- Contrabbando (art.25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
  - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80, Allegato 1, D.lgs. 141/2024, 110 cod. pen.);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87, Allegato 1, D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, Allegato 1, D.lgs. 141/2024).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Partecipazione a procedure indette da enti pubblici o privati per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (ad es. complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari"* è fatto divieto di*:*

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e omettere dati o, informazioni;
- compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia a imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni delle stesse), nonché, più in generale, pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti o condotte tali da alterare il regolare svolgimento della procedura di gara.

È fatto obbligo di:

- assicurare che le attività e i rapporti con i soggetti pubblici nell'ambito dell'esecuzione del contratto siano sempre verificabili attraverso adeguata e completa documentazione idonea anche a definire ogni obbligo/diritto delle parti;
- verificare che la documentazione e le comunicazioni formali prodotte nel corso di svolgimento della procedura di gara siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- rispettare specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale;

- individuare la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. nel corso della gestione del contratto, cui conferire apposita delega procura, stabilendo specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti.

La Società si conforma, inoltre, ai seguenti principi di controllo specifici:

- definire un processo strutturato per il riesame, verifica e approvazione dell'offerta tecnica ed economica di una gara d'appalto.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Relazioni con controparti con cui la Società ha rapporti – anche per il tramite di altre società del Gruppo – per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business (ad es. partner a livello nazionale e internazionale, agenti, soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della P.A.)"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo:

- individuare i ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con le controparti;
- definire il fabbisogno di servizio e individuare i criteri di scelta della controparte;
- individuare le percentuali massime delle provvigioni nel caso di rapporti con agenti/intermediari commerciale;
- verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto – l'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte;
- concludere appositi contratti scritti per la regolamentazione dei rapporti con le controparti in coerenza con il sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda
- svolgere verifiche sulla conformità delle operazioni eseguite rispetto agli accordi contrattuali.

È fatto, altresì, obbligo di:

- gestire i rapporti con le controparti nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità, definendo prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato e verificando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- attivarsi nel caso di percezione o segnalazione negative circa l'onorabilità dei soggetti terzi con i quali si interagisce.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni in favore di controparti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto;
- riconoscere compensi in favore di agenti e/o intermediari commerciali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato, nonché rispetto alla prestazione effettivamente svolta.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TAMINI concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" collegate al terrorismo"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici*:*

- prima della conclusione di operazioni di rilevante entità svolgere verifiche, controlli e accertamenti (ad es, presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.) sulle controparti delle operazioni (ad es. persone fisiche, persone giuridiche ecc);
- inserire nei contratti con i collaboratori esterni apposita dichiarazione da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- nel caso in cui la Società, per l'espletamento dell'attività suddetta, si avvalga di agenti per la promozione o la rappresentanza per la conclusione dei contratti, è fatto obbligo di adottare particolari cautele per accertare l'affidabilità professionale e reputazionale di tali soggetti. In particolare, è necessario procedere con specifiche verifiche reputazionali (c.d. "Sanity Check") e prevedere clausole contrattuali *ad hoc* contenenti l'impegno al rispetto delle procedure adottate dalla Società in tema di Trade Compliance;
- assicurare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni siano completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva

individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Con riferimento all'Area a Rischio "Gestione degli adempimenti doganali" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- verificare la veridicità e correttezza dei documenti da presentare alle autorità doganali;
- verificare il corretto adempimento degli oneri in materia doganale (es. pagamento di accise, IVA o diritti di confine);
- rispettare tutte le scadenze doganali, annuali ed infrannuali, effettuando con tempestività, correttezza e buona fede nel rispetto dei termini di legge tutte le dichiarazioni o comunicazioni previste dalla normativa doganale applicabile;

È fatto altresì divieto di rappresentare nelle bollette doganali ovvero in altre dichiarazioni doganali dati od informazioni false ovvero parziali.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione operativa degli stabilimenti e dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- ottenere, da parte dei Collaboratori Esterni, una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto di seguito previsto;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ponendo particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- nel caso in cui il responsabile di cantiere rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Collaboratori Esterni, informare immediatamente il relativo responsabile che effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;
- monitorare gli accessi allo stabilimento e al cantiere, impedendo l'ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione.

XII. Processo a rischio reato n° 15: COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione della richiesta e dell'impiego di erogazioni, (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o sovranazionali:
    a) Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi/finanziamenti;
    b) Presentazione della domanda di erogazione e della documentazione a supporto;
    c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo dell'erogazione e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di concessione dell'erogazione;
    d) Rendicontazione dell'erogazione ricevuta.

- Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.),), incluso l'invio di dati o informazioni:
    a) Contatto con gli esponenti della P.A;
    b) Trasmissione di informazioni/documenti alla P.A.

- Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica (ad es. giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; emissione di comunicati stampa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati).

- Gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità (ad es. omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità, ecc.) e sponsorizzazioni:
    a) Donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale (ad es, comodati d'uso, cessioni gratuite, borse di studio, sponsorizzazioni, ecc.) in favore di persone fisiche, enti pubblici e privati, società scientifiche, fondazioni ed associazioni;
    b) Individuazione delle persone fisiche, degli enti pubblici e privati, società scientifiche, fondazioni ed associazioni potenzialmente interessati ad un determinato progetto di donazione;
    c) Ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da parte della persona fisica, dell'ente pubblico, società scientifica e/o associazione interessata;
    d) Comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario;
    e) Gestione operativa delle elargizioni.

- Gestione dei contenuti del sito Internet di TAMINI e dei social media.

- Organizzazione degli eventi.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI	Famiglie di reato rilevanti										
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo	Art. 25-sexies Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	Art. 25-octies Reati di ricettazione	Art.25-octies.1 Reati in materia di strumenti di pagamento e trasferimento fraudolento di valori	Art.25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art.25-quaterdecies Frode in competizioni sportive	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione delle attività di corporate giving, liberalità (ad es. omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità ecc.) e sponsorizzazioni	x		x	x	x		x	x		x	x
Gestione dei contenuti del sito internet di TAMINI e dei social media	x		x	x							
Organizzazione di eventi	x		x	x	x	x			x		x
Gestione della richiesta e dell'impiego di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) da parte di organismi pubblici italiani o sovranazionali	x	x	x								
Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni	x	x	x			x	x		x		x
Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica (ad es., giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; emissione di comunicati stampa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati).	x	x	x								x

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Concussione (art. 317, art. 110 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, comma 2, cod. pen.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis cod. pen.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.).

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001):
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.)
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art.25-sexsies D.lgs. 231/2001 e art.187 quinquies TUF):
  - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001):
    - Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
    - Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
    - Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
    - Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art.25-octies.1 D.lgs.201/2001):
    - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter cod. pen.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001):
    - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo co., lettera a-bis, L. 633/1941);
    - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941).

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies D.lgs. 231/2001):
  - Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione della richiesta e dell'impiego di erogazioni (ad es. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ecc.) da parte di organismi pubblici italiani o sovranazionali"* è fatto obbligo di:

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;
- rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto;
- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatario la P.A. siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- verificare la correttezza e la completezza della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento e la gestione di contributi, finanziamenti e altri tipi di sovvenzioni concessi da soggetti pubblici;
- verificare il contenuto del provvedimento emesso dal soggetto pubblico al fine di valutarne la corrispondenza con quanto richiesto dalla Società;
- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o impiego delle risorse economiche e finanziarie ottenute a titolo di contributo o finanziamento abbiano sempre una causale espressa e registrata in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile.
- È fatto divieto di:

- destinare somme ricevute a titolo di erogazioni pubbliche per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esibire documenti falsi o alterati alla P.A., ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la P.A.

Con riferimento all'Area a Rischio "*Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni*" è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere o omettere dati o informazioni.

Con particolare riferimento ai rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza è fatto obbligo di:

- rispettare le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- rispettare gli obblighi di trasmissione alle Autorità richiedenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari, ecc.);
- garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la correttezza e la completezza delle comunicazioni nonché il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- individuare i soggetti responsabili della raccolta e dell'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste.

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione dell'informativa pubblica (ad es., giornalisti e altri rappresentanti dei*

mezzi di comunicazione di massa; emissione di comunicati stampa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati)" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- garantire il rilascio di informative chiare, tempestive e coerenti e nel tempo e che siano preventivamente condivise con il vertice aziendale;
- salvo espressa autorizzazione, non rilasciare opinioni, dichiarazioni o informazioni ai media per conto di TAMINI al di fuori dei canali e delle modalità stabilite.
- assicurare che l'organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione sia disciplinata in modo tale da evitare l'offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l'obiettività di giudizio e l'indipendenza degli organi di informazione partecipanti;
- limitare i rapporti con le agenzie di rating allo scambio di informazioni necessarie - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;
- con specifico riferimento all'emissione di comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni privilegiate: (a) prevedere il coinvolgimento, da parte della struttura richiedente, della struttura aziendale incaricata della gestione della comunicazione esterna per la stesura delle bozze dei comunicati stampa; (b) condividere preventivamente le bozze dei comunicati stampa da parte della struttura aziendale incaricata della gestione della comunicazione esterna con la struttura richiedente nonché con quelle a cui ineriscono le informazioni; (c) garantire la tracciabilità delle eventuali osservazioni formulate alle bozze dei comunicati stampa; (d) disporre l'obbligo di approvazione dei comunicati stampa da parte del vertice aziendale prima della loro pubblicazione

Con riferimento all'Area a Rischio *Gestione delle attività di corporate giving, liberalità (ad es. omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità, ecc.) e sponsorizzazioni"* TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

- a cura degli Esponenti Aziendali:

- svolgere verifiche preventive circa l'onorabilità e l'assenza di eventuali conflitti di interesse dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di sponsorizzazioni;
- mantenere tracciabilità della richiesta di contribuzione e dei relativi processi autorizzativi di concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in merito;
- laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti;
- verificare ex post l'effettività della prestazione erogata nell'ambito delle attività di *corporate giving;*
- definire un budget per l'erogazione delle sponsorizzazioni;
- ottenere una richiesta scritta da parte dell'ente che intende essere sponsorizzato;
- definire dei limiti per le sponsorizzazioni in relazione all'oggetto e alla natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
- svolgere specifiche verifiche reputazionali sull'ente destinatario della sponsorizzazione relative all'esistenza di condanne o di procedimenti giudiziari in corso a carico dell'ente o di suoi apicali per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero, anche in assenza di condanne o di procedimenti giudiziari in corso, il coinvolgimento dell'ente che intende essere sponsorizzato o di suoi apicali in vicende o attività criminose nonché la verifica in merito all'inclusione nelle c.d. "Liste Paesi" o "Liste Nominative" collegate al terrorismo internazionali.

È fatto, inoltre, divieto di:

- distribuire o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata qualsiasi liberalità - effettuata di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volte a promuovere iniziative di carattere sociale,

ambientale, umanitario e culturale o la brand image del Gruppo. Le regalie offerte e ricevute devono essere documentate in modo adeguato.

Con riferimento all'Area a Rischio "*Gestione dei contenuti del sito Internet di TAMINI e dei social media*" TAMINI si conforma ai seguenti principi di controllo specifici:

è fatto divieto di:

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere al sito internet della Società e ai profili social al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (ad es. immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa rilevante (ad es. quella sul diritto d'autore);
- divulgare tramite i social media informazioni aziendali senza la preventiva autorizzazione e condivisione con le strutture competenti o comunque in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento all'Area a Rischio "*Organizzazione di eventi*" è fatto divieto di:

- accordare vantaggi indebiti di qualsiasi natura;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui.

XIII. Processo a rischio reato n° 16: *HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT* ("HSE")

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione all'Area a Rischio ***"gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"*** è doveroso evidenziare che i Reati di lesioni gravi, gravissime e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, qualsiasi violazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ("**D.lgs. 81/2008**") potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Chiarito ciò, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro previsti, tra l'altro, dal d.lgs. 81/2008 quali, in particolare e a titolo esemplificativo quelli individuati dalle seguenti Attività Sensibili:

a) Definizione delle politiche, dei ruoli e delle responsabilità; individuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
   (i) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da TAMINI per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
   (ii) identificazione e applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
   (iii) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto (i) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio con riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività del servizio prevenzione e protezione,

del medico competente e del medico referente; - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;

(iv) esercizio della delega ex art. 16 del D.lgs. 81/2008.

b) Identificazione e valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

(i) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento a: - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ad ogni unità produttiva; - contratti di appalto, servizi e forniture; - valutazione dei rischi legati alle interferenze tramite il documento DUVRI; - piani di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera e piani operativi di sicurezza.

c) Attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

(i) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

d) Monitoraggio e azioni correttive:

(i) attuazione di attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia delle misure adottate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: - misure di mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

(ii) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

(iii) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TAMINI che ad eventuali cambiamenti nell'attività;

e) Gestione dei contratti con i fornitori con riferimento alle attività rilevanti in materia di salute e sicurezza:
   (i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra;

f) Gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria:
   (i) attuazione del protocollo sanitario.

g) Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito delle attività in materia di salute, sicurezza e ambiente;

h) *International Travel Security: gestione del* "Rischio-Paese" afferente la sicurezza del personale della Società e/o esterno che opera all'Estero per conto della Società medesima sia stabilmente che occasionalmente.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

HSE	Famiglie di reato rilevanti		
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art.25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse
Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti, tra l'altro, dal D.Lgs. 81/2008	X	X	X

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):
  - Omicidio colposo (art. 589. cod. pen.);
  - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 (3) cod. pen.).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all' Area a Rischio "*Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti, tra l'altro, dal D.lgs. 81/2008*", TAMINI ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza pienamente conforme ai requisiti di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008. A comprova di ciò, lo stesso sistema **è stato certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018** per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso art. 30 co. 5 stabilisce, infatti, che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle* ***Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)*** *del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007* ***si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti***".

Chiarito quanto sopra, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale;
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascuna Unità Produttiva di TAMINI;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza;
- Procedure adottate in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo: (a) valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute; (b) gestione della sicurezza del lavoro e della salute; (c) gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e attività di monitoraggio; (d) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (e) gestione e redazione del DUVRI; (f) gestione approvvigionamenti; (g) gestione degli infortuni; (h) gestione dei near miss;
- Procedure sull'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro nelle attività all'estero.

A ciò si aggiunga che la politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da TAMINI deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti

Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di TAMINI, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da TAMINI e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di TAMINI, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, TAMINI dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 ("Datore di Lavoro") a ciascuno dei lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche quelli connessi alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); in particolare, TAMINI definisce modalità adeguate a realizzare il coinvolgimento dei lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;

- impegno a promuovere la collaborazione con le autorità competenti (ad es. INAIL, ASL, ecc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione per la sicurezza in conformità con gli indirizzi della Capogruppo;
- impegno a definire e diffondere all'interno di TAMINI gli obiettivi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ("SSL") ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di TAMINI;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Chiarito quanto sopra, per ogni requisito di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008 (o "Decreto Sicurezza"), si procederà ad illustrare le attività svolte da TAMINI in materia.

D) Il sistema di gestione SSL in conformità all'art. 30 del D.lgs. 81/2008

D.1.) L'art. 30, lett. a) e b) del D.lgs. 81/2008

L'art. 30, lett. a) e b) del D.lgs. 81/2008 prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, TAMINI dovrà, pertanto, correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, gli RSPP, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, ecc.;
- individuano le disposizioni normative che interessano TAMINI, sulla base dell'attività svolta da ciascuna unità produttiva;
- procedono all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da TAMINI;
- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al sopra, TAMINI, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e al miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

D.2.) L'art. 30, lett. c) del D.lgs. 81/2008

L'art. 30, lett. c) del D.lgs. 81/2008 richiede che il Modello deve anche assicurare *l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (…) alle* ***attività di natura*** *organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni*

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il co. 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che "*il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente così come il ruolo del medico referente. Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di ciascuna unità produttiva di TAMINI sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (ad es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, ecc.); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard

tecnico strutturali previsti dalla legge, ed *elaborare*, all'esito di tale valutazione, un **Documento di Valutazione dei Rischi**. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il medico competente, ove nominato) ed essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;

  l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in

occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati.

Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: (a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; (b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; (c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente; (d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo; (f) comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; (g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; (h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando all'interno della propria unità produttiva specifiche figure a ciò deputate; (l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori

che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, ad eccezione dei compiti di cui all'art. 17 del Decreto Sicurezza, la suddetta delega ex art. 16, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- essa risulti da atto scritto recante data certa;
- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ogni dirigente alla sicurezza può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: (a) natura dei rischi; (b) organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; (c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi; (d) dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; (e) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato – deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a: (a) dirigente alla sicurezza; (b) preposto; (c) lavoratori (d) medico competente;(e) progettisti; (f) fabbricanti; (g) fornitori; (h) installatori e fermo restando gli "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" (ex art. 26 D. lgs 81\2008).

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il SPP all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il medico competente

Il medico competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il committente

Il committente tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il piano di sicurezza e coordinamento ("PSC") e il fascicolo dell'opera;
- designa prima dell'affidamento dei lavori, ove necessario, il coordinatore per la progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del coordinatore per la progettazione;
- designa prima dell'affidamento dei lavori, ove necessario, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato al D.lgs. 81/2008.

In ogni caso la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente (o il responsabile dei lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 co. 1, 92 co. 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

Il responsabile dei lavori

È il soggetto che può essere incaricato dal committente/Datore di Lavoro committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008.

In TAMINI le responsabilità affidate al responsabile dei lavori sono distinte tra responsabile del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase di affidamento e responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

Il coordinatore per la progettazione

Il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Tra l'altro, il coordinatore per l'esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza ("POS"), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnala al committente e al responsabile dei lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi dirigenti e preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 co. 1 del D.lgs. 81/2008, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV tramite la Struttura HS. In caso di non intervento del committente o del responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I lavoratori

È cura di ciascuno dei lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per TAMINI attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori

I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I fabbricanti ed i fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

La gestione degli appalti

Nei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione devono osservati i principi di seguito indicati ed integrati con le procedure aziendali esistenti in materia.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle unità emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze ("DUVRI") nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come

individuati nell'allegato XI del D.lgs. 81/2008. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto ai sensi del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. TAMINI osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- estromissione dal negoziato di operatori economici che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- valutare, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori di servizi e di forniture, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

D.3) L'art. 30 lett. e) del D.lgs. 81/2001

L'art. 30 lett. e) del D.lgs. 81/2001 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Informazione

L'informazione che TAMINI, anche attraverso ciascuna unità produttiva, destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSL adottato da TAMINI;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra

prescrizione relativa al sistema di SSL adottato da TAMINI, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, TAMINI, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun lavoratore, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del medico competente.

Inoltre, TAMINI organizza periodici incontri tra le unità produttive e strutture aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i RLS sono consultati preventivamente e tempestivamente. Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione ed Addestramento

TAMINI fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del D. lgs.81/2008 è facilmente comprensibile e consente di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il medico competente e con il RLS;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;

- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio: (a) uso delle attrezzature di lavoro; (b) uso dei dispositivi di protezione individuale; (c) movimentazione manuale di carichi; (d) uso dei videoterminali; (e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSL;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso, ecc.) devono ricevere specifica formazione;
- ogni dirigente ed ogni preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono: (a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; (b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; (c) valutazione dei rischi; (d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, TAMINI si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

A tal proposito TAMINI adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- dal basso verso l'alto: il flusso dal basso verso l'alto è garantito da TAMINI mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascun lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;
- dall'alto verso il basso: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato da TAMINI per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo TAMINI garantisce ai lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto: (a) nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; (b) modifiche nella struttura organizzativa adottata da TAMINI per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori; (c) contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori; (d)ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

D.4.) L'art. 30 lett. g) del D.lgs. 81/2008

L'art. 30 lett. g) del D.lgs. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, TAMINI assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal medico competente;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contratti: (a) PSC; (b) fascicolo dell'opera; (c) verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; (d) POS.

TAMINI è altresì chiamata ad assicurare che:

- RSPP e ASPP, il medico competente, incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché eventuali dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal medico competente e, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da TAMINI per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al precedente paragrafo (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo, TAMINI ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal precedente paragrafo.

D.5) L'art. 30 lett. f) e h) del D.lgs. 81/2008

L'art. 30 lett. f) e h) del D.lgs. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

TAMINI, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo TAMINI:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

TAMINI prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne. TAMINI assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli

eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da TAMINI. Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da TAMINI per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne; - lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese; - le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSL adottato da TAMINI, potranno determinare delle variazioni a: (a) politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi; (b) struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di salute e sicurezza; (c) ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSL. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

D.6) L'art. 30 lett. d) del D.lgs. 81/2008

L'art. 30 lett. d) del D.lgs. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

In particolare, TAMINI, in ossequio alle disposizioni di legge, ha nominato dei medici competenti per i casi previsti dall’art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008 e a questi sono assegnati i compiti in materia di sorveglianza sanitaria.

In ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di Lavoro o dirigente/i vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. bb) D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il medico competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41 co. 6-bis D.lgs. 81/2008).

***

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

- Gestione degli adempimenti *in materia di tutela ambientale* e prevenzione dall'inquinamento previsti, tra l'altro, dal D.lgs. 152/2006 quali, in particolare e a titolo esemplificativo, quelli individuati dalle seguenti Attività Sensibili*:*

  a) Definizione delle politiche, dei ruoli e delle responsabilità; individuazione degli obblighi in materia ambientale:

     (i) determinazione delle politiche di tutela dell'ambiente volte a definire gli impegni generali assunti da TAMINI per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento delle performance ambientali;

(ii) identificazione e applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;

(iii) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di ambiente, ad esempio con riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la tutela dell'ambiente.

b) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in materia ambientale:

(i) identificazione e valutazione dei rischi ambientali connessi alle principali attività condotte da TAMINI con particolare riferimento a: (a) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (sezione ambientale); (b) introduzione dei criteri ambientali minimi nei contratti di appalto, servizi e forniture; (c) identificazione della documentazione idonea a gestire i rischi ambientali nelle attività in appalto, utile a fare in modo che le ditte appaltatrici possano adeguarsi agli standard ambientali richiesti da TAMINI.

c) Attività di formazione e informazione in materia ambientale:

(i) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento.

d) Monitoraggio e azioni correttive:

(i) attuazione di attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia delle misure adottate in materia di tutela ambientale, in particolare per ciò che concerne: (a) misure di

mantenimento e miglioramento; (b)gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; (c)coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

(ii) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

(iii) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate in materia di tutela ambientale nel rispettare le prescrizioni di legge e raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TAMINI che ad eventuali cambiamenti nell'attività.

e) Gestione dei contratti con i fornitori con riferimento alle attività rilevanti in materia ambientale:

(i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività concernenti la tutela dell'ambiente e la prevenzione dall'inquinamento.

f) Gestione dei rifiuti.

g) Gestione delle emissioni atmosferiche.

h) Gestione degli scarichi idrici.

i) Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.

j) Gestione degli adempimenti in materia ambientale e paesaggistica (ad es. possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna).

B) Reati astrattamente configurabili

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

HSE	Famiglie di reato rilevanti				
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art.25-undecies Reati ambientali	Art.25-spetiesdecies Reati contro il patrimonio culturale	Art.25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento previsti, tra l'altro, dal D.Lgs. 152/2006	X	X	X	X	X

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- <u>Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- <u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):</u>
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- <u>Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)</u>:
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.);
  - Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006, abrogato e sostituito dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.);
- Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993).

- <u>Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001):</u>

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies, cod. pen.).

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001):
  - Devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies, cod. pen.)

C) Principi di controllo specifici

In relazione all'Area a Rischio "Gestione degli a*dempimenti in materia di tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento previsti, tra l'altro, D.lgs. 152/2006"* è necessario garantire:

- la predisposizione di una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la gestione dei rifiuti;
- la ricerca di soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge;
- la piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e successiva disponibilità per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- la ricerca e messa a punto di sistemi di protezione e prevenzione coerenti con l'ambiente circostante i propri stabilimenti.

In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali lesivi o potenzialmente lesivi per l'ambiente (contaminazione del sito), la Società osserva i seguenti principi di controllo:

- la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
- controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di bonifica;
- la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta bonifica o dell'autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente;

- il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza;
- nel caso in cui l'attività sia svolta per il tramite di un fornitore specializzato, l'inclusione nel contratto di specifiche clausole volte ad assicurare il rispetto della normativa rilevante.

Inoltre, la Società:

- si adopera per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori;
- garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti compili e tenga regolarmente la documentazione utile alla corretta gestione dei rifiuti, secondo normativa vigente;
- vigila costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, ecc.) al fine di porre in essere le

conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità. Infine, con particolare riferimento all'esecuzione di verifiche nei cantieri in materia ambientale, il responsabile di cantiere o altro soggetto all'uopo preposto, riferisce al proprio responsabile ogni violazione rilevata in materia, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti che, eventualmente, si renderanno necessari.

XVI. Processo a rischio reato n° 11: SERVIZI

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo SERVIZI sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, ecc.):
    a) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/ licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.);
    b) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenze, autorizzazione integrata ambientale, ecc.).

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

SERVIZI	Famiglie di reato rilevanti			
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-bis Delitti informatici	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-bis Reati in materia di falsità in monete
Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es., licenze edilizie ecc.)	X	X	X	X

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
    - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
    - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.).

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.lgs. 231/2001):
  - Documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.).
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006)
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001):
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio relativa all'"*Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, ecc.)",* è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e omettere dati o informazioni.

In relazione alla suddetta attività, è fatto, altresì, obbligo di:

- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinataria la P.A. siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;

XIV. Processo a rischio reato n° 12: SECURITY & REPUTATION INTELLIGENCE

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo SECURITY & REPUTATION INTELLIGENCE sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni:
  a) Contatto gli esponenti della P.A.;
  b) Trasmissione di informazioni/documenti alla P.A.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

SECURITY & REPUTATION INTELLIGENCE	Famiglie di reato rilevanti				
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari	Art.25 decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art.25-quinquiesdecies Reati tributari
Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es., ARERA, AGCM, GPDP, ADE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni	X	X	X	X	X

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen);
  - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, cod. pen.);
  - Frode informatica a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
  - Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis, co. 1 cod. civ.).
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies D.lgs. 231/2001):
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis cod. pen.).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione di rapporti con enti pubblici ed esponenti della P.A. che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo (ad es. AGCM, GPDP, AdE, FF.OO., ASL, ARPA, ecc.), incluso l'invio di documenti o informazioni"* è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere o omettere dati o informazioni.

Con particolare riferimento ai rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza è fatto obbligo di:

- rispettare le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- rispettare gli obblighi di trasmissione alle Autorità richiedenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari, ecc.);
- garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la correttezza e la completezza delle comunicazioni nonché il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- individuare i soggetti responsabili della raccolta e dell'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste.

XV. Processo a rischio reato n° 13 SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO PROCESSI

A) Aree a Rischio e Attività Sensibili

In relazione al processo SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO PROCESSI sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

B) Reati astrattamente rilevanti

Con riferimento alle Aree a Rischio/Attività Sensibili indicate sopra, sono stati individuati i seguenti Reati astrattamente ipotizzabili:

SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO PROCESSI	Famiglie di reato rilevanti		
	Artt. 24-25 Reati contro la PA	Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale	Art. 25-ter Reati societari
Gestione dei rapporti con enti di certificazione	X	X	X

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie configurabili:

- Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001):
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001) anche a carattere transnazionale (L. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);

- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)
  - Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 3635 bis, co. 1 cod. civ.).

C) Principi di controllo specifici

Con riferimento all'Area a Rischio *"Gestione dei rapporti con enti di certificazione"*, i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza.

È fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o di altra natura, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di un esponente dell'ente di certificazione, al fine di ottenere un'utilità per la Società o per un terzo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo dell'ente di certificazione, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo.

XVI. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI REATO

Tutti i Destinatari devono rispettare fedelmente i seguenti principi di comportamento.

1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

È fatto divieto di:

a) porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società;
b) offrire o promettere a Pubblici Ufficiali o a Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, o a loro familiari, ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo, utilità o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
c) accettare o ricevere doni o gratuite prestazioni o benefici al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
d) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
e) sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e dei Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio o che comunque violino la correttezza procedimentale della P.A.;
f) riconoscere compensi che non trovino adeguato riscontro nel rapporto contrattuale con essi vigente, ovvero che non riflettano il valore di mercato del servizio stesso;
g) riconoscere premi o altre utilità che non trovino riscontro nelle procedure aziendali di riferimento sulla base di criteri oggettivi, non arbitrari e verificabili;

h) effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati alla controparte o diversi da quelli previsti dal contratto;
i) effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza della controparte;
j) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
k) effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte);
l) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

È fatto obbligo di:

a) attribuire agli Esponenti Aziendali e ai Collaboratori Esterni che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con la P.A. per conto della Società, uno specifico potere in tal senso dalla Società;
b) scegliere e gestire i Collaboratori Esterni in modo trasparente;
c) rendere dichiarazioni complete, veritiere e corrette alla P.A., comprese le autorità di vigilanza, ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, contributi (ad es. sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) visti e denunce;
d) in caso di ottenimento di contributi (ad es. sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) agevolare l'esercizio delle funzioni di verifica nel corso dell'attività di rendicontazione;
e) al fine di garantire l'adeguamento alla normativa di volta in volta rilevante, assicurare il monitoraggio delle novità legislative e regolamentari, anche con il supporto di consulenti esterni;
f) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, anche al fine di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società;
g) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili.

2. Reati informatici (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

I Destinatari e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi di comportamento:

a) **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
b) **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
c) **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

È fatto divieto di:

a) alterare documenti informatici di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire qualsiasi dato o informazione riservati o di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
   o al fine di acquisire informazioni riservate;
d) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o *software* allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati

o i programmi in esso contenuti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni;
f) svolgere attività non autorizzata di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
g) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ivi inclusi quelli pubblica utilità;
h) introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi;
i) trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
j) utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici anche di terzi.

È fatto obbligo di:

a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
b) utilizzare la connessione a *internet* per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività lavorative;
c) rispettare le procedure e gli *standard* previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
d) impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
e) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;

f) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
g) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
h) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

3. Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
b) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
c) esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati ed informazioni richiesti dalla normativa in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
d) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle

Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

f) effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e no, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
g) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
h) assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

È fatto divieto di:

a) predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
b) tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
c) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
d) esporre nelle comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e nella documentazione trasmessa fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo;
e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

f) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
g) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
h) acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
i) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
j) procedere in ogni modo fraudolento ad aumenti fittizi del capitale sociale;
k) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
l) porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
m) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

4. Reati di criminalità organizzata, di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, Reati transnazionali (artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies D.lgs. 231/2001; art. 10 Legge 146/2006)

È fatto divieto di:

a) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
b) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
c) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle c.d. "Liste Nominative" o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
d) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle c.d. "Liste Paesi";
e) ricevere e effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
f) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere.

È fatto obbligo di:

a) improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo – al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede;
b) rispettare il processo di selezione dei fornitori definito dalla Società e ispirato ai principi di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità (che tuttavia non può mai essere prevalente rispetto agli altri criteri);

c) ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare l'attendibilità commerciale/professionale e reputazionale dei fornitori e dei partner, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
d) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e partner anche stranieri;
e) non instaurare rapporti commerciali con controparti che abbiano riportato condanne per Reati;
f) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);

a) fornire informazioni corrette e veritiere ai soggetti (obbligati ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231) che legittimamente richiedono i dati sul c.d. "Titolare Effettivo" e sulle "Persone Politicamente Esposte";
b) redigere per iscritto gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società, indicando i contenuti e le condizioni economiche pattuite;
c) rispettare scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire;
d) fissare i criteri di valutazione delle offerte e assicurare a cura delle funzioni competenti il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti (incluse le Società dello stesso Gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
e) assicurare un controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo;
f) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, garantire la massima trasparenza.

5. Delitti contro la personalità individuale, contro l'eguaglianza ed in violazione del Testo Unico sull'immigrazione (artt. 25-quinquies, 25-terdecies, 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
b) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante Collaboratori Esterni (ad es. apposite agenzie di lavoro interinale), assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
c) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali Collaboratori Esterni (ad es. soggetti terzi con cui la Società collabora) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
d) implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.).

È fatto divieto di:

a) fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
b) avvalersi di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (es. condizioni di difficoltà economica tali da incidere sulla libertà di autodeterminazione del lavoratore);
c) utilizzare, assumere o comunque impiegare manodopera, anche mediante terzi (agenzie interinali, intermediari, appaltatori ecc.), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno;

6. Reati di market abuse (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni privilegiate e le informazioni rilevanti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio

delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare le informazioni privilegiate e le informazioni rilevanti solamente in relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione;

b) utilizzare le informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo;
c) assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
d) permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
e) in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
f) per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili;

È fatto divieto di:

a) compiere operazioni di qualunque natura aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, anche derivati, della Società o di terzi in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate o comunque riservate;
b) comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, informazioni privilegiate prima della loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli strumenti finanziari, anche derivati, della Società o di terzi, cui le informazioni si riferiscono;
d) rilasciare interviste e diffondere comunicati stampa o documenti in occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione del soggetto incaricato;
e) lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro.

7. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001)

È fatto divieto di:

a) rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
b) operare pressioni, anche di tipo economico, su Esponenti Aziendali o Collaboratori Esterni inducendoli a porre in essere qualsivoglia altra violazione delle prescrizioni loro imposte dalla legge e dai regolamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché garantiscano una maggiore produttività;
c) compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

È fatto obbligo di:

a) prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società;
b) contribuire, in relazione al proprio ruolo nel complessivo sistema, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) ottemperare a ogni prescrizione fatta alla Società dalle autorità competenti in materia di salute e sicurezza, attenendosi alle indicazioni date;
d) rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite dalla stessa;
e) riconoscere e rispettare le responsabilità, il ruolo e le autonomie operative riconosciute ai soggetti incaricati di garantire l'adeguatezza dei presidi posti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
f) segnalare ogni episodio di emergenza, incidente o quasi incidente ai competenti referenti aziendali;
g) osservare le modalità di gestione operativa di ogni attività avente potenziale impatto sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi inclusa la gestione delle emergenze;
h) utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuale (DPI) messi a disposizione dei lavoratori;
i) segnalare ai competenti Esponenti Aziendali eventuali situazioni di rischio inerenti le attività poste in essere da soggetti terzi che operano nell'interesse della Società.

8. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) assicurare l'adeguata tracciabilità dei flussi di denaro;

È fatto divieto di:

a) utilizzare indebitamente, alterare o falsificare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
b) ricevere pagamenti effettuati tramite carte di credito o di pagamento, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti di cui si sospetta sia stato fatto un uso illecito;

c) utilizzare o mettere a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere Reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante;
d) compiere operazioni finalizzate ad attribuire fittiziamente a terzi la titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali oppure ad attribuire, sempre fittiziamente, la disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

9. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
b) curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad es. scientifiche o di *software*) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo sul *web;*
c) assicurare gli opportuni controlli sulle attività che comportino l'utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore.

È fatto divieto di:

a) diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet*, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
b) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche dati sulla memoria fissa del computer;
c) installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
d) scaricare abusivamente dal *web* e installare programmi o applicazioni protetti dal diritto d'autore;

e) porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
f) duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

10. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) assicurare diligente assistenza e cooperazione all'autorità giudiziaria nel caso di richieste di informazioni sull'origine di componenti e prodotti che violino o si presume possano violare il diritto di proprietà industriale di terzi.

È fatto divieto di:

a) fare uso di marchi, disegni e modelli registrati da terzi che violino o si presume possano violare diritti di proprietà industriale di terzi o che si sospettano essere contraffatti.

11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

È fatto divieto di:

a) coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
b) indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;

c) elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

È fatto obbligo di:

a) nei rapporti con l'autorità giudiziaria, assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui la Società può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;
b) garantire la piena collaborazione l'autorità giudiziaria, anche attraverso il rifiuto di influenzare gli eventuali soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

12. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

È fatto divieto di:

a) operare pressioni, anche di tipo economico, su Dipendenti e Collaboratori Esterni (es. trasportatori) inducendoli a oltrepassare i limiti previsti dalle autorizzazioni ambientali o a porre in essere qualsivoglia altra violazione delle prescrizioni loro imposte dalla legge e dai regolamenti sulla tutela dell'ambiente, affinché garantiscano una maggiore produttività o altro motivo;
b) svolgere attività per conto della Società in violazione di quanto previsto dalle autorizzazioni ambientali e delle altre prescrizioni loro imposte dalla legge e dai regolamenti sulla tutela dell'ambiente;
c) compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente.

È fatto obbligo di:

a) considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
b) contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;

c) valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
d) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
e) assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
f) adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
g) effettuare in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti;
h) rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

13. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) . garantire un'adeguata selezione delle terze parti volta a verificare, tra l'altro, la reale sussistenza e svolgimenti di appositi controlli sulla effettiva prestazione del servizio reso / fornitura del bene;
b) garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, tracciabile, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
c) rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento delle attività dirette alla formazione e alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in modo da rappresentare all'Amministrazione finanziaria un'informazione veritiera e corretta sulla situazione fiscale della Società;
d) assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse;

e) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le autorità tributarie e doganali e, in generale, nei rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;
f) rispettare le norme di legge e i regolamenti vigenti nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione fiscale della Società;
g) agevolare il controllo interno sugli adempimenti tributari previsti dalla legge;
h) rispettare le normative e leggi vigenti nelle attività di calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi (in particolare: IRES e IVA);
i) improntare le attività ed i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza.

È fatto divieto:

a) esibire documenti falsi o alterati alla P.A., ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la P.A.;
b) alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura.

14. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001)

È fatto divieto di:

a) rappresentare nelle bollette doganali ovvero in altre dichiarazioni doganali dati od informazioni false ovvero parziali;
b) evitare di pagare gli oneri doganali dovuti (ad es. dazi, IVA o accise).

È fatto obbligo di:

a) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le autorità doganali e, in generale, nei rapporti con i Pubblici Ufficiali e/o incaricati

di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle deleghe in vigore;

b) improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo –al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

c) garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge, agevolando ogni forma di controllo interno degli organi competenti ovvero controllo esterno (agenzia delle dogane, ecc.) mettendo tempestivamente a disposizione tutta la documentazione richiesta;

15. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e 25 duodevicies D.lgs. 231/2001)

È fatto obbligo di:

a) custodire e gestire i beni culturali, anche se rinvenuti casualmente, con la massima cura e scrupolo oltre che nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, al fine di garantirne la conservazione e la trasmissibilità alle generazioni future.

È fatto divieto:

a) distruggere, deturpare, danneggiare, disperdere qualsiasi bene culturale o paesaggistico o comunque renderlo in tutto o in parte inservibile o non fruibile;

b) utilizzare un bene culturale in modo non compatibile con il relativo carattere storico-artistico o in pregiudizio della relativa conservazione o integrità.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE

"DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO"

PREMESSA

Il presente documento contiene: (i) una sintetica descrizione delle fattispecie di Reato ritenute, a seguito dell'attività di *risk assessment* condotta, come potenzialmente "rilevanti" o "astrattamente ipotizzabili" per TAMINI ossia ragionevolmente commissibili nel suo interesse o vantaggio ai sensi del Decreto; (ii) una breve esposizione di alcune possibili modalità di commissione di tali Reati; (iii) un elenco degli ulteriori Reati previsti dal Decreto ma ritenuti non "rilevanti" o "astrattamente ipotizzabili" per TAMINI in quanto valutati, su una base di ragionevolezza, come non commissibili nel suo interesse o vantaggio ai sensi del Decreto.

A. FATTISPECIE DI REATO RITENUTE RILEVANTI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT CONDOTTA

1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, co. 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
   a. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   b. Ministeri;
   c. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
   d. Dipartimento Politiche Comunitarie;
   e. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
   f. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   g. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   h. Banca d'Italia;
   i. CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
   j. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
   k. Agenzia delle Entrate;
   l. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
   a. INPS;
   b. CNR;
   c. INAIL;
   d. ISTAT;
   e. ENASARCO;
   f. ASL;
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo co., cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il co. 2 definisce la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria".

Pertanto, agli effetti della legge penale *"[…] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi […]*".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "*norme di diritto pubblico*", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il co. 2 dell'art. 357 cod. pen. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "*pubblica funzione*" da quella di "*servizio pubblico*". Vengono quindi pacificamente definite come "*funzioni pubbliche*" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti Reati (Reati che possono essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali):

- Concussione (art. 317 cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che *"[…] sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale […]*".

Il legislatore definisce la nozione di "*pubblico servizio*" attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il "*servizio*", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della "pubblica funzione".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi; i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "*servizio pubblico*" lo svolgimento di "*semplici mansioni di ordine*" né la "*prestazione di opera meramente materiale*".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di "*pubblico servizio*", è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Sul tema, la giurisprudenza propone un'interpretazione oggettiva della nozione di cui si tratta, valorizzando i caratteri della strumentalità e dell'accessorietà delle attività esercitata rispetto a quella pubblica in senso stretto.

In altre parole, l'Incaricato di un Pubblico Servizio potrebbe essere colui che apporta un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, la giurisprudenza ha, pertanto, elaborato degli "*indici rivelatori*", utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Per quanto attiene alla menzionata qualifica soggettiva sono ascrivibili i seguenti Reati:

- Concussione (art. 317 cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).

2.4 Descrizione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Peculato (art. 314, co. 1, cod. pen.)***

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso

nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

In linea astratta, il peculato potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio.

- ***Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis, cod. pen.)***

La condotta descritta dalla disposizione in esame consiste nella destinazione da parte del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o di altra cosa mobile di cui abbia il possesso o la disponibilità ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge a cui consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore dell'autore del reato o un danno ingiusto a carico di altri. È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto illecito offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Costituendo la fattispecie in oggetto un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui nel contesto della richiesta di finanziamenti pubblici, un Pubblico Ufficiale dovesse favorire la Società attribuendole somme pubbliche destinate ad altre finalità in assenza di un vero e proprio atto corruttivo ma in virtù di particolari rapporti tra esponenti della Società e il Pubblico Ufficiale stesso.

In linea astratta, l'indebita destinazione di denaro o cose mobili, potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico interesse, venga riconosciuta la qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio e sia impiegata una somma di denaro per finalità diverse rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative applicabili.

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)***

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato mediante profitto dell'errore altrui un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

In linea astratta, il peculato mediante profitto dell'errore altrui potrebbe altresì essere contestato ad esponenti della Società laddove, nello svolgimento di attività di pubblico

interesse nell'ambito del rapporto concessorio con un soggetto pubblico, venga riconosciuta la qualifica di Incaricato di un Pubblico Servizio.

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis cod. pen.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- ***Concussione (art. 317 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità, attraverso la prospettazione di un male ingiusto e con abuso della qualità o dei doveri del Pubblico Ufficiale.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (determinando un vantaggio indebito in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario

ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del Pubblico Ufficiale (ad esempio : offerta al Pubblico Ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta abusiva del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis cod. pen.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio, per ottenere la pronuncia di un provvedimento giudiziale favorevole alla Società).

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il Pubblico Ufficiale e l'Incaricato di un Pubblico Servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Inoltre, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'applicazione della pena si giustifica anche sul presupposto che il privato, non ceda alla condotta abusiva del soggetto pubblico per evitare un danno ingiusto, come avviene nella fattispecie di concussione, bensì offra o prometta denaro o altra utilità al fine di conseguire un vantaggio indebito (conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge).

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Incaricato di un Pubblico Servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel co. 1 dell'art. 318 cod. pen., dall'art. 319 cod. pen., dall'art. 319 bis cod. pen., dall'art. 319 ter cod. pen., e dall'art. 320 cod. pen. in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il danaro o altra utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità, non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata.

Tale ipotesi di reato si configura, inoltre, nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio solleciti invano una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

- ***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322 bis cod. pen. operato dall'art. 25 del Decreto, le disposizioni degli articoli 314, 341-bis, 316, da 317 a 320, 322, co. 3 e 4, cod. pen., si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;

- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, le disposizioni degli articoli 319 quater, co. 2, 321 e 322, co. 1 e 2, cod. pen., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito degli altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone sopra indicate sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter cod. pen. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis cod. pen., utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis cod. pen., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis cod. pen. in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. È parimenti punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono diminuite se il fatto è di particolare tenuità nonché, inter alia, se l'autore del reato si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. È, inoltre, prevista l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 323 ter cod. pen. relativa al caso in cui l'autore del reato, prima di venire a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denunci spontaneamente l'attività illecita fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante la dazione o promessa di denaro o altra utilità economica a un soggetto che intrattenga relazioni con

un esponente della Pubblica Amministrazione, al fine di remunerarlo per la propria mediazione e intercessione illecite con la Pubblica Amministrazione nell'ottica di ottenere vantaggi indebiti nell'ambito di una operazione (ad es. il rilascio di un'autorizzazione).

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1, cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato (oppure un altro ente pubblico o l'Unione europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)***

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui vengano forniti servizi difformi da quelli pattuiti nel contratto, celando con condotte fraudolente l'inadempienza contrattuale.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)***

La fattispecie in esame punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, un esponente della Società, ponesse in essere condotte minacciose al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto.

- ***Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato punisce, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, ponendo in essere condotte collusive con la stazione appaltante al fine di prevedere determinati requisiti per la partecipazione alla gara in modo tale da escludere la partecipazione di concorrenti.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per i Reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001 è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote - seicento se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità - (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui:

- agli articoli 318, 321, 322, co. 1 e 3, e 346-bis cod. pen., agli articoli 314, co. 1, 314 bis e 316 cod. pen. (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) di cui all'art. 25, co. 1, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);

- agli articoli 319, 319-ter, co. 1, 321, 322, co. 2 e 4, di cui all'art. 25, co. 2 del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);

- agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, co. 2, 319-quater e 321 cod. pen., di cui all'art. 25, co. 3, del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.300.000).

Per i Reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 co. 2 e 4 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, co. 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lettera b).

Infine, ai sensi dell'articolo 25, co. 5 bis, del Decreto, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, co. 2.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)***

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, importi, riproduca, diffonda, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società (A).

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. La disposizione prevede delle aggravanti nel caso in cui il fatto sia commesso (i) in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; (ii) in danno di un Pubblico Ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla detenzione, dalla diffusione o dall'installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Sanzioni più elevate sono previste se il fatto è commesso: (i) in danno di un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; (ii) in danno di un Pubblico Ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Estorsione informatica (art. 629 co. 3 cod. pen.)***

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo attraverso le condotte di cui agli articoli 615-ter ("*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*"), 617-quater ("*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*"), 617-sexies ("*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*"), 635-bis ("*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*"), 635-quater ("*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*") e 635-quinquies ("*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*") ovvero con la minaccia di compierle.

La fattispecie in esame potrebbe essere realizzata nel caso in cui la Società, a seguito della diffusione di un malware sul sistema informatico di un'altra società, richieda il pagamento di un riscatto per ottenere nuovamente la disponibilità dei dati presenti nel sistema informatico.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato ovvero il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La pena è aumentata se:

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici;

- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni pubblici o di pubblico interesse; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (ad es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se: (i) il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis cod. pen.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 cod. pen.)***

Questo reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, imposta, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Sanzioni più elevate sono previste se (i) il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (i) il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, qualora la Società diffonda programmi informatici diretti a danneggiare un sistema informatico o telematico di una società concorrente, al fine di rallentarne il lavoro.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater cod. pen. oppure le condotte di introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, sono dirette diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
La pena è aumentata se:

- il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;;

- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter c. p., quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di un pubblico interesse, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

- ***Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)***

La Legge 19 novembre 2019 n. 133di conversione del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 ("**D.l. 105/2019**"), recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*" ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l'energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto Legge.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato D.l. 105/2019 ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti *ex* D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti:

- fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza;

- ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

*****

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei delitti informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato / informazioni / programma / sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la Società.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti informatici, esse possono essere di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617-quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, cod. pen., di cui al primo co. dell'art. 24 bis del Decreto, si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere a), b) ed e).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, co. 3, cod. pen., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000). Si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

In caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater.1 cod. pen., di cui al co. 2 dell'art. 24 bis del Decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 620.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere b) ed e) (la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Infine, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies cod. pen., e alla violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.l. 105/2019), di cui all'art. 24 bis del Decreto, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 620.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

3. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art. 24 ter, che ha ampliato il novero dei Reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con la locuzione "delitti di criminalità organizzata". Si tratta delle seguenti ipotesi criminose.

1) Ai sensi dell'art. 24 *ter* del Decreto la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, co. 2, lettera a), numero 5), cod. proc. pen.).

2) Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("**L. 146/2006**"), "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*, ha esteso la responsabilità degli enti ai Reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;

- il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

- è necessario che la condotta illecita:

    - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "*gruppo criminale organizzato*", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".*

Ai sensi della L.146/2006, i Reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al Decreto Legislativo. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.).

Premesso quanto sopra, non tutti i Reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto e dalla L. n. 146/2006 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei Reati sopra indicati potrebbero essere rilevanti e, in particolare, si tratta dei seguenti Reati:

A. Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è un delitto plurisoggettivo (nel senso che, perché sia configurabile, necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (*ex* art. 110 cod. pen.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, co. 4, cod. pen.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, co. 5, cod. pen.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 416, co. 6, cod. pen.); associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, co. 7, cod. pen.).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla Società o riferibili ad altre società del Gruppo insieme anche a soggetti esterni (partner, fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante:

- l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali;

- il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

B. <u>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)</u>

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 cod. pen. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione per delinquere "semplice", con la differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. VI, 18/04/2013, n. 30346) ha ritenuto "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "*affectio societatis*", abbia instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue).

C. <u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.)</u>

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile alla Società o al Gruppo ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze)

all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

D. <u>Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)</u>

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione.

4. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D. LGS. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il Decreto Legislativo 25 settembre 2001, n. 350 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis (i c.d. "reati di falso nummario").

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei Reati aggiungendovi:

- art. 453 cod. pen.("*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate");*
- art. 454 cod. pen. ("*Alterazione di monete*");
- art. 455 cod. pen. ("*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete* falsificate");
- art. 457 cod. pen. ("*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*");
- art. 459 cod. pen. ("*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*");
- art. 460 cod. pen. ("*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*");

- art. 461 cod. pen. ("*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*");

- art. 464 cod. pen. ("*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*");

- art. 473 cod. pen. ("*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*");

- art. 474 cod. pen. ("*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)***

La norma in esame punisce alternativamente, in particolare, chiunque (i) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (ii) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; (iii), al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, acquistando da un intermediario monete contraffatte o alterate, ottenendo un vantaggio per la società consistente nel risparmio di spesa.

- ***Alterazione in monete (art. 454 cod. pen.)***

La disposizione in esame chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 453 cod. pen.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, alterando in qualsiasi modo monete genuine, al fine di ottenere un vantaggio per la società consistente nel risparmio di spesa.

- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 *cod. pen.*)**

La norma in esame punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, detenendo monete contraffatte o alterate, al momento di un acquisto, al fine di spenderle nell'acquisto di materie prime.

- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)***

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

La peculiarità dell'ipotesi delittuosa in esame è il fatto che il soggetto attivo riceve monete contraffatte o alterate in buona fede, cioè ignorando all'atto del ricevimento la falsità delle stesse; tuttavia, dopo averle ricevute in buona fede, scopre la falsità, e, dolosamente, le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, spendendo, al momento di un acquisto, monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede, ottenendo un vantaggio per la società.

- ***Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)***

Con tale disposizione, il legislatore ha parificato i valori di bollo alle monete, sanzionando la contraffazione e l'alterazione degli stessi, ovvero punendo l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Anche in questo caso è richiesto che i valori siano ancora in corso, o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso per un tempo apprezzabile.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, falsificando marche da bollo.

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.)***

La norma punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, falsificando la carta filigranata usata per la fabbricazione di marche da bollo.

- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.)***

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata rappresentano, infatti, una pericolosa insidia per la regolarità della circolazione monetaria.

La funzione che il legislatore ha voluto perseguire per mezzo degli artt. 460 e 461 cod. pen. è stata quella di rafforzare la repressione della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, prevedendo, come autonomi titoli di reato, una serie di attività

preparatorie rispetto alle fattispecie incriminatrici di falso, così da anticipare la soglia della punibilità;

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, attraverso la detenzione di strumenti o programmi informatici utilizzati per la contraffazione di monete.

- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)***

La norma punisce chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, utilizzando valori di bollo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)***

La fattispecie punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, o senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale promozionale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione di uno dei Reati di cui all'articolo 25 bis del Decreto è previsto:

- per il delitto di cui all'articolo 453 cod. pen. la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.239.200);

- per i delitti di cui agli articoli 454 cod. pen., 460 cod. pen. e 461 cod. pen. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 774.500);

- per il delitto di cui all'articolo 455 cod. pen. le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453 cod. pen., e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454 cod. pen., ridotte da un terzo alla metà (e dunque fino a un massimo di circa Euro 826.133);

- per i delitti di cui agli articoli 457 cod. pen. e 464 cod. pen., secondo co., le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 309.800);

- per il delitto di cui all'articolo 459 cod. pen. le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo (e dunque fino a un massimo di circa Euro 826.133);

- per il delitto di cui all'articolo 464 cod. pen., primo co., la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 464.700);

- per i delitti di cui agli articoli 473 cod. pen e 474 cod. pen., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 774.500).

Inoltre, nel caso di condanna, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno.

5. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 bis.1.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei Reati, aggiungendovi:

- art. 513 cod. pen.("*Turbata libertà dell'industria o del commercio*");
- art. 513 bis cod. pen. ("*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*");
- art. 514 cod. pen. ("*Frodi contro le industrie nazionali*");
- art. 515 cod. pen. ("*Frode nell'esercizio del commercio*");
- art. 516 cod. pen. ("*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*");
- art. 517 cod. pen. ("*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*");
- art. 517 ter cod. pen. ("Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale");
- art. 517 quater cod. pen. ("*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)***

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di "*violenza sulle cose*" fa riferimento a quanto previsto nell'art. 392 cod. pen., cioè a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per "*mezzi fraudolenti*" s'intende, invece, qualsiasi artificio, raggiro, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno.

Il turbamento consiste in un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Si precisa che: (i) l'attività industriale o commerciale, cui fa riferimento la norma, è solo quella dei privati, atteso che l'attività esercitata dallo Stato o da altri enti pubblici è tutelata dagli artt. 336 e ss. cod. pen.; (ii) per commercio s'intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, ivi compresa, quindi, dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società diffonda consapevolmente notizie false e negative riguardo un'impresa concorrente con l'obiettivo di impedirne o turbarne l'attività.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva – vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato viene punito più severamente nei casi in cui gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, compiendo atti di minaccia o di ritorsione nei confronti di altre aziende concorrenti, con lo scopo di impedire che realizzino o promuovano prodotti o servizi analoghi a quelli offerti della Società.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)***

La fattispecie in esame punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Nello specifico, le condotte di porre in vendita ed immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione dei prodotti, quale appendice necessaria all'attività di produzione. Sebbene la condotta coincida con il delitto di cui all'articolo 474 cod. pen. ("*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*"), se ne differenzia l'oggetto materiale del reato, limitato, nella disposizione in esame, ai soli prodotti industriali, con marchi non registrati o non validamente registrati, e non alle opere dell'ingegno.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, materiale che utilizzi marchi altrui, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)***

La condotta incriminata consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, ovvero una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita.

Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti. Inoltre, il termine consegna fa riferimento ad un'attività contrattuale pattuizione-dichiarazione tra venditore ed

acquirente, distinta (ed eventualmente successiva) dall'attività di porre in vendita di cui agli artt. 516 e 517 cod. pen.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando prodotti che hanno caratteristiche differenti da quelle dichiarate ai clienti o al pubblico in generale.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)***

La disposizione in esame punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame colpisce condotte tipiche di falso ideologico, cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire quei marchi che, senza necessariamente registrati, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, commercializzando (o detenendo ai fini della vendita) prodotti con segni distintivi tali ad indurre in inganno i clienti o il pubblico in generale circa la qualità del prodotto.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)***

La fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Inoltre, il reato si configura anche nell'ipotesi in cui – al fine di trarne profitto - i beni sopra evidenziati vengono: i) introdotti nel territorio dello Stato; ii) detenuti per la vendita; iii) posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione.

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente, l'art. 25 bis.1 prevede:

- per il Reato di cui all'articolo 513 bis e 514 cod. pen. la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.240.000);

- per i Reati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater cod. pen. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

Inoltre, nel caso di condanna per i predetti delitti si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, del Decreto.

6. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001: REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter del Decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei Reati che, sulla base di un'analisi preliminare, sono stati ritenuti applicabili alla Società.

I Reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art. 2622 cod. civ., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis cod. civ. si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal co. 2 dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267[4] e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

[4] L'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 prevede che "*Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.*
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 9
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento".

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1, cod. civ. da parte dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, co. 1, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DELLA CORRETTA GESTIONE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:
- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO

- ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva (co. 3). Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore generale;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Per mera completezza, si segnala che l'art. 2635 cod. civ., inoltre, incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile d'ufficio.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).***

Il Decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", ha introdotto, tra l'altro, la fattispecie di "*Istigazione alla corruzione tra privati*", che punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà,

quando l'offerta o la promessa non sia accettata (co. 1) e chiunque sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (co. 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

5. TUTELA PENALE DELL'EFFICIENZA DELLA VIGILANZA DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170 bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25 ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 cod. civ., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

6. TUTELA PENALE DELLA LEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

- ***Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, e le scissioni transfrontaliere (D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19)***.

Si tratta di un'ipotesi di reato introdotta per armonizzare il diritto dell'Unione e prevedere disposizioni specifiche con riferimento alle fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere. Ciò al fine di garantire un "*controllo della legittimità*" di dette operazioni, "*prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto*".

Ne segue che, ciascuno Stato UE deve individuare una o più autorità competenti incaricate di controllare la legalità dell'operazione, vale a dire "*valutare le conformità a tutte le condizioni pertinenti e il corretto espletamento di tutte le procedure e formalità in tale Stato interessato*" e decidere, quindi, se rilasciare un certificato preliminare all'operazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

In virtù di detta normativa, dunque, il il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 ("***D.lgs. 19/2023***") prevede che il notaio, quale autorità italiana competente, debba effettuare tali controlli ai fini del rilascio del certificato preliminare all'operazione transfrontaliera (V. artt. 13, 33, 47 del D.lgs. 19/2023 che riguardano, rispettivamente, la trasformazione, la fusione e la scissone transfrontaliere).

In particolare, la società può essere ritenuta responsabile qualora, nel proprio interesse e/o vantaggio (i.e.: la conclusione dell'operazione), vengano effettuate false dichiarazioni od omesse dichiarazioni necessarie per l'ottenimento del certificato preliminare di cui sopra.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati societari, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei Reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 310.000);
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000);
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);
- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 403.000);

- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a trecentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 560.000);

- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a seicentosessanta quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.023.000);

- per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 cod. civ. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000);

    - per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, co. 1 e 2, cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.240.000);per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal co. 3 dell'articolo 2635 cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a seicento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 930.000) e, nei casi di istigazione di cui al co. 1 dell'articolo 2635 bis cod. civ., la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000). Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

    - per il delitto di delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 465.000).

Rispetto ai Reati societari trova applicazione l'art. 2639 cod. civ. che disciplina l'estensione delle qualifiche soggettive.

La norma estende l'applicazione soggettiva dei Reati previsti nella presente parte speciale, equiparando al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita (di fatto) in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Inoltre, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

7. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 quater del Decreto astrattamente ipotizzabili.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- ***Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi, diriga o partecipi ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis cod. pen. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis cod. pen., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater cod. pen. e punisce chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis cod. pen., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater 1 cod. pen. e punisce chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce altresì chiunque depositi o custodisca i beni o il denaro predetti.

- ***Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen.

- ***Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato punisce condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione e sull'uso di congegni o di armi su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo anche internazionale.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cod. pen.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Costituisce circostanza aggravante il caso in cui il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

- ***Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter cod. pen.)***

Tale norma punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen. procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Tale ipotesi di reato si applica altresì quando la condotta sopra descritta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 289 bis e 630 cod. pen., sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di

ucciderla, ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo (Stato, organizzazione internazionale tra più governi, persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche) a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (art. 302 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione se l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- ***Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda armata.

- ***Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (artt. 435 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato punisce chiunque (i) al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse; (ii) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze si cui al punto sub (i), o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi contro l'incolumità pubblica.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 del Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 quater del Decreto, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute negli artt. 1 e 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di: i) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e; ii) danneggiamento delle installazioni a terra e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisca reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e:

i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 25 quater del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a settecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.090.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni ovvero la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.550.000) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

Per la commissione di tali Reati inoltre potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno; se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Decreto.

8. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano Reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati sopra considerati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'art. 25 quinquies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare i lavoratori che vengono reclutati al fine di essere sfruttati da un terzo–datore di lavoro.

In particolare, la norma punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovverosia il caporale e chiunque assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ovverosia il datore di lavoro.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.*****

Per quanto attiene al reato sopra considerato, va tenuto presente che può essere ritenuto responsabile dello stesso non solo il soggetto che direttamente realizzi la fattispecie criminosa, ma anche il soggetto che consapevolmente agevoli, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbe rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerata, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TAMINI con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati contro la personalità individuale, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 603 bis del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3.

9. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001: ABUSI DI MERCATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati indicati nell'art. 25 sexies del Decreto e nell'art. 187 quinquies del TUF astrattamente ipotizzabili.

Si fa riferimento ai Reati in materia di abusi di mercato e in particolare:

- ai Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui alla parte V, titolo I-bis, capo II (Sanzioni penali) del TUF. I Reati in oggetto sono imputabili alle persone fisiche e costituiscono anche presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli Enti ai sensi dell'art. 25 sexies del Decreto;

- agli illeciti amministrativi di cui alla parte V, titolo I-bis, Capo III (Sanzioni amministrative) del TUF. Questi illeciti sono imputabili alle persone fisiche e all'Ente.

Si tiene altresì conto (i) dell'emanazione del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**"), della Direttiva UE n. 57/2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni applicabili del TUF, così come riformato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107; (ii) del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"); (iii) degli orientamenti emanati in materia dalla *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**") e dalla Consob, e in particolare delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla "Gestione delle informazioni privilegiate" (le "**Linee Guida Consob**"), nonché (iv) di quanto previsto dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La disciplina sul *market abuse* prevede un "doppio binario" per cui agli illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possono sommarsi gli illeciti amministrativi. I primi sono accertati e sanzionati dalle autorità giudiziarie penali, i secondi dalla Consob.

I REATI

Per quanto attiene alla categoria dei Reati, si rammenta che la Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25 sexies del Decreto, vi ha incluso le fattispecie normative di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui alla suddetta parte V, titolo I-bis, capo II (sanzioni penali) del TUF. Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) contemplate dall'art. 25 sexies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti.

- ***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF)***

La disposizione di cui all'art. 184 del TUF punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

dell'emittente, ovvero l'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del MAR[5];

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa disposizione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni appena menzionate, nonché al c.d. "insider secondario", ovvero a colui che compie le operazioni di cui sopra sfruttando informazioni privilegiate ottenute anche al di fuori della propria attività lavorativa.

Si applica la sanzione penale anche nel caso in cui le operazioni riguardino gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, co. 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter)[6] del TUF, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF)***

La disposizione di cui all'art. 185 del TUF punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Tuttavia, non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del MAR.

Ai sensi dell'art. 182 TUF, si applica la sanzione penale anche nel caso in cui le operazioni sono relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, co. 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal

[5] L'art. 11 del MAR disciplina i sondaggi di mercato.

[6] Ai sensi dell'art. 180, co. 1, lettera a), del TUF, "si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, co. 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, co. 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali".

prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

Sempre ai sensi dell'art. 182 TUF, le disposizioni summenzionate si applicano anche:

- ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, co. 1, lettera a);

- ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

- ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di *market abuse*, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 184 e 185 del TUF, di cui all'art. 25 sexies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000).

Qualora, in seguito alla commissione di tali Reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Gli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato sono rispettivamente previsti dall'art. 187 bis del TUF e dall'art. 187 ter del TUF con riferimento alle persone fisiche.

In particolare, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzioni amministrative (i) ai sensi dell'art. 187 bis, co. 1, del TUF, chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del MAR, e (ii) ai sensi dell'art. 187-ter, co. 1, del TUF, chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del MAR.

Con riferimento all'Ente[7], l'art. 187-quinquies del TUF prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento

[7] Con riferimento alla responsabilità degli enti, si segnala che il D.lgs. n. 107/2018 ha introdotto all'interno del TUF il nuovo art. 187-ter.1 che punisce con sanzioni amministrative la violazione di talune disposizioni del MAR

del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, co. 1-bis del TUF[8], nel caso in cui una violazione dei divieti di cui all'art. 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) o all'art. 15 del MAR (divieto di manipolazione del mercato), sia stata commessa nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti menzionati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti richiamati hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Si tenga conto che in relazione a questi illeciti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente), 8 (autonomia della responsabilità dell'ente) e 12 (casi di riduzione della sanzione pecuniaria) del Decreto.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Capo III della Parte V del TUF importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile

---

(come infra riportate); tali sanzioni sono previste anche nei confronti delle persone fisiche. Il predetto art. 187-ter.1 non richiama espressamente le previsioni di cui al Decreto.
In particolare, ai sensi della citata disposizione:
- è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria all'ente da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, co. 1-bis, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 16 ("Prevenzione e individuazione di abusi di mercato"), paragrafi 1 e 2, e dall'art. 17 ("Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate"), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del MAR, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, co. terzo, del TUF;
- è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro nei confronti dell'ente in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 18 ("Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate"), paragrafi da 1 a 6, dall'art. 19 ("Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione"), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dall'art. 20 ("Raccomandazioni di investimento e statistiche"), paragrafo 1, del MAR, nonché dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Quando il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati per queste violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. La Consob può inoltre applicare le sanzioni di cui all'art. 30, par. 2, lett. da a) a g) del MAR ("Sanzioni amministrative e altre misure amministrative"). L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del MAR, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

[8] Ai sensi dell'art. 195, co. 1-bis, del TUF "*Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-bis*" del TUF.

procedere come anzidetto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
Di seguito si riportano gli artt. 14 e 15 del MAR, le cui violazioni sono sanzionate – alle condizioni sopraesposte – dai menzionati artt. 187- bis, 187-ter e 187-quinquies del TUF.

a) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 del MAR)

In base all'art. 14 del MAR non è consentito:

- abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

- raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

- comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Le definizioni dei divieti in questione sono contenute in particolare negli articoli 8 (abuso di informazioni privilegiate) e 10 (comunicazione illecita di informazioni privilegiate) del MAR, come di seguito descritti.

Ai sensi dell'art. 8 del MAR, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

L'utilizzo di tali raccomandazioni o induzioni costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Tale disciplina si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate:

- per il fatto che è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

- per il fatto che ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

- per il fatto che ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

- per il fatto che è coinvolto in attività criminali;

- per circostanze diverse da quelle precedenti, ma comunque quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando una persona è una persona giuridica, questa previsione si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Ai sensi dell'art. 10 MAR, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Tale previsione si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate".

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate" si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

- ***Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 del MAR)***

In base all'art. 15 del MAR, non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato. Le definizioni relative al divieto in questione sono contenute in particolare nell'art. 12 (manipolazione del mercato) del MAR.

Ai sensi dell'art. 12 del MAR, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
   i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
   ii. fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 del MAR;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

1. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
2. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
3. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al precedente paragrafo, lettere a) o b), in quanto:
    i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
    ii. rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
    iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

4. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
5. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

L'allegato I del MAR definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

Quando la persona di cui all' art. 12 MAR è una persona giuridica, lo stesso art. 12 MAR si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 MAR (come richiamato dall'art. 180, co. 1, lett. b-ter, del TUF).

In particolare, ai sensi delle predette disposizioni normative per "*informazione privilegiata*" si intende l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – uno o più emittenti ovvero uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Sul piano degli obblighi informativi, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 MAR (richiamato dell'art. 114, co. 1, del TUF), gli emittenti sono tenuti a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Al fine di agevolare gli emittenti nella corretta e tempestiva valutazione delle informazioni privilegiate, la Consob[9] ha fornito alcune indicazioni che sono state recepite da TERNA nell'ambito delle procedure aziendali in materia di abusi di mercato. In particolare, le predette procedure contengono le seguenti ulteriori definizioni, connesse al concetto di informazioni privilegiate, e funzionali ad una tempestiva individuazione di queste ultime:

- "Tipi di Informazioni Rilevanti": i tipi di informazioni che TERNA ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente TERNA medesima (o una società controllata nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per TERNA) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.

- "Informazioni Potenzialmente Privilegiate" (o "Specifiche Informazioni Rilevanti" secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di TERNA risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Con riguardo alla nozione di "informazioni privilegiate" ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come TERNA adotti procedure ed istruzioni operative tra le quali anche un "*Regolamento di compliance per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato*" (il " Regolamento").

Sulla base di quanto contenuto nel suddetto Regolamento, i Destinatari del Modello hanno a disposizione uno strumento operativo per poter valutare se i propri comportamenti possano integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e

[9] Linee Guida Consob n. 1/2017 dell'ottobre 2017 e relative alla "Gestione delle informazioni privilegiate".

conseguentemente prevenire condotte che potenzialmente potrebbero essere fonte di responsabilità amministrativa per TAMINI.

10. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies il quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i Reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) cod. pen. e 590 co. 3, cod. pen. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati indicati nell'art. 25 septies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

La pena è aumentata se:

- il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- ***Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Ai sensi del co. 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, di cui all'art. 25 septies, co. 1 e 2, del Decreto si applica:

- la sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote (e dunque pari a circa Euro 1.550.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008;

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione al reato di cui all'articolo 590, co. 3, cod. pen., di cui all'art. 25 septies, co. 3, del Decreto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad

un massimo di circa Euro 390.000) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi.

*****

Inoltre, tra i Reati "transnazionali" ai sensi della L. 146/2006, assume particolare rilevanza, soprattutto con riferimento alla c.d. "*Gestione del Rischio-Paese*", quello del Favoreggiamento personale *ex* art. 378 cod. pen.

Ai sensi dell'art. 378 cod. pen, chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

In particolare, la Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole) ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

All'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 770.000).

11. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Si fa riferimento ai Reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.lgs. 231 del 2001, all'art. 25 octies, attraverso il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni ("**Decreto Antiriciclaggio**").

TAMINI, inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile al Gruppo.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o comunque si

intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ovvero se sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, parimenti a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto illecito (non più solo doloso ma anche colposo) che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto illecito risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale reato si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli sopra indicati, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una qualsiasi contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i Reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità, provengono dalla commissione di un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte".

*****

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;

- all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

- all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);

- all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;

- all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;

- all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.

I Soggetti Obbligati, sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - banche;
   - Poste Italiane S.p.A.;
   - istituti di moneta elettronica (IMEL);
   - istituti di pagamento (IP);
   - società di intermediazione mobiliare (SIM);
   - società di gestione del risparmio (SGR);
   - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
   - società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
   - agenti di cambio;
   - intermediari iscritti nell'albo dei soggetti operanti nel settore finanziario tenuto dalla Banca d'Italia;
   - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
   - imprese di assicurazione che operano nei rami "vita";
   - soggetti eroganti micro-credito;
   - confidi e altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti.

2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio:
   - le società fiduciarie;
   - i mediatori creditizi
   - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.

3) I professionisti, tra i quali si indicano:
   - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
   - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
   - i revisori legali e le società di revisione legale.

4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:
   - i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
   - i gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
   - gli operatori professionali in oro;

- i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.

5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, TAMINI non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;

- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela[10].

Infine, sempre il Decreto Antiriciclaggio stabilisce che le P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di taluni procedimenti sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività (art. 10 del Decreto Antiriciclaggio).

L'art. 25 octies del Decreto ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a TAMINI.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all' Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di riciclaggio e autoriciclaggio, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittive, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. di cui all'art. 25 octies del Decreto si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione

[10] Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

pecuniaria fino a 1000 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000). Per la commissione di tali Reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

12. I REATI DI CUI I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES. 1 DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Si fa riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante introdotti nel *corpus* del Decreto, all'art. 25 octies. 1, dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati indicati nell'art. 25 octies.1 del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter cod. pen.)***

La condotta illecita punita dalla fattispecie in esame consiste

- nell'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che consenta il prelievo di denaro o l'acquisto di beni o servizi nonché di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di chi non ne è titolare o, in alternativa

- nella falsificazione, nell'alterazione ovvero nel possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque alterati o falsificati nonché di ordini di pagamento prodotti con gli stessi.

Quanto all'oggetto materiale delle citate condotte illecite, tra gli strumenti di pagamento diversi dal contante rientrano non soltanto strumenti "materiali" ma anche dispositivi "immateriali", quali applicazioni di mezzi di pagamento digitali (si pensi a Satispay o Paypal), a prescindere dall'esistenza di un documento fisico o mezzi di pagamento digitali attraverso cui viene scambiata moneta elettronica avente corso legale e anche criptovalute.

A titolo esemplificativo, la fattispecie potrebbe venire in rilievo laddove un dipendente della Società utilizzi app di pagamento o carte di credito intestate a terzi non facenti parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

- ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. pen.)***

La fattispecie punisce chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o comunque ottenga per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Ad esempio, il reato potrebbe essere commesso mediante la messa a disposizione, all'interno dell'azienda, di strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) funzionali alla realizzazione di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

- ***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter cod. pen.)***

Il reato di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale punisce le condotte tipiche della frode informatica (consistenti nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti) a cui consegua un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A livello di modalità commissive, la fattispecie potrebbe, ad esempio, essere integrata nel caso in cui un dipendente della Società alterasse il sistema informatico di un competitor di TAMINI per perpetrare frodi dirette al trasferimento di denaro in favore della stessa TAMINI.

- ***Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e sono previsti dal codice penale***

L'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente – mediante l'introduzione di una clausola di riserva espressa ("*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*") – in caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando questo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Vengono, quindi, in rilievo, a titolo meramente esemplificativo i seguenti Reati:

- "*Dei delitti contro la fede pubblica*" di cui al Titolo VII del codice penale (artt. 453 e ss.): art. 453 cod. pen. "*falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate*"; art. 454 cod. pen. "*alterazione di monete*"; art. 455 cod. pen. "*spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate*"; art. 457 cod. pen. "*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*"; art. 459 cod. pen. "*falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*"; art. 460 cod. pen. "*contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*"; art. 461 cod. pen. "*fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*"; art. 462 cod. pen. "*falsificazione di biglietti di*

pubbliche imprese di traporto"; art. 464 cod. pen. "*uso di valori di bollo contraffatti o alterati*"; art. 465 cod. pen. "*uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto*"; art. 466 cod. pen. "*alterazione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati*";

- "*Dei delitti contro il patrimonio*" di cui al Titolo XIII del codice penale (artt. 624 e ss.): art. 624 cod. pen. "*furto*"*;* art. 624-*bis* cod. pen. "*furto in abitazione e furto con strappo*"; art. 626 cod. pen. "*furti punibili a querela dell'offeso*"; art. 628 cod. pen. "*rapina*"; art. 629 cod. pen. "*estorsione*"; art. 630 cod. pen. "*sequestro di persona a scopo di estorsione*"; art. 631 cod. pen. "*usurpazione*"; art. 640 cod. pen. "*truffa*"; art. 640-*bis* cod. pen. "*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*"; art. 640-*ter* cod. pen. "*frode informatica*"; art. 644 cod. pen. "*usura*"; art. 646 cod. pen. "*appropriazione indebita*".

- ***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.)***

Si tratta di un reato a forma libera che punisce qualsiasi condotta di trasferimento fittizio di denaro o altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Ad esempio il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. può ritenersi integrato nel caso di nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima o in caso di costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale mediante il trasferimento di beni all'interno di detta società.

*****

Sul piano sanzionatorio, l'art. 25-*octies*. 1 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive nonché delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) per il reato di cui all'art. 493-*ter* cod. pen.;

- fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) per i Reati di cui all'art. 493-quater cod. pen. e 640-*ter* cod. pen. ;

- fino a cinquecento quote e da trecento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) in relazione alla categoria residuale delitti contro la fede pubblica o il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante in relazione al relativo trattamento sanzionatorio;

- in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-*bis* del cod. pen., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 929.400).

13. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 25 novies contempla alcuni Reati previsti dalla c.d. "Legge sul Diritto d'Autore" ("**L.A.**")e, in particolare, dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies, quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L.A.; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a TAMINI e alle società del Gruppo delle fattispecie di cui agli artt. 171 septies e 171 octies L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25 novies del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 co. 1 lett. a bis,171 bis e 171 ter L.A.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co. 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di TAMINI o di un'altra società del Gruppo qualora venissero caricati sui siti internet della Capogruppo o di una delle società del Gruppo dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla ai sensi della L.A..

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il co. 2 dell'art. 171-bis L.A. punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della L.A. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- ***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L.A.)***

La disposizione in esame mira a proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio.

Il co. 1 della disposizione punisce una serie di condotte aventi ad oggetto, in generale, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico o commercializzazione di opere dell'ingegno, supporti contenenti le stessi, nonché dispositivi idonei a eludere le misure tecnologiche di protezione, se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro.

Il co. 2 della norma in esame, invece, punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;

- la realizzazione di un comportamento previsto dal co. 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al co. 1.

Il co. 3 prevede la diminuzione della pena se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione poste a tutela dei prodotti dell'ingegno su supporto informatico.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 171, co. 1, lettera a-bis), e co. 3, 171 bis e 171 ter L.A., di cui all'art. 25 novies del Decreto si applicano la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore ad un anno.

14. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.)***

La previsione di cui all'art. 377 bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello

"transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della L. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati contro l'attività giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria.

In particolare, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis cod. pen., di cui all'art. 25 decies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

15. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001: REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei Reati, aggiungendovi:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod. pen.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, co. 2, 3 e 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c.d. "**Codice**

dell'Ambiente"), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, co. 11, Codice dell'Ambiente) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, co. 13, Codice dell'Ambiente);

- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a Codice dell'Ambiente), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, co. 3, Codice dell'Ambiente), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 5, Codice dell'Ambiente) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente);

- bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2, Codice dell'Ambiente);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, Codice dell'Ambiente);

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, Codice dell'Ambiente);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.);

- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Codice dell'Ambiente);

- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, co. 5, Codice dell'Ambiente);

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, co. 1 e 2; art. 2, co. 1 e 2; art. 6, co. 4, e art. 3 bis, co. 1, della Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, co. 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549);

- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, co. 1 e co. 2; art. 9, co. 1 e co. 2, del Decreto Legislativo 6 novembre2007 n. 202).

Successivamente con Legge 22 maggio 2015, n. 68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25 undecies del Decreto, quali Reati anche gli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, art. 452 sexies, art. 452 octies cod. pen..

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati indicati nell'art. 25 undecies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

I Reati sono raggruppati, per maggiore chiarezza, a seconda della fonte normativa di riferimento.

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Le espressioni "compromissione" e "deterioramento" non hanno un significato normativamente definito. Sebbene il legislatore impieghi i due termini in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere che, di là dalle sfumature lessicali, essi designino, in generale, un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Affinché tale mutamento assuma rilevanza penale è, però, necessario che esso sia significativo e misurabile. In particolare, la misurabilità è funzionale a distinguere la fattispecie in esame da quella, più grave, di disastro ambientale, prevista dall'art. 452-*quater* cod. pen. e di cui si dirà appresso, e, sul versante opposto, dalla contravvenzione di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente.

Sono previste ipotesi aggravate (i) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette nonché (ii) quando l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico

A.2) Disastro ambientale (art. 452 quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen. [11], abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[11] L'art. 434 cod. pen. punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*". Prosegue, il comma 2, stabilendo che "*la pena è della reclusione da tre a dodici anni se [...] il disastro avviene*".

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cod. pen.)

L'articolo 452 quinquies cod. pen. prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:

- taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater cod. pen. è commesso per colpa;

- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:

- il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;

- il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452 octies cod. pen.)

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:

- l'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. ("*Associazione per delinquere*") è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis cod. pen.;

- l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. ("*Associazioni di tipo mafioso anche* straniere*"*) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;

- dell'associazione fanno parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

A.6) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.)

Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies cod. pen., è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è aumentata.

A.7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.)

L'art. 727 bis cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (co. 1);

- di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (co. 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis cod. pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, co. 2, Decreto Legislativo 7 luglio2011 n. 121).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod. pen.)

L'art. 733 bis cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis cod. pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni, come di volta in volta vigenti: a) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*" (G.U. 24 settembre

2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248); c) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";* f) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";g) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'"*Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*"

B) Decreto Legislativo 3 aprile2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente)

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Codice dell'Ambiente.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

L'art. 137, co. 2 e 3, Codice dell'Ambiente. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4 Codice dell'Ambiente.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Codice dell'Ambiente a cui si fa rinvio.

b) Scarico di acque reflue industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 137, co. 5, Codice dell'Ambiente. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Codice dell'Ambiente.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

All'art. 137 co. 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Codice dell'Ambiente.

d) Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Ai sensi dell'art. 137, co. 13, Codice dell'Ambiente. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Codice dell'Ambiente.

L'art. 256 Codice dell'Ambiente. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Codice dell'Ambiente sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, co. 1, Codice dell'Ambiente.

Il co. 1 dell'art. 256 Codice dell'Ambiente punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Codice dell'Ambiente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, co. 9, Codice dell'Ambiente, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, co. 3, Codice dell'Ambiente.

Il co. 3 della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno, come previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

- il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

- il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

c) Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256, co. 5, Codice dell'Ambiente.

Sono punite, ai sensi del co. 5 dell'art. 256 Codice dell'Ambiente., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi – che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali – è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Codice dell'Ambiente. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256, co. 6, primo periodo, Codice dell'Ambiente

Può considerarsi integrata ai sensi del co. 6 dell'art. 256 Codice dell' Ambiente la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Codice dell' Ambiente.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";

- siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Codice dell'Ambiente

L'art. 257 Codice dell'Ambiente, concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;

- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Codice dell'Ambiente.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Codice dell'Ambiente, è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Codice dell'Ambiente.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (c.d. "CSR");

- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni

soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

L' osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al co. 1. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, co. 2, del Codice dell'Ambiente.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, co. 2, del Codice dell'Ambiente.

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258, co. 4, secondo periodo, Codice dell'Ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Ai sensi del 258 co. 4, secondo periodo, Codice dell'Ambiente, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Codice dell'Ambiente - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259, co. 1, Codice dell'Ambiente, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 ("**Regolamento 259/1993**"), ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 co. 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti ecc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Codice dell'Ambiente - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Con l'art. 6 del Decreto Legge14 dicembre 2008, n. 135in vigore dal 15 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 viene soppresso il c.d. "Sistri" e tutti i soggetti che gestiscono rifiuti sono tenuti agli adempimenti (tenuta registro carico scarico, formulari di identificazione ecc.) previgenti alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205al Codice dell'Ambiente, abrogate dal predetto Decreto Legge per la parte relativa alla previsione di un "*Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti*".

Per quanto riguarda il catalogo dei Reati Ambientali che possono dare luogo alla responsabilità degli enti, si ritengono inapplicabili i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, richiamati dal D.lgs. 231/2001 per l'inapplicabilità delle prescrizioni previste nel citato art. 260-bis.

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Codice dell'Ambiente - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, co. 5, Codice dell'Ambiente, è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Codice dell'Ambiente o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n. 549– Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge. 28 dicembre 1993 n. 549), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;

- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del predetto Regolamento;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- ***Fattispecie di cui al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi***

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- ***Fattispecie di cui all'art 256 bis Codice dell'Ambiente***

Il Legislatore, nell'introdurre il nuovo art. 256 bis Codice dell'Ambiente "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei Reati ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.lgs. 231/2001.

Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. Il collegamento con la normativa *ex* D.lgs. 231/2001 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256 bis Codice dell'Ambiente in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o

responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati ambientali, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata. In particolare, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano le seguenti sanzioni:

- per la violazione dell'art. 452 bis cod. pen., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per un periodo non superiore a un anno;

- per la violazione dell'art. 452 quater cod. pen., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2;

- per la violazione dell'art. 452 quinquies cod. pen., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000);

- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies cod. pen., la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000);

- per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies cod. pen., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 930.000);

- per la violazione dell'art. 727 bis cod. pen., la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per la violazione dell'art. 733 bis cod. pen., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

In relazione alla commissione dei Reati previsti dal Codice dell'Ambiente, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per i Reati di cui all'art. 137:

- per la violazione dei co. 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000;

- per la violazione dei co. 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e

le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi;

b) per i Reati di cui all' articolo 256:

- per la violazione dei co. 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per la violazione dei co. 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per la violazione del co. 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art, 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi;

c) per i Reati di cui all' articolo 257:

- per la violazione del co. 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per la violazione del co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

d) per la violazione dell'art, 258, co. 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

e) per la violazione dell'art. 259, co. 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

f) per il delitto di cui all'art. 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000) nel caso previsto dal co. 1 e da quattrocento a ottocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000) nel caso previsto dal co. 2 e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi;

g) per la violazione dell'art. 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) nel caso previsto dai co. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) nel caso previsto dal co.8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'art. 279, co. 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli artt. 1, co. 1, 2, co. 1 e 2, e 6, co. 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

b) per la violazione dell'art. 1, co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi;

c) per i Reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, co. 1, della medesima Legge 7 febbraio 1992, n. 150, rispettivamente:

- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 775.000), in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei Reati previsti dall'art. 3, co. 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente a sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000).

In relazione alla commissione dei Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'art. 9, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000);

- per i Reati di cui agli artt. 8, co. 1, e 9, co. 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 387.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi;

- per il reato di cui all'art. 8, co. 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 465.000) e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'art. 260 del Codice dell'Ambiente e all'art. 8 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

16. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("**Testo Unico sull'Immigrazione**" o "***D.lgs. 286/1998***").

Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", ha inserito tra i Reati quelli previsti dall'art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto, e che, sulla base di un'analisi preliminare sono stati ritenuti applicabili alla Società.

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, co. 12 bis del D.lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo co. dell'art. 603 bis cod. pen..

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dal ricorrere delle condizioni di cui all'art. 603-bis cod. pen.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).***

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del D.lgs. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, co. 3, 3 bis e 3 ter, punisce colui che *"[…] promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*».

L'art. 12, co. 5, punisce colui che "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*» previste dal medesimo Testo Unico sull'Immigrazione.

*****

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

In particolare, in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/1998, di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 150.000).

Inoltre, in caso di commissione dei Reati di cui all'art. 12, co. 3, 3 bis e 3 ter, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000), mentre nel caso di commissione del reato di cui all'art. 12, co. 5, l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 309.800).

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

*****

Infine, ai sensi dell'art. 10 della L. 146/2006, le suddette fattispecie ed il favoreggiamento personale *ex* art. 378 cod. pen. assumono rilevanza ai fini della presente parte speciale anche nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 della L. 146/2006.

Il reato di traffico di migranti incrimina chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del D.lgs. 286/1998 ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

All'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.550.000).

Il reato di favoreggiamento personale *ex* art. 378 cod. pen. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, anche internazionali.

La Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 774.500).

17. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

L'articolo 5 co. 1 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*", ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-quaterdecies.

Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei Reati, aggiungendovi:

- art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("**L. 401/1989**", "*Frode in competizioni sportive*");
- art. 4 della L. 401/1989 ("*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei Reati di cui all'art. 25 quaterdecies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)***

La condotta incriminata dalla norma in esame consiste nell'offerta o nella promessa di denaro, altra utilità o vantaggio al partecipante ad una competizione sportiva. Tali condotte devono essere finalizzate all'ottenimento di un risultato differente da quello che sarebbe stato ottenuto se la gara si fosse svolta in modo corretto e leale.

La seconda parte del co. 1 della disposizione in esame amplia l'area delle condotte penalmente rilevanti prevedendo la punibilità di qualsiasi altro atto fraudolento posto in essere con le medesime finalità.

Il co. 2 della disposizione estende la punibilità anche al partecipante alla competizione sportiva.

È prevista, inoltre, una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui la competizione oggetto della condotta illecita influisca sullo svolgimento di pronostici o scommesse regolarmente esercitati.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, offrendo una somma di denaro indebita a un'atleta affinché non competa al meglio delle sue possibilità così da falsare il risultato della competizione cui partecipa al fine di consentire a un altro atleta, sponsorizzato dalla società, di arrivare primo.

*****

In relazione alla commissione dei Reati di cui all'articolo 1 della L. 401/1998, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 774.500) e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, per una durata non inferiore a un anno.

18. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D. LGS. 231/2001: REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante la "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 quinquiesdecies.

Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei Reati, aggiungendovi le seguenti fattispecie di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ("**D.lgs. 74/2000**"):

- art. 2 ("*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*");
- art. 3 ("*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*");
- art. 8 ("*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*");
- art. 10 ("*Occultamento o distruzione di documenti contabili*");
- art. 11 ("*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*").

Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ("**D.lgs. 75/2020**") – decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. Direttiva PIF) – ha integrato l'art. 25 quinquiesdecies, aggiungendo, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti fattispecie previste dal D.lgs. 74/2000:

- art. 4 ("*Dichiarazione infedele*");

- art. 5 ("*Omessa dichiarazione*");

- art. 10 quater ("*Indebita compensazione*").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei Reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale reato si configura mediante l'utilizzo di "fatture" o di "altri documenti" che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria quando gli stessi sono:

- registrati nelle scritture contabili obbligatorie o

- detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista l'obbligo di allegare alla dichiarazione fiscale la documentazione giustificativa degli elementi fittizi.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:

- operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene);

- operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale).

La finalità della norma è quella di sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato «dichiarativo» che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)***

Il suddetto articolo punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:

- se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;

- se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a trentamila euro.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante:

- operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti;

- l'utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all'art. 2 (ad es. un contratto, laddove non rappresenti l'unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria);

- altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria.

- ***Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)***

La condotta punita si concretizza nella indicazione, in dichiarazione, di elementi passivi inesistenti (ossia costi che non siano stati materialmente sostenuti dal contribuente) ovvero nella mancata manifestazione di elementi attivi di reddito (ossia componenti positive di reddito, ipotesi che si ha nei casi di omessa fatturazione e/o mancata annotazione dei ricavi, nonché di mancata indicazione di beni patrimoniali e di proventi derivanti da proprietà immobiliari o finanziarie) atti, questi, entrambi idonei a falsare la rappresentazione della base imponibile di reddito su cui calcolare le aliquote fiscali e, quindi, le imposte dovute.

La norma prevede una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei Reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture (art. 2 D.lgs. 74/2000) o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).

In particolare, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000, il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

Il reato è inoltre integrato solo laddove le predette condotte superino congiuntamente le soglie quantitative di cui alle lettere a) e b) del co. 1, segnatamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella mera mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nei termini previsti dalla legge.
Come nell'ipotesi di cui all'art. 4 D.lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- il contribuente non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)***

Tale reato consiste nel consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre

il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità.

Il reato di emissione si integra indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È sufficiente, inoltre, l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale.

Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo indicato in fattura o nel documento falso sia inferiore per periodo d'imposta a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Possono essere soggetti attivi del reato:

- il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti;

- anche un soggetto diverso (ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale).

Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo. Per "*scritture contabili e documenti*", si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, bollettari, schedari ecc.).

In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'amministrazione finanziaria ed inoltre, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per "occultamento" si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per "distruzione" si intende l'eliminazione, soppressione o disfacimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.

- ***Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)***

La condotta punita deve concretizzarsi nella presentazione da parte di un modello unico di pagamento in cui siano stati indicati ed utilizzati in compensazione crediti inesistenti o non computabili, in modo da alterare il risultato della compensazione fra poste di dare e di avere, in tal modo evitando il versamento delle somme dovute all'erario.

Come nell'ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 74/2000, il reato è integrato solo laddove le predette condotte superino le soglie quantitative previste dalla norma, segnatamente:

- mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;

- mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tuttavia, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, la condotta rileva solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Infine, l'ultimo comma prevede una causa di non punibilità per la fattispecie di cui al primo comma qualora sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)***

Tale reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Il delitto ha infatti natura di reato di pericolo.

Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, *"per alienazione simulata"* deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva.

Per *"atto fraudolento"* ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva.

Il co. 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

È prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace.

*****

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati tributari, l'art. 25 quinquiesdecies prevede:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, co. 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);

- per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 465.000);

- per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

Inoltre, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie precedentemente indicate sono aumentate di un terzo,

Infine, per i predetti Reati si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, lettere c), d) ed e).

19. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 *SEXIESDECIES* DEL D. LGS. 231/2001: REATI DI CONTRABBANDO

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto nel catalogo dei Reati, l'art. 25 sexiesdecies "Contrabbando".

In particolare, l'art- 25 sexiesdecies del Decreto, così come da ultimo modificato, richiama espressamente i Reati di contrabbando di cui al Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 ("**D.lgs. 141/2024**") nonché i Reati in materia di accise previsti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. "**Testo Unico Accise**" o "**TUA**")

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei Reati di cui all'art. 25 sexiesdecies del Decreto astrattamente ipotizzabili.

- ***Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024)***

L'art. 78 del D.lgs. n. 141/2024 punisce il soggetto che, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: (i) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae

alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; (ii) fa uscire dal territorio doganale di merci unionali.

Le ipotesi configurano un reato di pericolo astratto, poiché la legge presume che la mancata presentazione della dichiarazione doganale sia sufficiente a configurare un rischio per l'ordine e la sicurezza economica e doganale. Non è necessario dimostrare un danno effettivo al patrimonio dello Stato o al sistema di controllo doganale; la semplice omissione della dichiarazione integra l'illecito.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendo nel territorio dello Stato merci non unionali in assenza di dichiarazione doganale, sottraendo, quindi le merci alla vigilanza doganale.

- ***Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024)***

L'art. 79 del D.lgs. 141/2024 punisce la dichiarazione non veritiera di uno o più degli elementi essenziali richiesti ai fini delle dichiarazioni doganali, con particolare riferimento a (i) qualità, (ii) quantità, (iii) origine, (iv) valore delle merci, nonché (iv) ogni altro elemento che abbia rilevanza per il calcolo dei diritti doganali (ad es. il codice tariffario).

Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto è richiesto che vi sia una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'autorità doganale.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando l'importatore, dichiarando un valore della merce inferiore al reale, riduce la base imponibile e paga diritti doganali inferiori a quelli dovuti.

- ***Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024)***

L'art. 80 del d.lgs. n. 141/2024 disciplina un reato proprio che può essere commesso da: (i) il comandante di un aeromobile; o (ii) il capitano di una nave.

Il co. 1 punisce, in particolare, le violazioni poste in essere dai soggetti di cui sopra che si sostanziano in: (i) sbarco, imbarco o trasbordo di merce non unionale omettendo di presentare detta merce all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, eludendo il controllo doganale; (ii) mancanza, a bordo della nave o dell'aeromobile, delle merci indicate nel manifesto o nei documenti doganali; (iii) trasporto di merci non unionali senza documentazione.

Il co. 2 punisce, invece, (i) il capitano di una nave che rasenta le sponde nazionali o si mette in comunicazione con il territorio dello Stato trasportando merci non unionali, avvicinandosi alle coste, gettando l'ancora o effettuando manovre tali da facilitare lo sbarco o l'imbarco delle merci in violazione del divieto di approdo e di sosta delle navi; (ii) il comandante di un aeromobile che atterra fuori da un aeroporto doganale, omettendo di notificare l'atterraggio alle autorità competenti entro il giorno successivo, con la conseguenza che sia il carico sia l'aeromobile stesso sono considerati introdotti in contrabbando.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato a titolo di concorso, ad esempio, stipulando un accordo per lo sbarco, l'imbarco o trasbordo di merci non unionali nel territorio dello Stato senza verificare la previa presentazione dei documenti doganali all'ufficio doganale competente.

- ***Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024)***

L'art. 81 del D.lgs. n. 141/2024 disciplina un reato comune che può essere commesso da "chiunque" abbia la disponibilità di merci non unionali importate in regime di franchigia o riduzione dei diritti di confine.

Il reato si configura nel momento in cui l'agente attribuisce una destinazione o un uso differente rispetto a quello per cui le merci non unionali sono state importate con agevolazioni (franchigia o riduzione). Questa condotta è punita poiché, modificando la destinazione, l'agente si sottrae agli obblighi doganali, evitando di pagare i diritti di confine dovuti in base alla destinazione dichiarata.

***

In relazione alla commissione dei Reati sopracitati si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 309.800).

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 619.600).

Nei casi previsti dai co. 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal co. 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, co. 2, lettere a) e b)

20. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 25 SEPTIESDECIES E 25 DUODEVICIES DEL D. LGS. N. 231/2001: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante la "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto degli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies*.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui ai predetti articoli del Decreto che – a seguito di un'analisi preliminare – sono state ritenute maggiormente rilevanti per la Società.

- ***Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- duodecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, in qualsiasi modo, distrugge, disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici.

Il comma 2 della disposizione punisce chiunque deturpa, imbratta beni culturali, ovvero li destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui, in occasione di attività di scavo dei terreni, dovessero essere rinvenuti beni archeologici e questi ultimi fossero consapevolmente distrutti, così da non dover dichiarare il relativo rinvenimento agli enti competenti, ovvero nel caso in cui fossero deturpati beni paesaggistici in occasione delle attività di manutenzione della rete.

- ***Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In considerazione dell'ampiezza del dettato normativo, non può escludersi che la fattispecie possa essere integrata da condotte di distruzione o danneggiamento di rilevante entità.

La fattispecie potrebbe, pertanto, astrattamente venire in rilievo laddove, sempre nell'ipotesi delle attività di manutenzione o realizzazione della rete, dovesse essere danneggiata un'area sottoposta a vincolo paesaggistico con modalità tali da determinare un sensibile deterioramento dell'area circostante

*****

Nell'ipotesi di commissione dei reati contro il patrimonio culturale in precedenza richiamati, è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (e dunque fino a un di circa Euro 1.085.000) per il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Con riferimento al reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 1.549.000).

B. ULTERIORI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

All'esito dell'attività di *risk assessment*, e dopo attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema documentale, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei seguenti Reati:

1) In relazione all'art. 24 bis relativo ai **delitti informatici e di trattamento illecito dei dati:**
   - i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, relativo alle violazioni delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2) in relazione all'art. 25 bis (introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350), relativo ai **delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**:
   - art. 474 cod. pen. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

3) in relazione all'art. 25 bis.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 6, co. 1, Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350), relativo ai **delitti contro l'industria e il commercio**:
   - art. 516 cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
   - art. 517-quater cod. pen. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

4) in relazione all'art. 25 quater 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7), relativo ai c.d. **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**,
   - art. 583-bis cod. pen. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

5) in relazione all'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228), relativo ai c.d. **delitti contro la personalità individuale**:
   - art. 600 cod. pen. – Riduzione o mantenimento in schiavitù;
   - art. 600 bis cod. pen. – Prostituzione minorile;
   - art. 600 ter cod. pen. - Pornografia minorile;
   - art. 600 quater cod. pen. – Detenzione di materiale pornografico;
   - art. 600 quater 1 cod. pen. – Pornografia virtuale;
   - art. 600 quinquies cod. pen. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
   - Art. 601 cod. pen. – Tratta di persone;
   - art. 602 cod. pen. – Acquisto e alienazione di schiavi;
   - art. 609 undecies cod. pen. – Adescamento di minorenni;

6) in relazione all'art. 25 novies (introdotto nel decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n.99) relativo ai **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**:

- art. 171-septies L.A. – Falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di previsti dall'art. 181 bis L.A.;
- art. 171-octies L.A. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

7) in relazione all'art. 25 terdecies (introdotto nel Decreto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167) rubricato "**Razzismo e Xenofobia**",
   - art. 3, co. 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 – articolo abrogato e sostituito dall'art. 604-bis del Cod. Pen.: "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";

8) In relazione all'art. 25-quaterdecies del Decreto (inserito dalla Legge del 3 maggio 2019 n. 39 recante la "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014") rubricato "**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**",
   - Art. 4 L. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa;

9) fattispecie prevista dall'art. 24 del Decreto (inserito dall'art. 5, co. 1, lett. a), n. 3), D.lgs. 75/2020), ovvero "**Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"** (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n- 898);

10) in relazione all'art. 25 sexiesdecies del Decreto ovvero i "**Delitti di contrabbando"**:
   - art. 82 D.lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
   - art. 83 D.lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
   - art. 84 D.lgs. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati;
   - art. 85 D.lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
   - art. 86 D.lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
   - art. 40 TUA – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
   - art. 40-bis TUA – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
   - art. 41 TUA – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
   - art. 42 TUA – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
   - art. 43 TUA – Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
   - art. 45 TUA – Circostanze aggravanti;

- art. 46 TUA – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni;

11) in relazione agli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del Decreto relativo ai "**Delitti contro il patrimonio culturale"**:
    - art. 518-bis cod. pen. – Furto di beni culturali;
    - art 518-ter cod. pen. – Appropriazione indebita di beni culturali;
    - art 518-quater cod. pen. – Ricettazione di beni culturali;
    - art. 518-sexies cod. pen. - Riciclaggio di beni culturali;
    - art. 518-octies cod. pen. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
    - art. 518-novies cod. pen. – Violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
    - art. 518-undecies cod. pen. – Esportazione illecita di beni culturali;
    - art. 518-quaterdecies cod. pen. - Contraffazione di opere d'arte.

12) fattispecie criminosa prevista dall'art. 174 sexies L.A. che prevede la punibilità dell'Ente ai sensi dell'art. 24 bis del Decreto in relazione **all'omessa denuncia alle autorità competenti della di violazioni rilevanti ai sensi della stessa L.A. oppure ai sensi dei Reati "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" e "Frode informatica"**.